

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 11

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA


Roma - Mercoledì, 14 marzo 2018

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 52. Sentenza 6 febbraio - 8 marzo 2018

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Contributi annui a carico dei titolari di autorizzazioni estrattive e di concessioni alla coltivazione di giacimenti per attività di cava, commisurati al tipo e/o alla quantità dei materiali estratti.

- Legge della Regione Campania 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005), art. 17, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 5, comma 7, della legge della Regione Campania 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016); legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008), art. 19.....

Pag. 1

N. 53. Sentenza 7 febbraio - 8 marzo 2018

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione penale - Disciplina del concorso formale e del reato continuato - Pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato permanente, in relazione a distinte frazioni della condotta (nella specie, reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare) - Poteri del giudice dell'esecuzione.

- Codice di procedura penale, art. 671.....

Pag. 7

N. 54. Ordinanza 24 gennaio - 8 marzo 2018

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanzioni amministrative pecuniarie in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo - Pronuncia penale irrevocabile per il medesimo fatto storico (estinzione del reato per intervenuta prescrizione) - Principio del *ne bis in idem*.

- Codice di procedura penale, art. 649; legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo), art. 3, comma 1. .

Pag. 16


N. 55. Ordinanza 7 febbraio - 8 marzo 2018

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Disposizioni varie in materia di bilancio e contabilità pubblica.

- Legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 23 novembre 2015, n. 25, recante «Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 “Norme in materia di bilancio e contabilità della regione” e successive modificazioni (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118», artt. 8, 20, 21 e 24.....

Pag. 19



N. 56. Sentenza 23 gennaio - 9 marzo 2018

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricerca scientifica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Costituzione dei nuovi organi da parte di Regioni e Province autonome entro sei mesi dalle leggi regionali di riordino - Esercizio del potere sostitutivo statale demandato al Ministro della salute in caso di inerzia.

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», art. 1, comma 580..... Pag. 21

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 11. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 febbraio 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti - Istituzione della Residenza sanitaria assistenziale (RSA) ad alta, media e bassa intensità assistenziale - Tipologia di utenza - Finanziamento delle prestazioni erogate dalla RSA a bassa intensità assistenziale - Gestione diretta.

- Legge della Regione Puglia 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale), artt. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 6; 4, commi 1 e 2; e 7..... Pag. 27

N. 12. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 febbraio 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Sanità pubblica - Norme della Regione Lombardia - Disciplina dei rapporti tra la Regione e le università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca - Strutture della formazione specialistica - Partecipazione dei medici in formazione specialistica alle attività assistenziali - Sperimentazione della nuova disciplina.

- Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 33 (“Evoluzione del Sistema Socio-Sanitario Lombardo: modifiche al titolo III “Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca” della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”), artt. 1, comma 1, lett. b), nella parte in cui sostituisce gli artt. 33 e 34 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e 2..... Pag. 29

N. 42. Ordinanza del Tribunale di Trento del 4 dicembre 2017


Procedimento civile - Spese processuali - Compensazione delle spese tra le parti.

- Codice di procedura civile, art. 92, comma secondo, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162..... Pag. 32


N. 43. Ordinanza della Corte di assise di Milano del 14 febbraio 2018

Reati e pene - Istigazione o aiuto al suicidio - Incriminazione delle condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione - Trattamento sanzionatorio.

- Codice penale, art. 580..... Pag. 34



- N. 44. Ordinanza del Tribunale di Imperia del 19 dicembre 2017
Reati e pene - Prescrizione - Reati sessuali nei confronti di minori - Norme della legge n. 251 del 2005, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 172 del 2012 e dalla legge n. 103 del 2017.
- Legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla L. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), artt. 6, commi 1, 2, 4, 5; e 10, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 1 ottobre 2012, n. 172 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario) e dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario)..... Pag. 47
- N. 45. Ordinanza della Corte d'appello di Trento del 20 dicembre 2017
Processo Penale - Giudizio abbreviato - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa.
- Codice di procedura penale, art. 603, comma 3-*bis*, introdotto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario)..... Pag. 53
- N. 46. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte dell'11 gennaio 2018
Trasporto - Norme della Regione Piemonte - Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente - Divieto, per le imprese autorizzate all'esercizio di tale attività, di utilizzare veicoli di età superiore a quindici anni qualora gli stessi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri - Cancellazione dagli elenchi dei veicoli autorizzati.
- Legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), art. 12, commi 1 e 2..... Pag. 56
- N. 47. Ordinanza del Tribunale di Trento del 16 ottobre 2017
Maternità e infanzia - Indennità giornaliera di maternità - Condizioni - Previsione che tra la sospensione del rapporto di lavoro e l'inizio del periodo di congedo di maternità non siano decorsi più di sessanta giorni - Mancata previsione, tra le ipotesi di deroga al computo del limite di sessanta giorni, dell'assenza per congedo straordinario riconosciuto al genitore di soggetto con *handicap* in situazione di gravità accertata.
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), art. 24, comma 3..... Pag. 61





SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 52

Sentenza 6 febbraio - 8 marzo 2018

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Contributi annui a carico dei titolari di autorizzazioni estrattive e di concessioni alla coltivazione di giacimenti per attività di cava, commisurati al tipo e/o alla quantità dei materiali estratti.

- Legge della Regione Campania 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005), art. 17, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 5, comma 7, della legge della Regione Campania 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016); legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008), art. 19.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Campania 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 5, comma 7, della legge della Regione Campania 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016), e dell'art. 19 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, nel procedimento vertente tra la Edil Cava srl e la Regione Campania, con ordinanza del 17 maggio 2016, iscritta al n. 262 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2017.

Visti gli atti di costituzione della Edil Cava srl e della Regione Campania;

udito nella udienza pubblica del 6 febbraio 2018 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi gli avvocati Demetrio Fenucciu per la Edil Cava srl e Maria Laura Consolazio per la Regione Campania.



Ritenuto in fatto

1.- La Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito, anche: CTP), con ordinanza del 17 maggio 2016, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 117 e 119 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17 della legge della Regione Campania 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005), e 19 della legge di detta Regione 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008).

2.- L'ordinanza di rimessione premette che la società Edil Cava srl (di seguito, anche: Società) ha impugnato un provvedimento dirigenziale della Regione Campania, avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle somme dovute, ai sensi dei suindicati artt. 17 e 19, dai coltivatori di cave.

La ricorrente ha dedotto di svolgere attività estrattiva e, in riferimento al contributo richiesto ai sensi del citato art. 17 (per gli anni dal 2008 al 2012), ha eccepito anzitutto che la legge regionale n. 15 del 2005 «aveva previsto un'entrata, con specifica destinazione, individuata nel completamento e nell'avvio dell'aeroporto di Pontecagnano (SA), il quale avrebbe dovuto, nelle previsioni del legislatore, essere attuato, entro il triennio 2005/2007». Pertanto, poiché si era verificato, «nell'anno 2008, l'avvio del predetto aeroporto, la legittimità dell'imposta era venuta meno».

In relazione al contributo preteso ai sensi del richiamato art. 19, la Società ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando «violazione art. 19 della l.r. Campania n. 1/2008: erroneità, nel merito, del decreto dirigenziale gravato, il quale non avrebbe preso a riferimento i volumi estrattivi, riportati nel programma di coltivazione allegato al titolo legittimante la stessa, quanto piuttosto "dati acquisiti aliunde"».

Infine, ha contestato la pretesa della Regione, eccependo, in riferimento agli artt. 23, 117 e 119 Cost., l'illegittimità costituzionale di dette norme.

Nel giudizio si è costituita la Regione Campania, contestando la fondatezza del ricorso.

2.1.- Il rimettente espone che la CTP di Napoli, con sentenza del 7 ottobre 2013, n. 605, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia spettante alla giurisdizione del giudice ordinario.

L'appello proposto dalla Società avverso detta pronuncia è stato accolto dalla Commissione tributaria regionale di Napoli, che, con sentenza del 22 luglio 2014, ha rimesso la causa alla CTP di Napoli, ai sensi dell'art. 59, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).


2.2.- Posta tale premessa, secondo il giudice *a quo*, le sollevate questioni sarebbero rilevanti, in quanto sussisterebbe «un evidente collegamento tra le norme, della cui costituzionalità si dubita e la controversia», dato che, in caso di accoglimento, le somme richieste non sarebbero dovute.

2.3.- In ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente precisa che le questioni hanno ad oggetto l'art. 17 della legge regionale n. 15 del 2005, nel testo anteriore alla modifica apportata alla norma dall'art. 5, comma 7, della legge della Regione Campania 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016), ritenuto applicabile *ratione temporis*, nonché l'art. 19 della legge regionale n. 1 del 2008.

A suo avviso, entrambe le norme violerebbero gli artt. 117 e 119 Cost., in quanto prevedrebbero tributi illegittimamente istituiti con legge regionale. La «materia dei tributi regionali» sarebbe riconducibile a quella «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», attribuita alla legislazione concorrente delle Regioni, tenute ad osservare i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale (art. 117, terzo comma, Cost.). La circostanza che quelli in esame gravano sui coltivatori di cave consentirebbe altresì di «considerare la materia sottostante governo del territorio», anch'essa attribuita alla competenza legislativa concorrente delle Regioni.

Nella specie verrebbe altresì in rilievo l'art. 119 Cost. che, come affermato da questa Corte con la sentenza n. 37 del 2004, prevede la previa fissazione da parte del legislatore statale dei principi che si impongono al legislatore regionale e dei limiti entro i quali quest'ultimo può esercitare la potestà impositiva. Pertanto, la Regione non potrebbe istituire tributi in mancanza di una legge statale di coordinamento e neanche «legiferare (se non nei limiti ad esse già espressamente riconosciuti dalla legge statale) sui tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali».

I principi fondamentali applicabili sarebbero quelli stabiliti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario). La Regione Campania avrebbe «innovato il quadro dei tributi regionali, in maniera del tutto avulsa dalla normativa generale, di derivazione statale», poiché quelli oggetto delle norme censurate non sarebbero riconducibili alle previsioni degli artt. 1, 3, 11, 12 e 14 della legge 16 maggio 1970,



n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario). La Regione Campania, con le leggi regionali n. 15 del 2005 e n. 1 del 2008 avrebbe «motu proprio, istituito tributi del tutto nuovi», peraltro non collegati all'attività di coltivazione delle cave, «in assenza di una previsione di massima contenuta in leggi statali e, quindi, in contrasto con i citati parametri, di fonte costituzionale».

Ad avviso del giudice *a quo*, la sollevata questione sarebbe analoga a quella decisa da questa Corte con la sentenza n. 58 del 2015 (della quale trascrive alcune parti), che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 4, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti.), il quale aveva stabilito un contributo a carico di coloro che gestiscono impianti di pre-trattamento e di trattamento di scarti animali.

2.4.- Secondo il rimettente, le norme censurate si porrebbero in contrasto anche con l'art. 23 Cost., poiché hanno ad oggetto «prestazioni patrimoniali», la cui previsione «postula una riserva di legge, che nella specie sarebbe stata violata (facendo, in particolare, difetto una legge generale statale che fissi i principi, in base ai quali la Regione possa deliberare l'istituzione dei nuovi tributi in oggetto)».

2.5.- Le norme regionali in esame violerebbero infine, i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di libertà dell'iniziativa economica (art. 41 Cost.), in quanto hanno ad oggetto «esclusivamente l'attività di coltivazione di cave, e non altre attività di tipo imprenditoriale, nonché attività di coltivazione di cave, svolte unicamente all'interno della Regione Campania».

3.- Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la Regione Campania, parte del processo principale, che ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni, argomentando dette conclusioni nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica.

A suo avviso, gli artt. 5, 117, 119, 123 e 127 Cost. permetterebbero di ritenere «ormai consolidato il concetto di pari dignità tra legge statale e legge regionale». Inoltre, in riferimento alla competenza legislativa di tipo residuale (art. 117, comma quarto Cost.), «le "riserve di legge" aliunde stabilite dal sistema costituzionale debbono comunque intendersi riferite alla sola legge della Regione». L'art. 119, primo e secondo comma, Cost., avrebbe poi attribuito alle Regioni un'autonomia di entrata, prevedendo «un potere normativo perfetto da esercitarsi mediante legge» e permettendo di ritenere che «tra i contenuti della legislazione esclusiva e residuale della Regione non possa non esservi la disciplina dei suoi propri tributi».

Secondo la Regione, l'art. 119, secondo comma, Cost., nella parte in cui impone alla Regione di rispettare il «sistema tributario», sarebbe riferibile al «sistema» «concernente lo stesso territorio regionale» e farebbe «intendere con evidenza» che detta norma «ha chiaramente stabilito la possibilità per le regioni di istituire tributi propri».


Le censure riferite agli artt. 3 e 41 Cost. sarebbero, infine, infondate, poiché le norme censurate non stabiliscono «alcun vincolo al pieno esplicarsi dell'attività imprenditoriale dell'attività estrattiva».

4.- Si è altresì costituita nel giudizio di costituzionalità la Società, ricorrente nel giudizio *a quo*, chiedendo, anche nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, che le questioni siano dichiarate fondate.

A suo avviso, le modifiche dei censurati artt. 17 (prima da parte dell'art. 5, comma 7, della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016»); poi ad opera dell'art. 15, comma 1, lettere a, b, della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017») e 19 (da parte dell'art. 15, comma 2, lettere a, b, della legge regionale n. 3 del 2017) non sarebbero applicabili nel giudizio principale e, quindi, non influirebbero sulla perdurante rilevanza delle questioni.

Secondo la Società, nella Regione Campania coloro che coltivano le cave sono gravati da tre contributi; il primo, stabilito dall'art. 18 della legge della Regione Campania 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere), non avrebbe natura tributaria, diversamente dagli altri due, disciplinati dai censurati artt. 17 e 19. Tale natura del prelievo sarebbe confortata dal fatto che non sono stabiliti convenzionalmente, non spettano ai Comuni nel cui territorio è ubicata la cava, non hanno natura indennitaria e sono dovuti in relazione allo svolgimento dell'attività estrattiva e commisurati al materiale estratto.

Il contributo previsto dal richiamato art. 17 non concernerebbe la materia «cave e torbiere», ma quella «porti e aeroporti» o, al più, il «governo del territorio», attribuite alla competenza legislativa regionale concorrente. Tale norma sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto ha previsto un tributo in difetto di una disciplina statale recante i principi regolatori della materia. In contrario, a suo avviso, non rilevarebbero la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione), ed il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), sia perché sopravvenuti alle norme



censurate, sia perché la mancata completa attuazione del federalismo fiscale confermerebbe che le Regioni a statuto ordinario non possono ancora esercitare il potere impositivo. La Società formula, inoltre, ulteriori censure (non proposte dal rimettente), eccependo che le norme si porrebbero in contrasto con il divieto della doppia imposizione.

Secondo la parte, il richiamato art. 19 disciplinerebbe un tributo ambientale, destinato in parte ad alimentare il fondo previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 1 del 2008, ciò che conforterebbe la violazione dei parametri costituzionali evocati dal rimettente con lesione, altresì, dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., perché concernerebbe la materia «ambiente».

La Società conclude, infine, deducendo che entrambe le norme regionali violerebbero gli artt. 3, 23, 41, 117 e 119 Cost., per le ragioni svolte nell'ordinanza di rimessione che, in larga misura, riproduce e fa proprie.

Considerato in diritto

1.- La Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito, anche: CTP), con ordinanza del 17 maggio 2016, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 117 e 119 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Campania 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005) e dell'art. 19 della legge di detta Regione 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008).

2.- Il richiamato art. 17 è stato censurato nella formulazione anteriore alla modifica introdotta dall'art. 5, comma 7, della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016), che il rimettente correttamente reputa inapplicabile *ratione temporis*, in quanto oggetto del processo principale è la legittimità di un provvedimento da valutare in base al principio *tempus regit actum* (tra le molte, sentenze n. 49 e n. 30 del 2016). Per tale ragione, la circostanza che entrambe le norme censurate sono state, inoltre, modificate dall'art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b), della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016), sopravvenuto all'ordinanza di rimessione, neppure impone la restituzione degli atti al giudice *a quo* (sentenza n. 245 del 2016).


3.- L'art. 17, comma 1, della legge della Regione Campania n. 12 del 2005 (nel testo anteriore alle modifiche dianzi indicate) stabilisce che il «titolare di autorizzazione e di concessione alla coltivazione di giacimenti per attività di cava di cui alla legge regionale n. 54/85, e successive modificazioni, è tenuto a versare alla regione Campania, in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, un contributo annuo di euro 1,00 per ogni 10 metri cubi di materiale estratto».

L'art. 19 della legge regionale n. 1 del 2008 (nella formulazione antecedente alle modifiche sopra richiamate) dispone che «i titolari di autorizzazioni estrattive sono tenuti annualmente, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15, al pagamento alla regione Campania di un contributo ambientale», determinato con le modalità dallo stesso stabilite.

Secondo il giudice *a quo*, la cui prospettazione delimita l'oggetto del presente giudizio, non potendo essere presi in considerazione profili e parametri ulteriori dedotti dalle parti, ma non fatti propri dal rimettente (tra le più recenti, sentenza n. 250 del 2017), dette norme violerebbero gli artt. 117 e 119 Cost. Entrambe avrebbero infatti illegittimamente istituito dei tributi, in mancanza di «una previsione di massima, contenuta in una legge statale», prescrittiva dei «principi fondamentali delle nuove imposte», non essendo gli stessi neanche riconducibili «alle previsioni degli artt. 1, 3, 11, 12 e 14» della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) ed essendo, a suo avviso, omologhi a quello oggetto di una norma regionale dichiarata illegittima da questa Corte, con la sentenza n. 58 del 2015.

Tali norme recherebbero altresì *vulnus* all'art. 23 Cost., poiché hanno ad oggetto «prestazioni patrimoniali» costituenti tributi, la cui previsione «postula una riserva di legge, che nella specie sarebbe stata violata».

Infine, esse sarebbero in contrasto con i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di libertà dell'iniziativa economica (art. 41 Cost.), in quanto hanno istituito tributi aventi ad oggetto «esclusivamente l'attività di coltivazione di cave, e non altre attività di tipo imprenditoriale, nonché attività di coltivazione di cave, svolte unicamente all'interno della Regione Campania».



4.- Le questioni sono inammissibili.

4.1.- Preliminarmente, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la sussistenza della giurisdizione costituisce un presupposto della legittima instaurazione del processo principale, la cui valutazione è rimessa al giudice *a quo*, rispetto al quale spetta a questa Corte una verifica esterna e strumentale al riscontro della rilevanza della questione (per tutte, sentenze n. 269 e n. 245 del 2016). Nella specie, la considerazione che la contestazione sorta in ordine a tale presupposto nel giudizio principale è stata decisa dal giudice di appello, che ha rimesso la causa al rimettente, ai sensi dell'art. 59, lettera *a*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), consente di ritenere la questione, sotto questo profilo, ammissibile.

Tale positiva verifica, e le ragioni della stessa, non escludono tuttavia il potere di questa Corte di valutare la correttezza della premessa interpretativa da cui muove il rimettente il quale, pertanto, non era sollevato dall'onere di motivare in ordine alle ragioni della natura tributaria del prelievo previsto dalle norme regionali censurate.

Il controllo in ordine alla giurisdizione concerne infatti la sussistenza di un presupposto della legittima instaurazione del giudizio principale. Rispetto a questo costituisce verifica diversa (successiva, nonché logicamente e giuridicamente differente) quella avente ad oggetto il contenuto della disposizione censurata. Quest'ultima attiene infatti alla premessa interpretativa, della quale si impone il controllo da parte di questa Corte, anche allo scopo di stabilire la pertinenza dei parametri costituzionali evocati dal rimettente.

Detta distinzione è stata implicitamente, ma chiaramente, evidenziata dall'ordinanza n. 387 del 1990, che ha deciso una questione analoga a quella in esame (avente ad oggetto una norma regionale che prevedeva un contributo per lo svolgimento di un'attività di cava), pure sollevata da una Commissione tributaria.


La pronuncia non ha ritenuto inammissibile la questione per difetto di giurisdizione. Nondimeno, l'ha dichiarata manifestamente infondata, poiché «l'erogazione pecuniaria suddetta nella sua disciplina rivela assenza di specifiche connotazioni tributarie» e la prestazione stabilita dalla norma scrutinata esorbita «dal complesso dei fenomeni tributari [e] non incide sui contenuti dell'art. 119 Cost.».

Tale esito è, peraltro, coerente con la rilevanza che questa Corte attribuisce al cosiddetto «diritto vivente», la cui presenza la induce, di regola, ad assumere la disposizione censurata nel significato da questo ritenuto, astenendosi dal fornirne uno proprio. Affinché ciò accada, è però necessario che sussista un'elaborazione giurisprudenziale che connoti la norma censurata in termini appunto di «diritto vivente», circostanza ricorrente in presenza di un'interpretazione offerta dalla Corte di cassazione, alla quale compete la funzione nomofilattica (per tutte, sentenze n. 122 del 2017, n. 220, n. 78 e n. 11 del 2015). In mancanza di un «diritto vivente» (quindi, di un'esegesi della disposizione da parte del giudice di legittimità), questa Corte procede invece direttamente all'interpretazione della disposizione e, conseguentemente, ancora prima, grava sul rimettente l'onere di esplicitare le ragioni della premessa interpretativa dalla quale egli muove per dubitare della legittimità costituzionale della medesima.

Siffatto onere non può essere escluso neanche qualora, come nella specie, il giudice *a quo* sia vincolato in punto di sussistenza della giurisdizione. Di detta ultima circostanza si è, peraltro, significativamente dimostrata avveduta la Società ricorrente nel processo principale che, nel presente giudizio, l'ha infatti approfondito, svolgendo argomentazioni che, tuttavia, non possono porre rimedio alle lacune descrittive dell'ordinanza di rimessione.

4.2.- La mancanza di una consolidata elaborazione giurisprudenziale - e, comunque, di una pronuncia sul punto da parte del giudice di legittimità - impone a questa Corte di verificare se la qualificazione come tributario del prelievo sia corretta. Tuttavia, proprio per questo, ancora prima, come sopra precisato, detta mancanza onerava il giudice *a quo* dell'esplicitazione delle ragioni a conforto di tale qualificazione. Si tratta infatti di un'operazione ermeneutica imprescindibile, allo scopo di accertare la riferibilità alla norma dei parametri costituzionali che il rimettente ipotizza lesi, proprio ed esclusivamente in ragione dell'asserita natura tributaria del prelievo.

La controvertibilità del profilo in esame, desumibile già dal contrasto maturato all'interno del processo principale, è avvalorata anzitutto dalla constatazione che la natura tributaria è stata negata dalla Corte di cassazione con riguardo a contributi omologhi previsti da norme di altre leggi regionali (sezioni unite civili, ordinanze 24 dicembre 2009, n. 27347 e 19 dicembre 2009, n. 26815). Inoltre, la stessa controvertibilità è confortata dalla circostanza che un orientamento della giurisprudenza amministrativa ha evidentemente ritenuto la natura non tributaria dei contributi previsti dall'art. 18 della legge della Regione Campania 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere), affermando che le relative controversie sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario (TAR Campania, Napoli, sezione quarta, sentenza 6 luglio 2016, n. 340; sezione terza, sentenza 12 gennaio 2015, n. 138).



Quest'ultimo orientamento assume preciso rilievo, tenuto conto dell'espresso riferimento contenuto nel censurato art. 17, comma 1, alla legge regionale n. 54 del 1985 e dell'ancora più specifico richiamo della stessa da parte del citato art. 19 (che, al comma 1, dispone: «i titolari di autorizzazioni estrattive sono tenuti annualmente, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 18 [...]» di detta legge), in quanto entrambi sono tali che impongono di approfondire se, ed entro quali termini, il contributo previsto da dette norme si iscriva in quello già previsto dalla legge regionale n. 54 del 1985, che potrebbero essersi limitate ad integrare.

Nel contesto di dette circostanze, costituendo la natura tributaria dei contributi il presupposto dei sollevati dubbi di legittimità costituzionale, gravava dunque sul rimettente l'onere di indicare, almeno in sintesi, le ragioni a conforto della sussistenza degli indefettibili requisiti necessari per detta configurazione (e cioè che la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese; per tutte, sentenze n. 269 e n. 236 del 2017).

L'ordinanza di rimessione non ha svolto invece nessun argomento a conforto di tale premessa. Il relativo onere motivazionale non può, inoltre, ritenersi adempiuto mediante il mero, generico, riferimento alla sentenza del giudice di appello, in quanto effettuato senza dare conto in alcun modo delle ragioni in questa addotte a conforto della natura tributaria dei prelievi, che costituisce il presupposto dei dubbi di legittimità costituzionale.

Il difetto di motivazione in ordine alla premessa interpretativa comporta l'inammissibilità delle sollevate questioni (sentenza n. 45 del 2017).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Campania 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005) e dell'art. 19 della legge di detta Regione 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 117 e 119 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, *Presidente*


Augusto Antonio BARBERA, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA



n. 53

Sentenza 7 febbraio - 8 marzo 2018

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione penale - Disciplina del concorso formale e del reato continuato - Pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato permanente, in relazione a distinte frazioni della condotta (nella specie, reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare) - Poteri del giudice dell'esecuzione.

– Codice di procedura penale, art. 671.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 671 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, nel procedimento penale a carico di R. C., con ordinanza del 9 novembre 2016, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2017.


Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2018 il Giudice relatore Franco Modugno.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 9 novembre 2016, il Tribunale ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 671 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede, in caso di pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni della condotta, il potere del [giudice dell'esecuzione] di rideterminare una pena unica, in applicazione degli artt. 132 e 133 c.p., che tenga conto dell'intero fatto storico accertato nelle plurime sentenze irrevocabili, e di assumere le determinazioni conseguenti in tema di concessione o revoca della sospensione condizionale, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.».

1.1.- Il giudice *a quo* riferisce di essere investito, in qualità di giudice dell'esecuzione, dell'istanza proposta dal difensore di una persona nei cui confronti erano state emesse dal Tribunale ordinario di Chieti tre sentenze definitive di condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, aggravata dall'aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori (art. 570, secondo comma, del codice penale): la prima del 17 maggio 2012, divenuta esecutiva il 28 giugno 2016, recante condanna alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 300 di multa per fatti commessi



da marzo a settembre 2008; la seconda del 21 giugno 2012, divenuta esecutiva il 12 maggio 2015, recante condanna alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 300 di multa per fatti commessi da ottobre 2008 a marzo 2009; la terza del 10 aprile 2014, divenuta esecutiva il 28 giugno 2016, recante condanna alla pena di sei mesi di reclusione per fatti commessi da agosto 2009 a marzo 2010.

Con l'istanza in questione, il difensore aveva chiesto, in via principale, che - riconosciuto che le tre condanne si riferivano a un unico reato di natura permanente e, dunque, al medesimo fatto - fosse ordinata, ai sensi degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen., l'esecuzione della sola sentenza di condanna emessa per prima (quella del 17 maggio 2012); in via subordinata, che venisse applicata, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., la disciplina del reato continuato, con conseguente rideterminazione della pena complessiva da espiare.

1.2.- Ad avviso del rimettente, l'istanza si fonderebbe su un presupposto corretto - l'unicità del reato permanente per il quale è stata riportata una pluralità di condanne - e risponderebbe, altresì, all'innegabile interesse del condannato a evitare il cumulo delle pene irrogate dalle singole sentenze.

Ciò nondimeno, né la richiesta principale, né quella subordinata, potrebbero essere accolte.

Quanto alla prima - prescindendo dal rilievo che l'ipotetico riconoscimento dell'esistenza di una pluralità di condanne per il medesimo fatto determinerebbe, ai sensi dell'art. 669, comma 1, cod. proc. pen., l'eseguibilità, non già della sentenza più remota, ma di quella con cui è stata pronunciata la condanna meno grave (e, cioè, di quella emessa il 10 aprile 2014, che, a parità delle pene detentive, non ha applicato, sia pure erroneamente, alcuna pena pecuniaria) - l'accoglimento della richiesta principale rimarrebbe precluso, in ogni caso, dal consolidato indirizzo giurisprudenziale che limita l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 649 e 669 cod. proc. pen., in tema di divieto di un secondo giudizio e di pluralità di sentenze per il medesimo fatto, ai soli casi di identità del fatto storico oggetto dell'imputazione: identità non ravvisabile nella fattispecie in esame. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, nell'ipotesi del reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda esclusivamente la condotta delineata nell'imputazione e accertata dalla sentenza definitiva, e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, che si traduce in un «fatto storico» diverso, non coperto da giudicato, per il quale non vi è alcun impedimento a procedere.

Se, dunque, nel caso in esame sono stati legittimamente instaurati e definiti due ulteriori giudizi relativi alle condotte di violazione degli obblighi di assistenza familiare successive a quelle oggetto del primo giudizio, ne deriverebbe che non si tratta di condanne «per il medesimo fatto», come richiede l'art. 669 cod. proc. pen., ma solo di condanne per il medesimo reato, in relazione a condotte frazionate e distinte tra loro.

Sarebbe evidente, d'altra parte, che la commisurazione della pena operata da ciascuna delle tre sentenze di condanna ha tenuto conto solo delle condotte accertate nei singoli giudizi, mentre l'offesa complessivamente arrecata dal delitto deriva dall'effetto congiunto di tutte le condotte. Conseguentemente, il problema prospettato dal ricorrente non potrebbe essere risolto dichiarando eseguibile la sola condanna meno grave, proprio perché la stessa non ha considerato le condotte esaminate negli altri giudizi, che, aggravando l'offesa penalmente rilevante, renderebbero necessario rideterminare la sanzione secondo tutti i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., e in particolare di quello della gravità del reato desumibile dal tempo e da ogni modalità dell'azione.

1.3.- Neppure, peraltro, potrebbe essere accolta l'istanza subordinata di rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in applicazione dell'istituto della continuazione. La disposizione richiamata non sarebbe, infatti, applicabile alla fattispecie in esame né in via diretta, né in via analogica.

Quanto all'applicazione diretta, nessuna interruzione della permanenza si sarebbe verificata nel corso delle condotte incriminate nei tre giudizi. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570, secondo comma, numero 2), cod. pen., è reato permanente, che non può essere scomposto in una pluralità di reati omogenei, essendo unico e identico il bene leso nel corso della durata dell'omissione, salvo il caso di cessazione della permanenza, che si verifica con l'adempimento dell'obbligo eluso o, in difetto, con la pronuncia della sentenza di primo grado.

Nella specie, la prima sentenza di primo grado, emessa il 17 maggio 2012, è posteriore all'ultima delle condotte contestate nei tre giudizi e, dunque, inidonea a determinare il fenomeno interruttivo.

Né sarebbe prospettabile l'ipotesi dell'adempimento intermedio dell'obbligo eluso, avuto riguardo all'esistenza di uno iato temporale tra condotte oggetto delle prime due condanne e quelle oggetto della terza, stante l'omessa incriminazione delle condotte nel periodo da aprile a luglio 2009 (ipotesi che renderebbe, peraltro, reato autonomo le sole condotte oggetto della condanna del 10 aprile 2014, commesse da agosto 2009 a marzo 2010, lasciando impregiudicata la questione dell'unificazione delle altre due condanne, relative a periodi privi di soluzioni di continuità). Detta ipotesi andrebbe, comunque sia, scartata alla luce dell'accertamento compiuto dal giudice della cognizione in tale ultima sentenza, vincolante per il giudice dell'esecuzione. Nella motivazione della pronuncia - basata, in assenza



di qualsiasi prospettazione alternativa della difesa, sulla sola testimonianza della persona offesa - si afferma, infatti, che quest'ultima aveva riferito di non aver ricevuto nulla dall'imputato «a seguito del decreto del Presidente del Tribunale di Napoli del 6.03.2008, il quale aveva previsto l'obbligo, a carico del medesimo, di corresponsione mensile, a titolo di mantenimento, della somma di € 600, escluse le spese di natura straordinaria».

In mancanza di interruzioni della permanenza nei tre periodi incriminati, sarebbe dunque impossibile configurare come delitto autonomo le condotte oggetto dei giudizi successivi al primo, presupposto imprescindibile per la valutazione unitaria del trattamento penale attraverso l'istituto della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

Tale valutazione unitaria non sarebbe praticabile neppure attraverso l'applicazione analogica in bonam partem della disposizione ora citata. Il cumulo giuridico delle pene, previsto nel caso della continuazione, non collimerebbe, infatti, con la necessità di riparametrare la pena secondo lo schema del reato unico, sia pure diversamente valutato per effetto della diversa (cioè protratta e più grave) configurazione del fatto storico che deriva dall'esame complessivo di tutte le sentenze di condanna: operazione che imporrebbe un nuovo ricorso ai parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. da parte del giudice dell'esecuzione, sostitutivo di quello effettuato dai giudici della cognizione sui distinti frammenti della condotta oggetto dei rispettivi giudizi.

Una simile attività non sarebbe, peraltro, preclusa dal vincolo di intangibilità del giudicato, né esorbiterebbe dai poteri del giudice dell'esecuzione, come dimostrerebbe l'analogo principio affermato dalle sezioni unite penali della Corte di cassazione nella sentenza 26 febbraio-15 settembre 2015, n. 37107, con riguardo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale che modifichi il trattamento sanzionatorio della fattispecie penale.

1.4.- In simile situazione, verrebbe quindi a configurarsi, rispetto all'istanza difensiva, un vuoto di tutela giurisdizionale di dubbia compatibilità con gli artt. 3 e 24 Cost.

Il reo avrebbe, infatti, diritto a una valutazione unitaria delle condotte oggetto delle plurime sentenze di condanna, la quale, da un lato, eviti il cumulo delle pene irrogate in relazione a singole frazioni di un unico reato permanente e, dall'altro, commisuri la sanzione all'effettiva e complessiva offesa arrecata con tutte le condotte oggetto dei singoli giudizi. La pronuncia di plurime sentenze di condanna in relazione a un unico reato deriverebbe, in effetti, da circostanze occasionali e indipendenti dalle scelte del reo, riconducibili essenzialmente alle modalità e ai tempi con i quali sono stati esercitati il diritto di querela e l'azione penale per le singole frazioni della condotta contestata, nonché alla mancata riunione dei procedimenti penali instaurati. Il cumulo delle pene inflitte con dette sentenze, quindi, non solo non troverebbe alcuna giustificazione razionale, ma implicherebbe un trattamento peggiore dell'ipotesi considerata anche rispetto ai casi, disciplinati dall'art. 671 cod. proc. pen., della pluralità di reati avvinti dal concorso formale o dall'esecuzione del medesimo disegno criminoso: casi che non potrebbero essere ritenuti meno gravi.


Il dubbio di legittimità costituzionale risulterebbe inoltre acuito nell'ipotesi - estranea alla vicenda oggetto del giudizio *a quo*, nella quale nessun beneficio è stato concesso all'interessato in ragione dei suoi precedenti penali, ma, comunque sia, configurabile - in cui siano state emesse, per il medesimo reato permanente, in relazione a condotte distinte, più condanne a pene condizionalmente sospese. In tal caso, infatti, in assenza del potere di unificazione delle condanne da parte del giudice dell'esecuzione, l'interessato si troverebbe esposto non solo al cumulo delle pene, ma anche alla revoca delle sospensioni condizionali già concesse, senza la possibilità di beneficiare di una rivalutazione analoga a quella prevista dall'art. 671, comma 3, cod. proc. pen.

1.5.- Alla luce di ciò, il rimettente ritiene necessario sollecitare l'intervento della Corte costituzionale, affinché verifichi la legittimità dell'art. 671 cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede, in caso di pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni della condotta, il potere del G.E. di rideeterminare una pena unica, in applicazione degli artt. 132 e 133 c.p., che tenga conto dell'intero fatto storico accertato nelle plurime sentenze irrevocabili, e di assumere le determinazioni conseguenti in tema di concessione o revoca della sospensione condizionale, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.».

La disposizione censurata - pur non potendo essere attualmente utilizzata allo scopo - sarebbe, a ogni modo, quella più rispondente, «per analogia del fondamento che la sostiene», alla realizzazione dell'interesse del reo alla rivalutazione in sede esecutiva del trattamento sanzionatorio complessivo nell'ipotesi considerata.

2.- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, il giudice rimettente si sarebbe limitato ad affermare l'astratta inadeguatezza della disciplina codicistica vigente a regolare la fattispecie sottoposta al suo vaglio, senza illustrare i fatti concreti oggetto del procedimento *a quo* e la consequenziale soluzione da adottare in esso, impedendo così il necessario controllo sulla rilevanza delle questioni.



La rilevanza andrebbe, in ogni caso, certamente esclusa con riferimento alla censura riguardante la necessità che il giudice dell'esecuzione assuma determinazioni in ordine alla concessione o alla revoca della sospensione condizionale della pena, posto che, per affermazione dello stesso rimettente, nella specie non è stato concesso alcun beneficio in ragione dei precedenti penali dell'istante.

Il giudice *a quo* si sarebbe, inoltre, limitato ad evocare i principi costituzionali che assume violati dalla norma censurata, senza fornire alcuna motivazione al riguardo.

Sotto diverso profilo, l'individuazione della norma censurata risulterebbe «del tutto errata», posto che, secondo la stessa prospettazione del giudice *a quo*, l'art. 671 cod. proc. pen. regola una ipotesi - l'applicazione in sede esecutiva della disciplina del concorso formale e del reato continuato - affatto diversa da quella di cui si discute nel procedimento principale.

Da ultimo, il rimettente avrebbe invocato una pronuncia additiva che implica una soluzione non costituzionalmente obbligata. Le questioni sollevate mirano, infatti, ad introdurre una disciplina del reato permanente nella fase esecutiva: materia che rientrerebbe nella discrezionalità esclusiva del legislatore, con la conseguenza che l'intervento auspicato eccederebbe i poteri della Corte costituzionale.

Considerato in diritto

1.- Il Tribunale ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 671 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede, in caso di pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni della condotta, il potere del [giudice dell'esecuzione] di rideterminare una pena unica, in applicazione degli artt. 132 e 133 c.p., che tenga conto dell'intero fatto storico accertato nelle plurime sentenze irrevocabili, e di assumere le determinazioni conseguenti in tema di concessione o revoca della sospensione condizionale, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.».


Ad avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione, lasciando privo di tutela giurisdizionale l'interesse del reo ad una valutazione unitaria delle condotte oggetto delle plurime sentenze di condanna, la quale, da un lato, eviti il cumulo delle pene irrogate in relazione a un unico reato e, dall'altro, commisuri la sanzione all'effettiva e complessiva offesa arrecata con tutte le condotte oggetto dei singoli giudizi.

La pluralità di condanne per distinte frazioni del medesimo reato permanente - suscettibile di determinare anche la revoca della sospensione condizionale della pena eventualmente concessa con le prime di esse - deriverebbe, infatti, da circostanze occasionali e indipendenti dalle scelte del reo. In assenza del potere del giudice dell'esecuzione di rideterminare unitariamente la pena e di rivalutare la sussistenza dei presupposti per la fruizione della sospensione condizionale, il condannato si troverebbe quindi sottoposto ad un trattamento sanzionatorio irrazionale, deteriore anche rispetto a quello previsto dallo stesso art. 671 cod. proc. pen. per le ipotesi - non meno gravi - del soggetto giudicato in modo separato per plurimi reati avvinti dal concorso formale o dalla continuazione.

2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l'inammissibilità delle questioni sotto plurimi profili. Nessuna delle eccezioni è, tuttavia, fondata.

Contrariamente a quanto assume l'Avvocatura generale dello Stato, il giudice *a quo* ha descritto in modo adeguato la vicenda concreta sottoposta al suo esame, riferendo che il soggetto istante nel giudizio principale ha riportato tre sentenze definitive di condanna per fatti suscettibili di essere configurati come porzioni di un unico reato permanente: donde la rilevanza della invocata declaratoria di illegittimità costituzionale.

L'Avvocatura generale dello Stato eccepisce, in secondo luogo, il difetto di rilevanza delle questioni, nella parte in cui mirano ad attribuire al giudice dell'esecuzione il potere di assumere determinazioni in ordine alla concessione o alla revoca della sospensione condizionale della pena, posto che, nel caso di specie - per affermazione dello stesso rimettente - il condannato istante non ha fruito di alcun beneficio, in quanto gravato da precedenti penali ostativi. A prescindere da ogni altro possibile rilievo, va tuttavia osservato che, se il giudice dell'esecuzione venisse abilitato da questa Corte a rideterminare la pena del reato permanente, in conformità a quanto richiesto anzitutto dal rimettente, il potere di provvedere sulla sospensione condizionale discenderebbe automaticamente dall'innesto della pronuncia additiva sul tessuto dell'art. 671 cod. proc. pen., che al comma 3 prevede tale potere: prospettiva nella quale la porzione del petitum considerata si presenta, non già inammissibile per difetto di rilevanza nel caso concreto, quanto piuttosto superflua, perché volta ad esplicitare un effetto comunque sia conseguente all'accoglimento della richiesta primaria del giudice *a quo*.



Insussistente si rivela, altresì, l'eccepito difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il rimettente ha denunciato, in effetti, cumulativamente la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., senza svolgere argomentazioni distinte a sostegno della denuncia in rapporto a ciascuno dei due parametri. Peraltro, dalla motivazione dell'ordinanza di rimesione risultano agevolmente ricavabili le ragioni dei vulnera costituzionali ventilati. Quanto all'art. 3 Cost., il rimettente ha posto in evidenza, per un verso, come il (presunto) cumulo delle pene conseguente alle plurime condanne per il medesimo reato permanente, dipendente da fattori puramente causali, porrebbe il condannato in posizione irragionevolmente deteriore rispetto a quella dell'autore di un identico fatto giudicato unitariamente; per altro verso, come il trattamento riservato alla fattispecie in esame risulti meno favorevole anche rispetto a quello dell'autore di più reati avvinti dal concorso formale o dalla continuazione, il quale può fruire, comunque sia, di un cumulo giuridico (anziché materiale) delle pene, in forza della norma denunciata. Quanto all'art. 24 Cost., la sua violazione risulta collegata dal giudice *a quo* al «vuoto di tutela giurisdizionale» dell'interesse del condannato ad ottenere una valutazione unitaria delle condotte oggetto delle plurime sentenze di condanna.

L'Avvocatura generale dello Stato eccepisce, ancora, l'errata individuazione della norma censurata (*aberratio ictus*), posto che - secondo la stessa prospettazione del giudice *a quo* - l'art. 671 cod. proc. pen. regola ipotesi (il concorso formale di reati e la continuazione) diverse da quella oggetto del giudizio principale. Il rimettente giustifica, tuttavia, la "scelta" della norma attinta con il rilievo che - pur trattandosi, a suo avviso, di disposizione non applicabile al caso in questione - essa risponde «alla medesima *ratio* della pronuncia additiva invocata». E, in effetti, la disciplina recata dall'art. 671 cod. proc. pen. è certamente la "più prossima", per obiettivi e struttura, a quella che il rimettente reputa costituzionalmente necessario introdurre rispetto al reato permanente, mirando anch'essa ad una rideterminazione unitaria della pena allorché contingenti vicende processuali abbiano impedito di applicare gli istituti del concorso formale e del reato continuato in sede cognitiva: il che giustifica la sua sottoposizione a scrutinio sotto il profilo considerato (per analoga fattispecie, sentenza n. 113 del 2011). Non si vede, d'altro canto - né la stessa Avvocatura generale dello Stato la indica - quale altra disposizione il rimettente avrebbe dovuto censurare.

Neppure, infine, può ritenersi che il rimettente abbia invocato una pronuncia additiva in assenza di soluzione costituzionalmente obbligata. Proprio la presenza di una disposizione quale quella dell'art. 671 cod. proc. pen. fa sì che, laddove si riconosca l'esigenza costituzionale di ricomporre l'unità del reato permanente frantumata in sede cognitiva, la rideterminazione unitaria della pena da parte del giudice dell'esecuzione si presenti come l'unica soluzione coerente in una cornice di sistema. L'automatica estensione alla fattispecie considerata, nei limiti della compatibilità, delle previsioni relative all'applicazione in sede esecutiva degli istituti del concorso formale e della continuazione varrebbe, altresì, ad evitare ogni possibile vuoto di disciplina conseguente all'accoglimento del *petitum* del rimettente (e ciò anche per quel che concerne l'individuazione dei limiti dell'introducendo potere discrezionale del giudice dell'esecuzione, in rapporto alle statuizioni adottate in sede cognitiva: limiti che risulterebbero desumibili dal disposto dell'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 187 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»).

3.- Nel merito, le questioni non sono, tuttavia, fondate.

Il quesito di costituzionalità sottoposto a questa Corte evoca una tematica complessa e spigolosa: la difficoltà, cioè, di coniugare la configurazione teorica del reato permanente, come reato unico a consumazione prolungata nel tempo, con una realtà giudiziaria che conosce ampiamente - e spesso "esige" - giudizi di cognizione frazionati su singoli segmenti temporali della condotta illecita.

Per *communis opinio*, il reato permanente - figura richiamata a determinati effetti, ma non definita, tanto dal codice penale (art. 158), quanto dal codice di procedura penale (artt. 8 e 382, comma 2) - si caratterizza come illecito di durata, nel quale l'offesa al bene protetto, diversamente che nella figura antitetica del reato istantaneo, non si esaurisce nel momento stesso in cui viene prodotta, ma si protrae nel tempo per effetto del perdurare della condotta volontaria del reo, esaurendosi, sul piano della rilevanza penale, soltanto con la cessazione di quest'ultima.

La giurisprudenza - salvo sporadiche eccezioni - ha sempre riconosciuto al reato permanente natura unitaria, scartando l'opposta teoria pluralistica. La prosecuzione nel tempo della condotta, oltre il momento iniziale nel quale sono stati posti in essere tutti gli elementi costitutivi del singolo reato, non dà luogo a tante offese - e, dunque, a tanti reati - quanti sono i "momenti" di cui si compone la permanenza: unica è la condotta, unica e medesima l'offesa, unico dunque il reato. Unica dovrebbe essere, pertanto, anche la pena inflitta per l'illecito globalmente considerato. Concezione, questa, che appare riflessa nella previsione dell'art. 158 cod. pen., in forza della quale la prescrizione decorre, per il reato permanente, solo dal momento in cui è cessata la permanenza.

Di fatto, tuttavia, può accadere che il reato permanente venga giudicato in modo frazionato, con riferimento a distinti segmenti temporali della condotta antiggiuridica, dando così luogo ad una pluralità di giudicati di condanna. Si tratta di una evenienza che può dipendere - e di consueto dipende - da fattori in sé del tutto "fisiologici".



Per un verso, infatti, è ovvio che - essendo il reato permanente già perfetto con la realizzazione di tutti gli elementi tipici della fattispecie - l'azione penale può essere promossa anche se la permanenza è ancora in corso (diversamente, la protrazione della condotta antiggiuridica sottrarrebbe il reo alla punizione). Ma in una simile ipotesi la condanna può riguardare, comunque sia - altrettanto ovviamente - solo la condotta ad essa anteriore, non essendo concepibile una condanna per il futuro. Di conseguenza, ove il reo persista nell'illecito anche dopo la condanna, potrà essere necessario instaurare un ulteriore procedimento penale al fine di reprimere la condotta successiva. Si tratta di ipotesi non infrequente nei procedimenti per reati di tipo associativo (e, in particolare, di associazione mafiosa), nei quali l'azione penale viene spesso esercitata quando il sodalizio criminoso è ancora in attività, mentre la protrazione della condotta tipica non è preclusa - per consolidata giurisprudenza - nemmeno dallo stato di detenzione dell'associato. Anche l'autore di un reato permanente a carattere omissivo (quale quello di cui si discute nel giudizio *a quo*) può, d'altronde, persistere nella sua inazione antidoverosa, malgrado il processo già instaurato nei suoi confronti.

Per altro verso, può anche accadere che il pubblico ministero acquisisca in modo graduale la prova della commissione del reato permanente da parte del soggetto: dapprima, cioè, in relazione ad un certo periodo di tempo - limitatamente al quale viene, quindi, inizialmente promossa l'azione penale - e poi in relazione ad altri periodi, anteriori o successivi, per i quali vengono instaurati ulteriori giudizi.

Proprio a questa seconda fenomenologia appare, nella sostanza, ascrivibile la vicenda oggetto del giudizio *a quo*. La figura criminosa che viene in rilievo nella specie è quella della violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella sottofattispecie dell'omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, prevista dall'art. 570, secondo comma, numero 2), cod. pen. Tale ipotesi delittuosa si connota, in base a un consolidato indirizzo giurisprudenziale, come reato di natura permanente, la cui consumazione si protrae per tutto il tempo dell'inadempimento volontario dell'obbligo, cessando - laddove non intervenga il fenomeno della cosiddetta interruzione giudiziale della permanenza, sul quale si porterà l'attenzione più avanti - solo nel momento in cui l'obbligo stesso viene assolto (*ex plurimis*, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 22-28 luglio 2015, n. 33220; sezione sesta penale, sentenza 4-19 dicembre 2013, n. 51499). In accordo con i postulati della teoria unitaria, il delitto in questione non può essere, quindi, in linea di principio, scomposto in una pluralità di reati omogenei, corrispondenti alle singole violazioni (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 20 ottobre-13 novembre 2015, n. 45462).


Nel caso di specie, tuttavia - secondo quanto si evince dall'ordinanza di rimessione - è avvenuto che, a seguito della presentazione di plurime denunce-querelle da parte del coniuge separato, un soggetto rimasto continuativamente inadempiente agli obblighi di assistenza familiare sia stato sottoposto a tre distinti procedimenti penali in rapporto a singole frazioni del periodo di inadempienza: procedimenti conclusi con altrettante sentenze di condanna, divenute definitive.

4.- Ciò premesso, il rimettente pone a fondamento delle questioni sollevate un duplice presupposto interpretativo: e, cioè, che nel caso considerato - e negli altri consimili - non troverebbe applicazione né la disciplina degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen., in tema di divieto di un secondo giudizio e di pluralità di condanne per un medesimo fatto, né quella dell'art. 671 cod. proc. pen., in tema di riconoscimento della continuazione in *executivis*. Con la conseguenza - reputata costituzionalmente inaccettabile - che l'interessato si troverebbe esposto al cumulo materiale delle pene inflittele (cumulo che, nel caso di specie, porterebbe anche al superamento della pena edittale massima prevista dall'art. 570, secondo comma, cod. pen.).

Quanto al primo dei due presupposti, il citato art. 649 cod. proc. pen. enuncia il noto principio del *ne bis in idem*, stabilendo che «[l']imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze». Ove, ciò nonostante, venga di nuovo iniziato il procedimento penale, il giudice deve farlo prontamente cessare, pronunciando sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere in ogni stato e grado del giudizio.

L'art. 669 cod. proc. pen. si occupa, a sua volta, dell'ipotesi in cui il meccanismo non abbia in concreto funzionato, e siano state quindi pronunciate più sentenze di condanna divenute irrevocabili contro la stessa persona per il medesimo fatto. In tal caso, «il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna più grave, revocando le altre» (salve le regole particolari stabilite dai commi 2 e seguenti per i casi in cui siano state inflitte pene diverse).

In qual modo il principio del *ne bis in idem* interagisca con i reati permanenti è uno degli interrogativi "storici" generati da tale categoria di reati. Al riguardo, la giurisprudenza ha respinto in modo compatto la tesi sostenuta da una parte della dottrina, secondo la quale, una volta riconosciuta la natura unitaria del reato permanente, il suddetto principio dovrebbe precludere un nuovo giudizio - e, dunque, la possibilità di applicare una ulteriore pena - per la condotta tipica posteriore a quella che ha già dato luogo a un giudicato di condanna, posto che la diversa connotazione temporale del fatto - e, in particolare, la sua dilatazione sul piano cronologico - non ne scalfirebbe l'identità agli effetti dell'art. 649 cod. proc. pen.



Come ricorda il rimettente, la giurisprudenza di legittimità appare salda nel ritenere, in senso contrario, che, con riguardo al reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda soltanto la condotta posta in essere nel periodo indicato nell'imputazione e accertata con la sentenza irrevocabile, e non anche la prosecuzione o la ripresa della stessa condotta in epoca successiva, la quale integra un "fatto storico" diverso, non coperto dal giudicato, per il quale non vi è alcun impedimento a procedere (tra le molte, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 5 marzo-15 maggio 2015, n. 20315; sezione terza penale, sentenza 21 aprile-11 maggio 2015, n. 19354; sezione seconda penale, sentenza 12 luglio-13 settembre 2011, n. 33838). Ciò in quanto l'identità del fatto, rilevante ai fini dell'operatività del principio del *ne bis in idem*, sussiste - secondo un radicato principio giurisprudenziale - solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (per tutte, Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 giugno-28 settembre 2005, n. 34655; nel senso che l'art. 649 cod. proc. pen. "viva" nei termini ora indicati si è, del resto, già espressa più volte questa Corte: sentenze n. 200 del 2016 e n. 129 del 2008). Nel caso considerato, per contro, le condotte oggetto dei due giudizi successivi al primo sono chiaramente distinte sul piano "storico".

In questa prospettiva, al fine di stabilire per quale porzione il reato permanente deve ritenersi coperto dal giudicato, e dunque non ulteriormente giudicabile (con conseguente operatività, in caso di inosservanza del divieto, del regime previsto dall'art. 669 cod. proc. pen.), occorre tenere conto delle modalità di formulazione dell'imputazione. Nei reati permanenti l'accusa può essere, infatti, contestata all'imputato in due modi: la cosiddetta contestazione "chiusa" e la cosiddetta contestazione "aperta".


La contestazione si definisce "chiusa" allorché il capo di imputazione individui con precisione la durata della permanenza, specificando, in particolare, la data finale dell'attività criminosa contestata. In simile evenienza - sempre alla luce delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità - il giudice è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sul periodo contestato, senza poter conoscere della eventuale protrazione della condotta criminosa oltre la data indicata nel capo di imputazione, a meno che tale ulteriore attività formi oggetto di una contestazione suppletiva del pubblico ministero ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen.

Si è invece al cospetto di una contestazione "aperta" quando nel capo di imputazione il pubblico ministero indichi esclusivamente la data iniziale della permanenza, o la data dell'accertamento, e non anche quella finale: ciò, sul presupposto che la permanenza sia ancora in corso al momento di esercizio dell'azione penale. In tale evenienza - secondo la giurisprudenza largamente prevalente - la protrazione della condotta nel corso del processo deve ritenersi compresa nella contestazione, con la conseguenza che il giudice può pronunciarsi su di essa senza necessità di contestazioni suppletive da parte del titolare dell'azione penale. La vis espansiva della contestazione alla condotta successiva incontra, peraltro, un limite ultimo, rappresentato dalla pronuncia della sentenza di primo grado. Tale sentenza cristallizza, infatti, in modo definitivo l'imputazione, la quale non può più essere modificata nei gradi di impugnazione, impedendo così che, in quel processo, possa formare oggetto di accertamento giudiziale e di sanzione una realtà fenomenica successiva (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 13 luglio-22 ottobre 1998, n. 11021; sezioni unite penali, sentenza 11-26 novembre 1994, n. 11930; nonché, più di recente, tra le altre, sezione seconda penale, sentenza 20 aprile-19 maggio 2016, n. 20798).

Da ciò deriva, per quanto qui interessa, che lo sbarramento del *ne bis in idem* opera, nel caso di contestazione di tipo "chiuso", con riguardo alla condotta posta in essere nel periodo indicato nel capo di imputazione (Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 20 aprile-19 maggio 2016, n. 20798; sezione prima penale, sentenza 7 giugno-22 luglio 2013, n. 31479), salvo, s'intende, che sia intervenuta una contestazione suppletiva; nel caso di contestazione di tipo "aperto", in rapporto alla condotta realizzata dalla data iniziale indicata nel capo di imputazione a quella della pronuncia della sentenza di primo grado (Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 22 marzo-14 giugno 2012, n. 23695; sezione sesta penale, sentenza 4 ottobre-29 novembre 2000, n. 12302).

Le conclusioni giurisprudenziali ora ricordate rispondono ad esigenze pratiche evidenti e difficilmente eludibili. Per quanto attiene alla ritenuta possibilità di procedere per la condotta successiva alla sentenza di primo grado, è palese che, se così non fosse, detta sentenza si tradurrebbe in un inaccettabile "salvacondotto" per chi intenda continuare a violare la legge penale. E ciò quantunque si discuta di condotta che non avrebbe potuto in nessun caso essere giudicata nel processo già definito.

Quanto, poi, alla possibilità di procedere per la condotta successiva alla data finale della contestazione "chiusa", ancorché anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado (condotta che pure, in linea teorica, avrebbe potuto essere giudicata con tale sentenza, ove il pubblico ministero avesse proceduto a una contestazione suppletiva), si reputa egualmente illogico che il reo possa godere di una "franchigia penale" riguardo alla perdurante condotta illecita per il mero fatto che l'accertamento giudiziario abbia riguardato solo un segmento temporale del reato (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 7 giugno-22 luglio 2013, n. 31479). Come già accennato, la frammentazione delle iniziative giudiziali nell'ipotesi considerata può dipendere - e solitamente dipende - dal fatto che il pubblico ministero ha acquisito in tempi diversi la prova della responsabilità dell'agente con riguardo ai singoli segmenti temporali.



Alla luce di quanto esposto, si deve quindi concludere che il primo presupposto ermeneutico del rimettente - ossia l'impossibilità di ravvisare nella vicenda oggetto del giudizio *a quo* l'ipotesi della pluralità di sentenze di condanna per il medesimo fatto - è corretto, perché conforme al "diritto vivente" di matrice giurisprudenziale. Nella specie, infatti, tutte e tre le sentenze di condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare sono state pronunciate in relazione a contestazioni di tipo "chiuso", attinenti a periodi di tempo diversi e non sovrapposti tra loro (rispettivamente, da marzo a settembre 2008, da ottobre 2008 a marzo 2009 e da agosto 2009 a marzo 2010). Dunque, in base ai ricordati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, non sussisteva alcuna preclusione al promovimento dei giudizi successivi al primo, ancorché relativi a segmenti della condotta cronologicamente antecedenti alla prima sentenza di condanna di primo grado, poi divenuta definitiva (sentenza pronunciata solo il 17 maggio 2012).

5.- Il discorso è diverso quanto al secondo presupposto interpretativo, relativo alla pretesa inapplicabilità, nella fattispecie considerata, dell'art. 671 cod. proc. pen.: disposizione in forza della quale, quando siano state pronunciate più sentenze o decreti penali irrevocabili in procedimenti distinti contro la stessa persona, il giudice dell'esecuzione può applicare, su istanza del condannato o del pubblico ministero - laddove ne sussistano i presupposti - la disciplina del reato continuato (oltre a quella del concorso formale di reati), sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione.

Al riguardo, il rimettente osserva che l'istituto della continuazione postula che l'agente abbia commesso una pluralità di reati distinti, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Nella specie, si sarebbe invece al cospetto di un unico reato permanente, giudicato "per tranches" in sede cognitiva.

Il giudice *a quo* si mostra consapevole dell'esigenza di confrontarsi, a questo proposito, con il fenomeno della cosiddetta interruzione giudiziale della permanenza: ossia con l'indirizzo giurisprudenziale, ampiamente consolidato, secondo il quale la permanenza può cessare, oltre che per cause "naturalistiche" - l'esaurirsi della condotta tipica - anche per cause giudiziarie, connesse alle modalità di accertamento dell'illecito, che frantumano l'unità del reato permanente, facendo sì che la protrazione successiva della condotta integri un reato distinto e autonomo, pur se omologo.


Il Tribunale teatino non pone in discussione la validità di tale risalente costruzione giurisprudenziale. Nega, tuttavia, che il fenomeno si sia verificato nella fattispecie sottoposta al suo esame. Rileva, infatti, che per costante giurisprudenza l'interruzione giudiziale della permanenza si verifica solo per effetto - e al momento - della sentenza di primo grado. Nel caso di specie - come già ricordato poc'anzi - la prima sentenza di primo grado è posteriore all'ultima delle condotte giudicate nei tre processi. Di conseguenza, l'unitarietà del reato permanente non sarebbe stata spezzata.

Il giudice *a quo* aggiunge che l'applicazione del regime del cumulo giuridico delle pene, nei termini delineati dall'art. 81 cod. pen., prevista nel caso del reato continuato, «non collim[erebbe]» neppure con l'esigenza, che emerge nella specie, «di riparametrare la pena secondo lo schema del reato unico», tenendo conto del complesso delle condotte separatamente giudicate in sede cognitiva.

Sul punto, va rilevato che è ben vero che in numerose pronunce la giurisprudenza di legittimità ha individuato in modo indistinto il fattore di interruzione giudiziale della permanenza nella sentenza di primo grado. In numerose altre ha precisato, però, che una simile affermazione va riferita al caso in cui la contestazione del reato sia stata formulata in forma "aperta": ipotesi nella quale, come detto, il giudicato copre anche la protrazione della condotta fino al momento della pronuncia di detta sentenza (tra le molte, Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 5 luglio-21 settembre 2017, n. 43173; sezione seconda penale, sentenza 1° marzo-6 giugno 2016, n. 23343; sezione sesta penale, sentenza 3 ottobre 2013-20 marzo 2014, n. 13085).

In ulteriori decisioni, la Corte di cassazione è, per converso, chiara nell'affermare che, in caso di contestazione "chiusa", è la data finale indicata nel capo di imputazione a segnare - una volta che sul fatto sia intervenuto l'accertamento processuale definitivo - il momento nel quale si determina la frantumazione della condotta criminosa, che imprime alla condotta successiva i connotati di un distinto reato (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 7 giugno-22 luglio 2013, n. 31479; nonché sezione seconda penale, sentenza 20 aprile-19 maggio 2016, n. 20798).

Occorre, in effetti, considerare che l'istituto dell'interruzione giudiziale della permanenza è stato elaborato, sin da tempi remoti, dalla giurisprudenza in precipuo collegamento con la problematica cui si è fatto riferimento in precedenza: ossia proprio al fine di giustificare, sul piano teorico, la possibilità di giudicare in modo separato singoli segmenti temporali del reato permanente senza incorrere nella violazione del divieto di bis in idem, evitando effetti di "immunità penale". In questa ottica, è del tutto logico che le meccaniche operative del fenomeno dell'interruzione giudiziale vadano di pari passo con quelle del ne bis in idem, rimanendo perciò collegate alle modalità di formulazione ("chiusa" o "aperta") dell'accusa, nei termini dianzi ricordati. Sarebbe, del resto, singolare, se non anche contraddittorio, che - così come mostra, in sostanza, di ritenere il giudice *a quo* - un segmento del reato permanente debba essere considerato fatto diverso e autonomo, ai fini dell'esclusione dell'operatività del ne bis in idem, malgrado il principio di unitarietà di tale categoria di reati, e, al contrario, porzione del fatto già giudicato - in nome di quello stesso prin-



cipio - quando si tratti di stabilire se si sia al cospetto di un reato unico o di una pluralità di reati. Se si riconosce alle modalità dell'accertamento giudiziario (fattore di tipo processuale) la capacità di frantumare l'unità sostanziale del reato permanente - in risposta alle esigenze pratiche cui si è fatto cenno, giudicate ineludibili - ciò non può non valere su entrambi i versanti.

In siffatto ordine d'idee, l'interruzione della permanenza deve ritenersi intervenuta anche nel caso oggetto del giudizio *a quo*: discutendosi di contestazioni "chiuse", non rileva, in contrario, il fatto che la prima sentenza di primo grado sia successiva all'intero periodo cui si riferiscono le tre condanne.

Superando iniziali esitazioni, la giurisprudenza di legittimità appare, d'altro canto, ormai costante nel ritenere che, nel caso di interruzione giudiziale della permanenza, è bene applicabile ai vari segmenti di condotta autonomamente giudicati la disciplina del reato continuato, anche in sede esecutiva (Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 12 luglio-13 settembre 2011, n. 33838; sezione prima penale, sentenza 19 maggio-25 ottobre 2011, n. 38486; sezione prima penale, sentenza 3 marzo-8 aprile 2009, n. 15133; sezione prima penale, sentenza 17 novembre-20 dicembre 2005, n. 46576). L'identità del disegno criminoso, richiesta dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. al fine di cementare i vari fatti di reato, è d'altronde facilmente riscontrabile nella determinazione volitiva che sorregge le singole porzioni temporali di una condotta antigiuridica omogenea, dipanatasi nel tempo senza soluzione di continuità, quale quella integrativa del reato permanente.

Al riguardo, la Corte di cassazione ha posto specificamente in risalto come l'operazione considerata - ossia l'applicazione in *executivis* della disciplina del reato continuato - consenta di ripristinare anche quella pena per tutto il periodo di perpetrazione del fatto di reato che sarebbe stata irrogata in modo unitario se i segmenti temporali del reato permanente fossero stati oggetto di un unico processo di cognizione (in questo senso, con particolare riguardo al caso di contestazione "chiusa", Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 7 giugno-22 luglio 2013, n. 31479).

Tutto ciò porta a concludere che - contrariamente a quanto opina il giudice *a quo* - la previsione dell'art. 671 cod. proc. pen. risulta pianamente riferibile anche all'ipotesi in discussione.

6.- Alla luce di quanto precede, le questioni vanno dichiarate non fondate per erroneità del presupposto interpretativo concernente l'asserita inapplicabilità, nel caso considerato, della disciplina recata dall'art. 671 cod. proc. pen.: erroneità cui consegue il venir meno dei dubbi di costituzionalità prospettati dal giudice *a quo*, legati all'asserita, ineffettibile operatività del regime del cumulo materiale delle pene.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 671 del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, *Presidente*


Franco MODUGNO, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA



n. 54

Ordinanza 24 gennaio - 8 marzo 2018

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanzioni amministrative pecuniarie in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo - Pronuncia penale irrevocabile per il medesimo fatto storico (estinzione del reato per intervenuta prescrizione) - Principio del *ne bis in idem*.

- Codice di procedura penale, art. 649; legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo), art. 3, comma 1.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA


nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale e dell'art. 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo), promosso dal Tribunale ordinario di Lecce nel procedimento civile tra AGRI.TUR società cooperativa a responsabilità limitata e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e altri, con ordinanza del 5 maggio 2016, iscritta al n. 216 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2016.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2018 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto che, con ordinanza del 5 maggio 2016 (r.o. n. 216 del 2016), il Tribunale ordinario di Lecce ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale e dell'art. 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo), per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione in riferimento all'art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98 (d'ora innanzi: Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU);

che il rimettente ha precisato di essere investito del giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa pecuniaria inflitta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 898 del 1986 - a F. C., nella sua qualità di legale rappresentante della AGRI.TUR società cooperativa a responsabilità limitata, in riferimento ad operazioni commerciali ritenute fittizie e consistite nella cessione di una partita di olio da parte di S. N. alla citata società;



che, come riferito dal giudice *a quo*, per lo stesso fatto storico F. C. era già stato sottoposto a procedimento penale conclusosi con sentenza n. 1460 del 2014 emessa dal medesimo Tribunale di Lecce, che ha accertato e dichiarato la prescrizione del reato;

che, secondo il rimettente, la norma speciale di cui al censurato art. 3 - nella parte in cui impone il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria «[i]ndipendentemente dalla sanzione penale» - e l'art. 649 cod. proc. pen., che vieta un secondo giudizio solo se questo sia formalmente qualificato come penale, violerebbero l'art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU, nell'accezione precisata dalla «sentenza CEDU Grande Stevens contro Italia», secondo cui esso impedirebbe che la stessa persona sia sottoposta ad un secondo giudizio in relazione al medesimo fatto inteso come dato fenomenico, indipendentemente dalla qualificazione dello stesso come reato o come illecito amministrativo, ciò che invece sarebbe avvenuto nella specie in forza delle due disposizioni censurate;

che, ad avviso del giudice *a quo*, il principio stabilito dalla citata sentenza della Corte di Strasburgo si applicherebbe anche quando, come nella specie, sia intervenuta una sentenza di proscioglimento per prescrizione, né vi potrebbe essere alcun dubbio sul fatto che il procedimento penale e quello civile di opposizione alla sanzione amministrativa vertano su un fatto storico che è il medesimo nei suoi aspetti strutturali, oggettivi e soggettivi, come risulta dagli accertamenti della Guardia di Finanza, dai quali traggono origine sia il procedimento penale, concluso con la sentenza dichiarativa dell'estinzione per prescrizione, sia la procedura «amministrativa-sanzionatoria» oggetto del procedimento ancora sub iudice;

che da ciò il Tribunale ordinario di Lecce deriva la violazione del citato Protocollo e, quindi, dell'art. 117, primo comma, Cost. che vieterebbe «la legiferazione di norme in contrasto con l'ordinamento comunitario e l'avvio di un nuovo procedimento giudiziario in relazione a fatti precedentemente giudicati con pronuncia irrevocabile»;

che il rimettente ha considerato le questioni rilevanti, in quanto il loro eventuale accoglimento priverebbe il giudice della potestas iudicandi;

che, con atto depositato il 15 novembre 2016, è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili;

che, ad avviso dell'interveniente, in primo luogo le questioni sarebbero irrilevanti, in quanto non sarebbe applicabile nel giudizio *a quo* l'art. 649 cod. proc. pen., trattandosi di un giudizio civile relativo all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;

che, in secondo luogo, il rimettente avrebbe omesso di argomentare sul passaggio in giudicato della sentenza penale, presupposto indispensabile per l'operatività della garanzia di cui all'art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU;


che mancherebbe altresì un'adeguata motivazione circa l'asserita identità dei fatti oggetto di imputazione e di sanzione amministrativa;

che tali carenze motivazionali impedirebbero alla Corte di svolgere un idoneo controllo sulla rilevanza delle questioni, così da determinare l'inammissibilità delle stesse;

che un ulteriore profilo di inammissibilità viene infine ravvisato nella circostanza che spetterebbe in via esclusiva al legislatore porre rimedio alla denunciata frizione con le disposizioni convenzionali, come già affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 102 del 2016, avente per oggetto un'analoga ipotesi di doppio binario sanzionatorio.

Considerato che il Tribunale ordinario di Lecce ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale e dell'art. 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo), per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione in riferimento all'art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98 (d'ora innanzi: Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU);

che, a parere del rimettente, l'art. 3, comma 1, della legge n. 898 del 1986 - il quale impone il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie «[i]ndipendentemente dalla sanzione penale», violerebbe l'art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU, nell'applicazione datane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri contro Italia, secondo cui sarebbe vietato sottoporre la stessa persona a un secondo giudizio in relazione al medesimo fatto, inteso come dato fenomenico, indipendentemente dalla qualificazione dello stesso come reato o come illecito amministrativo, se di natura sostanzialmente penale;



che analoga violazione sarebbe ravvisabile con riferimento all'art. 649 cod. proc. pen., che vieta di sottoporre lo stesso imputato, condannato o proscioltto con sentenza irrevocabile, a un secondo procedimento penale per il medesimo fatto, solo in caso di giudizi formalmente qualificati come penali;

che le questioni sono manifestamente inammissibili per la carente ed incerta motivazione dell'ordinanza di rimessione;

che il rimettente, infatti, oblitera del tutto la differenza tra la tutela del divieto di bis in idem nell'ambito della CEDU e nell'ambito dell'Unione europea, tanto da considerare l'art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU come «norma comunitaria» e ritenere che la citata disposizione convenzionale vieterebbe «la legiferazione di norme interne in contrasto con l'ordinamento comunitario»;

che tale confusione è tanto più rilevante in quanto la disciplina di cui alla legge n. 898 del 1986 è attuativa di una specifica normativa comunitaria;

che, in particolare, il regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, prevedeva l'obbligo per gli Stati membri di adottare un sistema di comunicazioni delle irregolarità e delle frodi perpetrate ai danni dei citati fondi europei di finanziamento della politica agricola comune;

che, successivamente, l'art. 58 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, prevede tra l'altro l'obbligo per gli Stati membri dell'Unione di prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in relazione alle frodi compiute in violazione delle suddette normative;

che l'ordinanza di rimessione trascura di esaminare i principi di diritto dell'Unione europea applicabili al caso di specie, i quali, peraltro, non sono del tutto coincidenti con quelli sviluppati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in riferimento al richiamato art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU;

che, quindi, il rimettente omette passaggi motivazionali indispensabili per un'adeguata prospettazione delle questioni di legittimità costituzionale;

che, anche in riferimento alla tutela convenzionale citata dal rimettente, egli omette qualsiasi motivazione sui presupposti individuati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo per riconoscere natura sostanzialmente penale alla sanzione amministrativa prevista dal censurato art. 3 della legge n. 898 del 1986, ai fini dell'applicabilità del divieto convenzionale di bis in idem, come tutelato dall'art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU;

che a questo proposito risulta insufficiente la stessa descrizione della fattispecie in esame, non essendo chiaro se si tratti di frodi per il conseguimento di erogazioni dal fondo europeo agricolo di garanzia o dal fondo europeo agricolo di sviluppo rurale, per i quali sono previste dal medesimo art. 3 della legge n. 898 del 1986 diverse entità e modalità di commisurazione della sanzione amministrativa;


che, considerata la differenza tra le due ipotesi, sarebbe stato necessario motivare adeguatamente in ordine alla ritenuta natura sostanzialmente penale di ciascuno dei due illeciti amministrativi, separatamente previsti per le frodi ai due fondi citati;

che, infine, il rimettente non prende in alcuna considerazione la circostanza che il procedimento penale riguarda la persona fisica, mentre il procedimento civile di opposizione alla sanzione amministrativa riguarda la società di cui la persona fisica è legale rappresentante;

che, in base alla giurisprudenza costituzionale (*ex multis*, ordinanza n. 373 del 2004), la motivazione carente, insufficiente e confusa dell'ordinanza di rimessione determina la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, quando i vizi siano così gravi come avviene nel caso in esame;

che i rilievi sopra esposti risultano avere valore assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni di inammissibilità delle questioni sollevate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale e dell'art. 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo), sollevate, per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione in riferimento all'art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, dal Tribunale ordinario di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, *Presidente*Marta CARTABIA, *Redattore*Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

T_180054

n. 55

Ordinanza 7 febbraio - 8 marzo 2018

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Disposizioni varie in materia di bilancio e contabilità pubblica.

- Legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 23 novembre 2015, n. 25, recante «Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 “Norme in materia di bilancio e contabilità della regione” e successive modificazioni (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118», artt. 8, 20, 21 e 24.


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,

ha pronunciato la seguente



ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, 20, 21 e 24 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 23 novembre 2015, n. 25, recante «Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 “Norme in materia di bilancio e contabilità della regione” e successive modificazioni (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notificazione il 21 gennaio 2016, ricevuto il 4 febbraio 2016, depositato in cancelleria il 26 gennaio 2016 ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2016.

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2018 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 26 gennaio 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 8, 20, 21 e 24 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 23 novembre 2015, n. 25, recante «Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 “Norme in materia di bilancio e contabilità della regione” e successive modificazioni (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118», per contrasto con gli artt. 5, 117, secondo comma, lettera e), 119, sesto comma, della Costituzione e con gli artt. 3, 11, commi 8 e 9, 63, comma 3, e 75 [recte, art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», come sostituito dall’art. 75] del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

che le disposizioni impuginate hanno, rispettivamente, sostituito gli artt. 12, 36 e 39 e aggiunto l’art. 39-*quinquies* nella legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 3 del 2009;

che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol non si è costituita in giudizio;

che in data 16 maggio 2017 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria ribadendo le proprie argomentazioni ed insistendo per la illegittimità costituzionale delle norme impuginate;


che, nelle more del presente giudizio, sono intervenute le leggi della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 24 maggio 2016, n. 4, recante «Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 “Norme in materia di bilancio e contabilità della regione” e successive modificazioni (legge regionale di contabilità)», e 15 dicembre 2015, n. 27 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2016), le quali hanno inciso in vario modo sulle citate disposizioni della legge regionale n. 3 del 2009;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, reputato che «le modifiche apportate superano i rilievi precedentemente formulati», ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 25 luglio 2017, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 16 giugno 2017.

Considerato che con riguardo alle questioni proposte vi è stata rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (*ex plurimis*, ordinanze n. 100 del 2017, n. 137 e n. 27 del 2016).

Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, *Presidente*

Giancarlo CORAGGIO, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

T_180055

N. 56

Sentenza 23 gennaio - 9 marzo 2018

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ricerca scientifica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Costituzione dei nuovi organi da parte di Regioni e Province autonome entro sei mesi dalle leggi regionali di riordino - Esercizio del potere sostitutivo statale demandato al Ministro della salute in caso di inerzia.

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», art. 1, comma 580.


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», promosso dalla Regione Campania con ricorso notificato il 27 febbraio - 4 marzo 2015, depositato in cancelleria il 4 marzo 2015 ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2015.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2018 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Campania e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 27 febbraio 2015 e depositato il successivo 4 marzo (reg. ric. n. 32 del 2015), la Regione Campania ha promosso, tra le altre, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», in riferimento agli artt. 5, 118 e 120 della Costituzione.

La ricorrente premette che il precedente comma 579 del medesimo articolo prevede che le Regioni e le Province autonome provvedano alla costituzione dei nuovi organi degli Istituti zooprofilattici sperimentali (d'ora in avanti: Istituti) entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di riordino degli stessi, adottate in applicazione dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183).

Il denunciato comma 580 stabilisce poi che, in caso di mancato rispetto del termine indicato, il Ministro della salute provveda alla nomina di un commissario.

La Regione Campania ritiene che la sostituzione del Ministro della salute alle diverse amministrazioni titolari del potere di nomina dei nuovi organi leda il principio di leale collaborazione sancito dagli artt. 5 e 120 Cost.

Il ricorso al potere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, Cost., rappresenterebbe, difatti, uno «strumento eccezionale di intervento che presuppone una voluta inerzia degli enti titolari dei poteri non attuati».

Sarebbero, pertanto, violati gli artt. 118 e 120 Cost., in base ai quali la coesistenza di vari livelli di governo sul territorio comporta la necessità di individuare forme di collaborazione e di concertazione, al fine di evitare l'insorgenza di conflitti sul piano amministrativo.

Nel vigente ordinamento, difatti, la Regione inadempiente non perderebbe la competenza a disciplinare la materia di propria spettanza, né prima, ancorché il termine per provvedere sia scaduto, né dopo l'effettivo esercizio del potere sostitutivo. Detto esercizio è volto a favorire l'applicazione della legge da parte del soggetto ordinariamente competente e, pertanto, gli atti emanati nell'esercizio di detto potere assumono necessariamente un carattere cedevole.


2.- Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la non fondatezza del ricorso.

In particolare, per quanto riguarda l'art. 1, comma 580, della legge in esame, il Presidente del Consiglio dei ministri rappresenta che la norma è stata condivisa tra Stato e Regioni nel Patto della salute 2014-2016 (art. 18) sul quale è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 10 luglio 2014.

Peraltro, il d.lgs. n. 106 del 2012, agli artt. da 9 a 16, ha previsto il riordino degli Istituti, apportando modifiche prevalentemente di natura ordinamentale, concernenti gli organi istituzionali, e individuando, all'art. 10, comma 1, i principi fondamentali della materia. In attuazione di tali prescrizioni, le Regioni provvedono a un riordino degli Istituti finalizzato a conformarne l'assetto e il funzionamento a criteri di maggiore efficienza gestionale, di semplificazione e di snellimento.

L'art. 12 del d.lgs. n. 106 del 2012 dispone, inoltre, che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di adeguamento alla normativa statale di riordino, gli organi preposti provvedono alla revisione dello statuto dell'ente e del regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e relative dotazioni organiche.

Il successivo art. 16, infine, prevede l'abrogazione, una volta emanati i citati provvedimenti di riorganizzazione (statuti e regolamenti), delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante «Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»,



incompatibili con la disciplina dettata dal d.lgs. n. 106 del 2012. Tra dette disposizioni ricadono quelle concernenti gli organi istituzionali degli Istituti, dei quali la nuova normativa modifica requisiti, modalità di nomina, composizione e durata in carica.

Pertanto, fino all'adozione delle disposizioni recanti la disciplina di attuazione, ivi comprese quelle riferibili al funzionamento e all'organizzazione degli organi istituzionali, resta in vigore la pregressa normativa di cui al d.lgs. n. 270 del 1993. Ne conseguirebbe la preclusione della possibilità di procedere alla costituzione dei nuovi organi dell'Istituto ai sensi del d.lgs. n. 106 del 2012, nonché il protrarsi della permanenza in carica degli organi operanti alla data di entrata in vigore del decreto di riorganizzazione, fino all'insediamento dei nuovi organi istituzionali, secondo quanto dispone l'art. 15 del d.lgs. n. 106 del 2012.

La *ratio* della disposizione da ultimo citata sarebbe quella di garantire la continuità del funzionamento degli Istituti in questione, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi delle nuove norme di riordino.

In ragione di quanto detto, la legge n. 190 del 2014 all'art. 1, commi da 576 a 581, avrebbe recepito quanto previsto dall'art. 18 del Patto per la salute per il triennio 2014-2016 («Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016», sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 10 luglio 2014), il quale, al fine di garantire l'effettiva e completa attuazione della riforma del 2012 su tutto il territorio nazionale, ha previsto l'attribuzione al Ministro della salute del potere di nomina di un commissario, in sostituzione dell'organo di amministrazione e gestione dell'ente, nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, a emanare le leggi regionali di adeguamento alla normativa statale di riorganizzazione.

Al fine di non precludere l'esercizio delle competenze regionali, l'operatività dell'organo di nomina ministeriale è limitata al periodo di inattività delle Regioni, dal momento che, in base «all'art. 1, comma 577 [recte: 578]», della legge n. 190 del 2014, il commissario svolge le funzioni di amministrazione e gestione dell'ente esclusivamente nelle more dell'emanazione dei predetti provvedimenti regionali.

Nel perseguimento delle medesime finalità, connesse all'esigenza di assicurare l'effettiva attuazione della normativa di riordino, i commi 579 e 580 del citato art. 1 disciplinano l'ipotesi in cui le Regioni, emanate le disposizioni di adeguamento, non portino a compimento i procedimenti di costituzione dei nuovi organi istituzionali.

In tali casi, decorso inutilmente il termine di sei mesi dall'entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione, il Ministro della salute può procedere, in relazione all'Istituto coinvolto, alla nomina di un commissario, investito della titolarità dell'organo vacante limitatamente al periodo di vacanza.

Le disposizioni richiamate, pertanto, rientrerebbero nella competenza legislativa dello Stato in merito all'istituzione di una gestione commissariale che, in caso di inerzia regionale, garantisca l'effettivo passaggio al riassetto istituzionale e consenta il superamento delle criticità connesse alla possibilità di una proroga indeterminata per gli organi attualmente in carica.


Il Presidente del Consiglio dei ministri ha quindi concluso per la non fondatezza della questione promossa.

Considerato in diritto

1.- La Regione Campania ha promosso, tra le altre, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», in riferimento agli artt. 5, 118 e 120 della Costituzione.

Secondo la ricorrente, la disposizione impugnata, la quale prevede che, in caso di mancato rispetto del termine di sei mesi stabilito per la costituzione dei nuovi organi degli Istituti zooprofilattici sperimentali (d'ora in avanti: Istituti), il Ministro della salute provvede alla nomina di un commissario, violerebbe il principio di leale collaborazione sancito dagli artt. 5, 118 e 120 Cost., in quanto «la coesistenza di vari livelli di governo sul territorio comporta la necessità di individuare forme di collaborazione e di concertazione, al fine di evitare l'insorgenza di conflitti sul piano amministrativo».

L'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato dovrebbe compiersi secondo procedure che garantiscano i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione in quanto «rivolto a favorire l'applicazione della legge da parte del soggetto ordinariamente competente»: donde, peraltro, il carattere cedevole degli atti sostitutivi.



2.- Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, il quale ha concluso per la non fondatezza del ricorso.

Secondo la difesa statale, la norma impugnata avrebbe recepito l'art. 18 del Patto per la salute 2014-2016 («Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016», sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 10 luglio 2014).

Al fine di soddisfare l'esigenza di assicurare l'effettiva attuazione della normativa di riordino, i commi 579 e 580 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 disciplinerebbero l'ipotesi in cui le Regioni, emanate le previste disposizioni di adeguamento, non portino a compimento i procedimenti di costituzione dei nuovi organi istituzionali.

In tali casi, decorso inutilmente il termine di sei mesi dall'entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione, il Ministro della salute può procedere, in relazione all'Istituto coinvolto, alla nomina di un commissario, investito della titolarità dell'organo limitatamente al periodo di vacanza.

Le disposizioni richiamate, per quanto esposto, rientrerebbero nella competenza legislativa dello Stato in merito all'istituzione di una gestione commissariale che, in caso di inerzia regionale, garantisca l'effettivo passaggio al riassetto istituzionale e consenta il superamento delle criticità connesse alla possibilità di una proroga indeterminata per gli organi attualmente in carica.

3.- Riservata a separate pronunce la decisione sulle altre disposizioni contenute nella legge n. 190 del 2014, viene qui in esame la questione di legittimità costituzionale relativa al citato art.1, comma 580.

3.1.- La questione non è fondata.

Il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183), ha, per quanto di particolare interesse in questa sede, provveduto alla riorganizzazione degli Istituti zooprofilattici sperimentali.

Obiettivo principale dell'intervento è la semplificazione e lo snellimento dell'organizzazione di tali enti al fine di assicurare una maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell'attività degli stessi, nonché un contenimento della spesa pubblica (art. 10).

In particolare, il riassetto è stato compiuto prevedendo: *a)* la riorganizzazione degli Istituti, fermo restando il riconosciuto valore strategico, sia attraverso una riduzione dei componenti degli organi, sia attraverso una razionalizzazione e ottimizzazione, demandata alla competenza regionale, dei centri di costo, delle strutture e degli uffici di livello dirigenziale generale; *b)* l'individuazione di una specifica professionalità dei componenti del consiglio di amministrazione e del direttore generale, con la previsione per quest'ultimo della disciplina del relativo rapporto di lavoro; *c)* l'esplicita previsione di forme di vigilanza e controllo da parte del Ministero della salute e delle Regioni e Province autonome; *d)* l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un Comitato di supporto strategico presso il Ministero della salute con il fine di garantire il potenziamento dell'azione degli Istituti attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.


Venendo a quanto di specifico interesse, con l'art. 11 si è coerentemente proceduto a una riduzione dei componenti degli organi degli Istituti e alla specifica indicazione della professionalità del direttore generale e dei componenti del consiglio di amministrazione.

Al fine di dare continuità all'esercizio delle funzioni degli organi ma, al contempo, garantire la sostituzione di essi secondo i nuovi criteri, l'art. 15 del d.lgs. n. 106 del 2012 dispone che gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del decreto siano prorogati sino all'insediamento dei nuovi.

Pertanto, in caso di mancata sostituzione degli organi, è previsto l'esercizio di un potere sostitutivo statale con le modalità di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e dell'art. 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

3.2.- In questo quadro si colloca la disposizione oggetto del giudizio, in base alla quale, decorso il termine di sei mesi dall'adozione delle leggi regionali attuative del riordino, la mancata costituzione dei nuovi organi consente al Ministro della salute di provvedere alla nomina del commissario dell'Istituto, che svolge le funzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale, previste dall'art. 11, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 106 del 2012.

Secondo la ricorrente, la disposizione sarebbe lesiva del principio di leale collaborazione, come sancito dagli artt. 5, 118 e 120 Cost., in quanto non prevede adeguate forme di coinvolgimento della Regione interessata, tali da consentirle di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento e di interloquire nello stesso procedimento.



Questa Corte, anche successivamente alla modificazione del Titolo V della Costituzione a opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ha ricondotto la disciplina degli Istituti zooprofilattici sperimentali alle materie di potestà legislativa concorrente relative alla «tutela della salute» e alla «ricerca scientifica» affermando che essi «vengono ad operare non solo nel campo della tutela dell'igiene e sanità, ma anche della ricerca sperimentale scientifica» (sentenza n. 122 del 2011).

Con riguardo all'esercizio del potere sostitutivo statale nell'ambito delle suddette materie, si è già ripetutamente affermato che l'art. 8 della legge n. 131 del 2003 non deve necessariamente applicarsi a ogni ipotesi di potere sostitutivo previsto dalla legge ove quest'ultima ne disciplini espressamente in maniera diversa l'esercizio (sentenze n. 254 del 2009 e n. 240 del 2004). Il modello procedurale indicato nell'art. 8 della legge n. 131 del 2003 non esaurisce, difatti, le possibilità di esercizio di poteri sostitutivi e lascia impregiudicata la possibilità che il legislatore, con normativa di settore, disciplini altri tipi di intervento sostitutivo (sentenze n. 250 e n. 249 del 2009 e n. 43 del 2004).

In questo ambito si colloca la disposizione impugnata, che regola, con normativa di settore, i poteri sostitutivi, in sede di prima applicazione delle leggi regionali di riordino, in caso di inerzia nella nomina dei nuovi organi degli Istituti nell'ambito della loro riorganizzazione.

Anche in tali casi, secondo il costante orientamento di questa Corte, il legislatore statale è tenuto a rispettare i principi desumibili dall'art. 120 Cost., al quale l'art. 8 della legge n. 131 del 2003 ha inteso dare attuazione, pur rimanendo libero di articularli in forme diverse. In particolare, come da ultimo affermato nella sentenza n. 171 del 2015, i poteri sostitutivi: *a)* devono essere previsti e disciplinati dalla legge, che ne deve definire i presupposti sostanziali e procedurali, in ossequio al principio di legalità; *b)* devono essere attivati solo in caso di accertata inerzia della Regione o dell'ente locale sostituito; *c)* devono riguardare solo atti o attività privi di discrezionalità nell'an, la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo; *d)* devono essere affidati a organi di Governo; *e)* devono rispettare il principio di leale collaborazione all'interno di un procedimento nel quale l'ente sostituito possa far valere le proprie ragioni; *f)* devono conformarsi al principio di sussidiarietà (sentenza n. 171 del 2015, che richiama le sentenze n. 227, n. 173, n. 172 e n. 43 del 2004).

La disposizione impugnata, letta congiuntamente all'art. 15 del d.lgs. n. 106 del 2012, risulta rispettosa dei detti principi.

Il menzionato art. 15 richiama, difatti, espressamente l'applicazione dell'art. 8 della legge n. 131 del 2003 in caso di mancata costituzione degli organi in questione. La disciplina impugnata opera poi in un rapporto di specialità rispetto all'art. 15, in quanto demanda il potere sostitutivo al Ministro della salute in sede di prima applicazione delle leggi regionali di riordino. Peraltro, in sostanza, - anche a prescindere dal fatto che il contenuto della disposizione impugnata è stato condiviso tra Stato e Regioni nel Patto per la salute 2014-2016 (art. 18), sul quale è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni - essa rimane pur sempre rispettosa delle istanze partecipative delle Regioni.


Occorre sottolineare in proposito come il potere sostitutivo attribuito al Ministro della salute faccia seguito a un ritardo già biennale rispetto all'attuazione della riforma degli Istituti e, per di più, a seguito di apposita sollecitazione in Conferenza.

Esso si colloca a un livello di ingerenza essenziale e del tutto proporzionato al presupposto e alla misura con cui tale potere può essere esercitato, cioè all'esistenza di un ritardo ragguardevole (sei mesi) nell'applicazione di una riforma già conclusa - che, in quanto tale, dovrebbe comportare un'attuazione quasi automatica nella determinazione dei nuovi organi di gestione - e alla limitazione del potere sostitutivo al periodo intercorrente tra la sua attivazione e il subentro della Regione nel nuovo ordinamento dalla stessa definito.

Si tratta, a ben vedere, di una modalità normativa adeguata al prioritario obiettivo di assicurare l'avvio del nuovo regime, evitando che il ritardo della Regione possa perpetuare il precedente o - addirittura - creare una fase di stallo operativo.

In tal modo non vengono a essere conculcate le prerogative regionali, che saranno automaticamente riassunte dopo la doverosa attuazione del nuovo regime. E - quanto alla fase concertativa - è evidente che l'arco temporale di un semestre per adempimenti meramente esecutivi del nuovo ordinamento regionale già definito risulta assolutamente congruo per assicurare, come richiesto dalla ricorrente, un previo adeguato e collaborativo contraddittorio, «rivolto a favorire l'applicazione della legge da parte del soggetto ordinariamente competente», tra il Ministero e la Regione, al fine di prevenire l'esito sostitutivo. Ciò anche alla luce del fatto che il tempestivo e corretto funzionamento degli Istituti riguarda l'erogazione di prestazioni sanitarie indefettibili.

In definitiva, l'esercizio del potere sostitutivo statale - demandato dalla norma impugnata al Ministro della salute in sede di prima applicazione delle leggi regionali di riordino nel caso di inerzia della Regione nella costituzione dei nuovi organi degli Istituti zooprofilattici sperimentali - non appare in contrasto con i parametri evocati dalla ricorrente, donde la non fondatezza della questione promossa.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», promossa, in riferimento agli artt. 5, 118 e 120 della Costituzione, dalla Regione Campania, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, *Presidente*

Aldo CAROSI, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

T_180056



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 11

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 febbraio 2018
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti - Istituzione della Residenza sanitaria assistenziale (RSA) ad alta, media e bassa intensità assistenziale - Tipologia di utenza - Finanziamento delle prestazioni erogate dalla RSA a bassa intensità assistenziale - Gestione diretta.

- Legge della Regione Puglia 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale), artt. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 6; 4, commi 1 e 2; e 7.

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 97163520584), in persona del Presidente p.t., *ex lege* rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587) presso i cui uffici domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12; fax 06/96514000; PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Nei confronti della Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53, recante «Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale», pubblicata sul BUR n. 139 del 12 dicembre 2017.

La legge della Regione Puglia 12 dicembre 2017, n. 53, recante «Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale», presenta profili d'illegittimità costituzionale, in relazione ai quali si formula il presente ricorso ex art. 127 Cost., rilevando quanto segue.


La legge regionale in esame, al fine di semplificare e rendere agevole l'accesso di persone non autosufficienti alle strutture residenziali extraospedaliere e poter fruire di prestazioni socio-sanitarie, assistenziali, socio-riabilitative e tutelari, istituisce un'unica tipologia di struttura non ospedaliera, denominata Residenza sanitaria assistenziale (RSA), per soggetti non autosufficienti, per i quali siano venute meno le potenzialità di recupero delle funzioni residue e di aggravamento del danno.

Tuttavia la legge in esame presenta i seguenti aspetti d'incostituzionalità.

1) L'art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 6, classifica le prestazioni erogate dalla Residenza sanitaria assistenziale (RSA) secondo vari livelli di intensità e tipologia di utenza, ponendo i relativi oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale senza tuttavia specificare le tariffe e le quote di compartecipazione per le varie prestazioni.

Tale classificazione non è conforme a quanto disposto in materia di assistenza socio-sanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502». In particolare la classificazione regionale contrasta con l'art. 30 di tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, riguardante l'«Assistenza socio sanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti», che, al comma 2, prevede che i «trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti», individuati al comma 1, lett. a) dello stesso articolo, sono totalmente a carico del Servizio sanitario nazionale, mentre quelli di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi gli interventi di sollievo per chi assicura le cure a persone non autosufficienti, di cui al comma 1, lett. b), sono sostenuti dal Servizio sanitario nazionale nel limite del 50 per cento della tariffa giornaliera.

Le disposizioni regionali sopra menzionate, invece, nell'elencare i servizi erogati dalle RSA, li differenziano distinguendoli in trattamenti di alta, media e bassa intensità assistenziale, e li pongono tutti a carico del Servizio Sanitario Nazionale senza specificare le tariffe e le quote di compartecipazione per i vari tipi di prestazione. Così disponendo le norme in esame configurano fattispecie che non sono in alcun modo riconducibili alla classificazione stabilita a livello statale dal menzionato art. 30 del dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.



Pertanto, poiché che le prestazioni elencate dalla regione non coincidono con quelle indicate dalla norma statale, non è dato individuare quali fra i trattamenti contemplati dalla legge regionale in esame siano sussumibili tra quelli estensivi di cura e recupero funzionale, di cui all'art. 30, comma 1, lett. *a*), del dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (i cui costi sono a totale carico del SSN), e quali rientrino invece tra i trattamenti di cui alla lett. *b*) dell'art. 30 del citato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (i cui costi sono solo parzialmente a carico del SSN).

Tanto rappresentato, le disposizioni regionali in oggetto — anche in considerazione dell'ambiguità della loro formulazione — laddove pongono a carico del Servizio sanitario prestazioni non previste dall'art. 30 del menzionato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, riguardante i «nuovi LEA», violano il principio del contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio generale di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Esse violano altresì l'intesa raggiunta in tale materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome nella seduta del 7 settembre 2016, propedeutica all'adozione del menzionato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e ledono, quindi, il principio di leale collaborazione di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, peraltro in una materia di competenza esclusiva statale, quale quella della determinazione dei livelli essenziali di assistenza (art. 117, comma 2, lett. *m*).

La Corte costituzionale ha in varie occasioni e in casi analoghi identificato l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni come lo strumento idoneo a comporre il concorso di competenze statali e regionali e a realizzare la leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie qualora siano coinvolti interessi che non siano esclusivamente e individualmente imputabili al singolo ente autonomo (*ex plurimis*, sentenze n. 88 del 2014, n. 297 e n. 163 del 2012).

2) Inoltre dal combinato disposto dei precetti contenuti nel comma 4 e nel comma 6 dell'art. 3, emerge che le prestazioni erogate da strutture aventi natura socio-assistenziale, quali le RSA «a bassa intensità assistenziale», sono poste a carico del Servizio Sanitario Nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera.

Tale previsione, che stabilisce il finanziamento di prestazioni di natura sociale con risorse del Fondo sanitario, contrasta con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. Infatti le RSA «a bassa intensità assistenziale» sono configurate dalla legge in esame come strutture protette per anziani, di natura prevalentemente socio-assistenziale; esse, in quanto tali, esulano dal Servizio sanitario nazionale, erogando prestazioni di assistenza tutelare e di supporto alle attività della vita quotidiana non incluse nei Livelli essenziali di assistenza. I trattamenti del genere appena illustrato, vale a dire quelli socio-assistenziali a persone anziane con lievi non autosufficienze, sebbene rientranti nelle competenze del sistema integrato di interventi e servizi sociali sono infatti erogabili a totale carico degli assistiti e/o dei Comuni.


Anche sotto tale profilo la previsione in oggetto laddove pone a carico del Servizio sanitario prestazioni non previste dall'art. 30 del menzionato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, riguardante i «nuovi LEA», viola il principio del contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio generale di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Essa viola altresì l'intesa raggiunta in tale materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome nella seduta del 7 settembre 2016, propedeutica all'adozione del menzionato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e ledono, quindi, il principio di leale collaborazione di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, peraltro in una materia di competenza esclusiva statale, quale quella della determinazione dei livelli essenziali di assistenza (art. 117, comma 2, lett. *m*).

La Corte costituzionale, come già detto, ha in varie occasioni e in casi analoghi identificato l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni come lo strumento idoneo a comporre il concorso di competenze statali e regionali e a realizzare la leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie qualora siano coinvolti interessi che non siano esclusivamente e individualmente imputabili al singolo ente autonomo (*ex plurimis*, sentenze n. 88 del 2014, n. 297 e n. 163 del 2012).

3) L'art. 4, al comma 1, prevede che «Per i nuovi posti letto da attivare nelle RSA ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016/2018 della Regione Puglia) o di ulteriori incrementi successivi di posti letto, si procederà tramite la sperimentazione, per un periodo massimo di tre anni, della gestione diretta della quota sanitaria da parte dell'assistito, al fine di garantire al massimo il principio della libera scelta» — e, al comma 2, prevede che «La Giunta regionale, tramite specifico regolamento, definisce le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1, nel rispetto delle procedure relative alla realizzazione, all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento previste dalla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)».

L'art. 7 prevede inoltre che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale adotti uno specifico regolamento, che preveda, tra l'altro, alla lettera *f*), le modalità attuative di quanto previsto dall'art. 4.

Le norme regionali in esame, al fine di incrementare il numero di posti letto delle RSA, prevedono, seppure in via sperimentale, la gestione diretta della quota sanitaria da parte dell'assistito, demandando ad un regolamento le modalità di attuazione di detta sperimentazione triennale. In particolare tali disposizioni, formulate in maniera poco chiara, sem-



brano prevedere la corresponsione da parte del Servizio sanitario regionale di un contributo economico (al cittadino) sostitutivo della prestazione che il Servizio stesso è tenuto a fornire direttamente o tramite soggetti accreditati. Esse affidano inoltre ad un regolamento la definizione di Giunta le procedure attuative di detta sperimentazione triennale.

Tali norme, configurando un nuovo sistema di assistenza sanitaria, non previsto dalla normativa statale (e in particolare dagli articoli ricompresi nel Titolo II del decreto legislativo n. 502 del 1992), da disciplinare con regolamento, rischiano di incidere sulla qualità dell'assistenza sanitaria ponendosi in tal modo in contrasto con la previsione contenuta nell'art. 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 502 del 1992, secondo il quale il Servizio sanitario nazionale assicura i livelli essenziali e uniformi di assistenza nel rispetto, tra l'altro, del principio della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. Ne consegue la violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. *m*), Cost., in quanto la disciplina del nuovo sistema di cure che la Regione demanda all'adozione di un regolamento rischia di incidere su diritti riconducibili ai livelli essenziali di assistenza da garantire uniformemente sul territorio nazionale.

Inoltre, anche a voler ritenere che la disciplina del nuovo sistema di assistenza sanitaria delineato dalle norme in esame rientri nella competenza spettante alla regione in materia di «organizzazione sanitaria», le relative procedure dovrebbero essere definite con legge regionale, invece che con regolamento, al fine di non sottrarre una normativa riguardante la qualità dell'assistenza sanitaria al sindacato di costituzionalità previsto dall'art. 127, Cost. Le norme regionali in esame violano pertanto anche l'art. 97 della Costituzione che riserva alla legge l'organizzazione degli uffici e dei servizi pubblici in modo che sia assicurato il buon andamento dell'amministrazione.

Le disposizioni regionali in esame violano inoltre il combinato disposto dei precetti contenuti nell'art. 117, sesto comma, Cost., che attribuisce alle regioni un potere regolamentare generale (con l'esclusione delle materie di legislazione esclusiva statale) e nell'art. 3, secondo comma, delle «Disposizioni della legge in generale», secondo il quale il potere regolamentare delle autorità diverse dal Governo è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari.

Per i motivi esposti le norme regionali sopra indicate vengono impugnate dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

P.Q.M.

Si conclude pertanto affinché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale nei sensi sopra esposti della legge della Regione Puglia 12 dicembre 2017, n. 53, recante «Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale».

Roma, 9 febbraio 2018

L'Avvocato dello Stato: DE GIOVANNI

18C00051


N. 12

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 febbraio 2018
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Sanità pubblica - Norme della Regione Lombardia - Disciplina dei rapporti tra la Regione e le università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca - Strutture della formazione specialistica - Partecipazione dei medici in formazione specialistica alle attività assistenziali - Sperimentazione della nuova disciplina.

– Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 33 (“Evoluzione del Sistema Socio-Sanitario Lombardo: modifiche al titolo III “Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca” della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”, artt. 1, comma 1, lett. *b*), nella parte in cui sostituisce gli artt. 33 e 34 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e 2.

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (C.F. 97163520584), *ex lege* rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, fax 06-96514000, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it



Nei confronti della Regione Lombardia, in persona del presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, con sede in Milano, per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 33, pubblicata nel BUR n. 50 del 15 dicembre 2017, recante «Evoluzione del Sistema Socio-sanitario Lombardo: modifiche al Titolo III «Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca» della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)».

La legge della regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 33, pubblicata nel BUR n. 50 del 15 dicembre 2017, recante «Evoluzione del Sistema Sociosanitario Lombardo: modifiche al Titolo III «Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca» della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)», presenta profili di illegittimità costituzionale, in relazione ai quali si formula il presente ricorso ex art. 127 Cost., rilevando quanto segue.

La legge della Regione Lombardia del 12 dicembre 2017, n. 33, recante «Evoluzione del Sistema Socio-Sanitario Lombardo: modifiche al Titolo III “Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca” della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)» presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.


1) L'art. 1, comma 1, lett. b), nella parte in cui sostituisce l'art. 33 della l.r. n. 33 del 2009, che disciplina le strutture della formazione specialistica dei medici, prevede, al comma 3 del nuovo art. 33, che «qualora particolari esigenze formative connesse a specialità diverse da quella oggetto della scuola non possono essere soddisfatte nell'ambito delle strutture di sede e delle strutture collegate della rete formativa della stessa scuola, è consentito coinvolgere ulteriori strutture di supporto, purché in coerenza con il modello di rete di cui al presente Titolo».

Tale disposizione regionale nella parte in cui prevede, con formulazione generica e poco chiara, che le strutture universitarie formative, al fine di soddisfare esigenze formative specialistiche dell'area sanitaria non connesse a quelle della struttura di sede, possano avvalersi di non meglio identificate «ulteriori strutture di supporto», contrasta con quanto previsto dal Decreto interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017, recante «gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria». Detto decreto, nel dare attuazione all'art. 20, comma 3-*bis* del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, riguardante la formazione dei medici, prevede, nell'Allegato 1, che «Nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l'Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private, dette “strutture complementari”, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni. [...] In ogni caso dette strutture, ai pari delle strutture di sede e delle strutture collegate, devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale».

Considerato il disposto della descritta norma statale, la disposizione regionale in esame, omettendo di prevedere per la formazione specialistica in oggetto la stipula delle specifiche convenzioni con strutture di supporto pubbliche o private, dette “strutture complementari”, obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario regionale, non garantisce lo standard formativo richiesto dalla menzionata norma statale per l'area sanitaria, contrastando in tal modo con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute, in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

2) L'art. 1, comma 1, lett. b), nel sostituire l'art. 34 della l.r. n. 33 del 2009, detta disposizioni in merito alle attività assistenziali effettuabili dal medico in formazione specialistica che non sono in linea con la normativa nazionale di riferimento. In particolare il comma 2 del nuovo art. 34 prevede che «le attività assistenziali svolte dal medico in Formazione specialistica sono individuate e tracciate in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale»; la stessa norma individua inoltre diversi livelli di autonomia dello specializzando, attribuendogli, alla lett. c), la facoltà di svolgere «attività autonoma» che consiste nello svolgere «autonomamente specifici compiti che gli sono stati affidati, fermo restando che il *tutor* deve essere sempre disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento».

La norma regionale in esame, che consente al medico in formazione specialistica di svolgere la propria attività autonomamente, limitando l'intervento del *tutor* ad una eventuale consultazione o ad un tempestivo intervento, contrasta con il decreto legislativo n. 368 del 1999, riguardante la formazione specifica in medicina, che, all'art. 38, comma 3, stabilisce che «la formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal *tutor*, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale del ruolo».



La disposizione regionale in esame, pertanto, nel prevedere che il medico in formazione specialistica possa svolgere un'attività autonoma senza essere vincolato alle direttive ricevute dal *tutor*, per un verso non garantisce lo standard formativo richiesto dalla menzionata norma statale e, per altro verso, rischia di incidere sulla qualità dell'assistenza sanitaria, ponendosi in tal modo in contrasto anche con la previsione contenuta nell'art. I, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, secondo il quale il Servizio sanitario nazionale assicura i livelli essenziali e uniformi di assistenza nel rispetto, tra l'altro, del principio della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. Essa contrasta pertanto con principi fondamentali della legislazione statale in materia di «professioni» e di «tutela della salute» e viola l'art. 117, terzo comma, Cost.

Anche la Corte Costituzionale (*cf.* per tutte la sent. n. 126/2014: Pre. Silvestri, rel. Amato) ha ritenuto che la formazione dei medici specializzandi possa essere ricondotta a materie diverse, ossia quella della «professioni», ovvero della «tutela della salute», in ragione della stretta inerenza che la stessa presenta con la formazione del medico specializzando, dalla quale dipendono tanto l'esercizio della professione medica specialistica, quanto la qualità delle prestazioni rese all'utenza. Così ha nitidamente argomentato la sentenza: «... in questo caso è possibile ravvisare una “concorrenza di competenze”, in quanto la disposizione in esame si presta ad incidere contestualmente su una pluralità di materie (“ordinamento civile”, “professioni”, “tutela della salute”). ... In tale circostanza, l'individuazione dell'ambito materiale a cui ricondurre la disposizione impugnata è operata da questa Corte alla luce del criterio che valorizza «l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre» (sentenza n. 50 del 2005)... Il criterio porta sicuramente ad escludere che la norma in esame sia riconducibile alla materia dell'“ordinamento civile”, come invece ritiene il ricorrente, in quanto le clausole contrattuali previste dalla disposizione impugnata non modificano lo schema tipo di contratto disciplinato dallo Stato, ma si limitano ad adattarlo all'eventualità, contemplata dalla stessa normativa statale, che la Regione finanzia contratti aggiuntivi ... D'altra parte, questa Corte ha escluso «che ogni disciplina, la quale tenda a regolare e vincolare l'opera dei sanitari, [...], rientri per ciò stesso nell'area dell'“ordinamento civile”, riservata al legislatore statale» (così la sentenza n. 282 del 2002)... Al contrario, in forza del suindicato criterio, la disposizione in esame dovrebbe essere ascritta, in prevalenza, a materie diverse e segnatamente a quella delle «professioni», ovvero della «tutela della salute», in ragione della stretta inerenza che essa presenta con la formazione del medico specializzando, dalla quale dipendono tanto l'esercizio della professione medica specialistica, quanto la qualità delle prestazioni rese all'utenza; ed invero, entrambi questi aspetti sono condizionati, sotto molteplici profili, dalla preparazione dei sanitari in formazione.»

3) L'art. 2 della legge in esame prevede che «la disciplina dettata dagli articoli 29, 31, 33 e 34 di cui al Titolo III della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), introdotta dalla legge in epigrafe, avviene in via sperimentale per un periodo di cinque anni, al termine del quale la Regione, in collaborazione con il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, valuta i risultati della sperimentazione. La Regione, in collaborazione con il Ministero della salute, effettua una prima verifica al termine del primo triennio di sperimentazione al fine di individuare eventuali interventi correttivi.»

La disposizione regionale in esame, nel prevedere il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca soltanto nella valutazione finale del quinquennio di sperimentazione, e non anche al termine del primo triennio di sperimentazione per la valutazione dei risultati, contrasta con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, nonché con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Entrambi i Ministeri (Ministero della salute e M.I.U.R.) sono infatti responsabili della qualità della formazione degli specializzandi.


P.Q.M.

Per i motivi sopra esposti la legge della regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 33, con riferimento alle indicate disposizioni, viene impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost., per violazione dell'art. 117, terzo comma, dell'art. 3 e dell'art. 97 della Costituzione.

Si conclude pertanto affinché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale nei sensi sopra esposti delle norme della legge della regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 33, pubblicata nel BUR n. 50 del 15 dicembre 2017, recante «Evoluzione del Sistema Socio-sanitario Lombardo: modifiche al Titolo III «Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca» della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)».

Roma, 13 febbraio 2018

L'Avvocato dello Stato: DE GIOVANNI



N. 42

Ordinanza del 4 dicembre 2017 del Tribunale di Trento sul ricorso proposto da Mohamed Ibrahim Siman contro Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Procedimento civile - Spese processuali - Compensazione delle spese tra le parti.

- Codice di procedura civile, art. 92, comma secondo, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'ar-retrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162.

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

SEZIONE CIVILE

Il giudice unico:

letti gli atti del proc. n. 2512/2017 RG, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 novembre 2017; visti l'art. 30, sesto comma, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'art. 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, nonché gli articoli 702-*bis* e 702-*ter* codice di procedura civile, pronunzia la presente ordinanza di rimessione degli atti alla eccellentissima Corte costituzionale in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, codice di procedura civile, nel testo risultante a seguito della modifica introdotta dall'art. 13, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014 n. 162.

1. La rilevanza della questione.


La rilevanza della questione risiede nel fatto che, in data odierna, questo Tribunale ordinario ha rigettato l'opposizione proposta da Mohamed Ibrahim Siman avverso il diniego al ricongiungimento familiare della madre Nuur Salad Haawo, opposto dall'Ambasciata d'Italia a Nairobi con il provvedimento prot. n. 103/2017 del 23 gennaio 2017, emesso sull'unico presupposto che la domanda non era conforme ai requisiti (testualmente, «*Your Affidavit (Dichiarazione) is not compliant with the requirements*»), nonostante il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento avesse in precedenza rilasciato il nulla osta al ricongiungimento.

L'opposizione proposta da Mohamed Ibrahim Siman avverso il diniego al ricongiungimento familiare, è stata da questo Tribunale respinta in data odierna con separata ordinanza, in quanto nonostante il cit. provvedimento prot. n. 103/2017 emesso il 23 gennaio 2017 dall'Ambasciata d'Italia a Nairobi, sia effettivamente carente di motivazione, posto che non può ritenersi tale la sola cit. espressione «*Your Affidavit (Dichiarazione) is not compliant with the requirements*»; ciò nondimeno, nel corso del procedimento sommario, la ricorrente Mohamed Ibrahim Siman non ha dimostrato l'esistenza dei due requisiti che devono concorrere per ottenere il ricongiungimento del genitore, vale a dire il requisito della vivenza a carico e quello della mancanza di altri figli nel Paese di origine (v. art. 29, primo comma, lettera *d*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 1, comma, lett. *a*), del decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160). Ebbene, poiché — come noto — in procedimenti del genere la cognizione è piena sul merito del rapporto giuridico controverso, precisamente sull'esistenza o meno del diritto al ricongiungimento familiare, il predetto acclarato difetto assoluto di motivazione del provvedimento di diniego, è rimasto privo di rilevanza giuridica e non ha impedito la reiezione del ricorso nel merito.

Rigettato dunque il ricorso con ordinanza pronunziata sempre in data odierna, questo Tribunale deve ora provvedere sulle spese del procedimento, come imposto dall'art. 702-*ter*, ultimo comma, del codice di procedura civile.

Come noto, l'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo attualmente vigente a seguito della modifica introdotta dall'art. 13, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, (applicabile in quanto il procedimento è iniziato dopo l'11 dicembre 2014, precisamente il 28 giugno 2017), è il seguente: «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».

Nella fattispecie concreta, le ragioni che indurrebbero questo Tribunale a compensare le spese giudiziali, consistono nel fatto che, pur integralmente soccombente (atteso che il diritto al ricongiungimento è risultato insussistente), la ricorrente ha potuto materialmente avere conoscenza delle ragioni che ostavano al riconoscimento del diritto, solo ed esclusivamente nell'ambito del presente procedimento, in quanto in precedenza l'autorità amministrativa, come



visto, si era limitata ad esprimere una formula di mero stile, non idonea a far comprendere alla ricorrente le ragioni del mancato riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare (testualmente, «*Your Affidavit (Dichiarazione) is not compliant with the requirements*»). Del tutto ragionevolmente, allora, la ricorrente si è indotta ad instaurare il presente procedimento, venendo a conoscenza — per la prima volta solo in questa sede — delle ragioni che avevano indotto l'autorità amministrativa al rigetto della sua domanda di ricongiungimento. Dopo esserne venuta a conoscenza, ella si troverebbe ora, all'esito del procedimento, a vedersi condannata alla refusione delle spese giudiziali, atteso che la fattispecie non rientra in alcuna delle tassative ipotesi per le quali il nuovo testo del cit. art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, ammette al compensazione. Non vi è infatti è soccombenza reciproca, poiché l'unica domanda oggetto del procedimento, vale a dire quella proposta dalla ricorrente, è stata respinta; non è ipotizzabile alcun caso di assoluta novità della questione trattata; nè viene in rilievo il caso del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti; né, infine, appare possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata di tali tassative ipotesi previste dalla norma, in modo da far rientrare la fattispecie concreta in una di loro.

Di qui la rilevanza della questione, perché se il cit. art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel suo testo attuale, è conforme alla Carta fondamentale, al Tribunale non resterà altro che condannare la ricorrente a rifondere le spese del procedimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; se invece la norma, nella sua attuale formulazione, che limita la compensazione a sole tre ipotesi tassative, non fosse conforme alla Costituzione, questo Tribunale potrebbe invece disporla.

2. La non manifesta infondatezza.


Ad avviso di questo il Tribunale, sussiste il dubbio, non manifestamente infondato, della contrarietà del cit. art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile sia all'art. 3 della Costituzione (violazione del criterio di ragionevolezza), sia all'art. 24, secondo comma, della Costituzione (che definisce inviolabile il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento), sia all'art. 111, primo comma, della Costituzione (secondo il quale il processo — compreso quello civile — deve essere giusto), sia all'art. 6, primo comma, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in base ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente), norma interposta ex art. 117, primo comma, della Costituzione.

Come noto, infatti, in ogni controversia civile la decisione sulle spese giudiziali dà luogo ad una statuizione giudiziale vera e propria che, seppure accessoria a quella principale, viene necessariamente emessa al termine di ogni giudizio contenzioso, assumendo in tal modo una rilevanza non indifferente sulla posizione delle parti in causa, con la conseguenza che non pare dubbio che anche il processo decisionale che attiene alle spese giudiziali, oltre che garantire il diritto di difesa della parti, debba anche essere sottoposto al principio del processo giusto ed equo, atteso che detto principio trova applicazione generale a tutte le vicende che attengono ad ogni processo civile, qualunque sia la situazione soggettiva dedotta in giudizio, vale a dire anche quando il diritto azionato non abbia la propria fonte diretta e neppure un addentellato nella Costituzione o nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, poiché il cit. art. 6 di quest'ultima menziona genericamente le controversie su diritti e sui doveri di carattere civile di ogni persona.

Premesso che è evidente l'intento deflattivo che ha indotto il legislatore del 2014 ad introdurre le predette tassative ipotesi di compensazione delle spese giudiziali, è tuttavia da chiedersi se tale rigidità, escludendo la compensazione in tutti gli altri casi, non dia luogo ad un processo iniquo, ingiusto, irragionevole e talora anche lesivo del diritto di difesa.

Il caso della signora Mohamed Ibrahim Siman, è emblematico: ella, dopo aver ottenuto il nulla osta al ricongiungimento con la madre dal Commissariato del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, ha impugnato innanzi a questo Tribunale il diniego immotivatamente opposto dall'Ambasciata d'Italia a Nairobi e solo nell'ambito del presente procedimento ha potuto materialmente venire a conoscenza delle effettive ragioni poste a fondamento del diniego, risultando tuttavia alla fine soccombente per mancanza dei requisiti della vivenza della madre a carico e dell'assenza di altri figli nel Paese di origine. Un procedimento che si concludesse ora con la condanna della ricorrente alla refusione delle spese giudiziali a favore della parte (il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), che, con il suo comportamento illegittimo (consistito nella mancanza di motivazione nel provvedimento di diniego), ha dato causa al procedimento stesso, risulterebbe — ad avviso di questo Tribunale — iniquo, ingiusto, irragionevole ed anche lesivo del diritto di difesa della ricorrente, perché finirebbe col premiare la parte il cui comportamento illegittimo ha costretto la ricorrente a promuovere il giudizio anche al fine di conoscere le ragioni del diniego al ricongiungimento familiare.

Ad avviso di questo Tribunale, il cit. art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, laddove prevede solo tre tassative ipotesi di compensazione, sembra peccare anche di irragionevolezza sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione, poiché non prende nella minima considerazione tutte le altre numerose ipotesi in cui la compensazione stessa appare il corollario necessario di un processo che deve concludersi in modo conforme alla giustizia sostanziale, come richiedono sia il cit. art. all'art. 111, primo comma, della Costituzione (secondo il quale il processo — compreso quello



civile — deve essere giusto), sia all'art. 6, primo comma, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in base ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente): la fattispecie concreta ne è solo uno dei molti casi che si possono presentare. Si pensi anche al caso in cui, in una controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito ex articoli 2043 del codice civile, la domanda attorea venga respinta in quanto l'unico testimone oculare al fatto, muore improvvisamente prima di essere sentito. In un caso del genere, la condanna dell'attore alla refusione delle spese giudiziali a favore del convenuto, imposta dall'attuale cit. art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, appare intrinsecamente ingiusta ed iniqua, poiché il processo si è concluso in assenza dell'accertamento della verità fattuale, senza che alcun rimprovero possa essere mosso all'attore. Ad avviso di questo Tribunale, iniqua ed ingiusta si rivela dunque la previsione — da parte del cit. art. 92, secondo comma, codice di procedura civile — delle predette sole tre tassative ipotesi nelle quali al giudice è consentita la compensazione delle spese giudiziali. Un'intuitiva esigenza di giustizia sostanziale, oltre che di ragionevolezza, sembra dunque debba imporre al legislatore di consentire al giudice di valutare caso per caso se compensare o meno le spese giudiziali, senza vincolarlo a rigidi schematismi che finiscono con l'imporgli di emettere ingiuste sentenze di condanna. Certo, la discrezionalità che - ad avviso di questo Tribunale — deve essere riconosciuta al giudice, non può senz'altro risolversi in arbitrarietà, ma l'utilizzo della — vecchia ma sempre valida — clausola generale dei «giusti motivi», sembra idonea a scongiurare un pericolo del genere.

P.Q.M.

Il giudice unico del Tribunale ordinario di Trento,

Visto l'art. 134 della Costituzione, e gli articoli 23 e ss. della legge 11 marzo 1957, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione (violazione del criterio di ragionevolezza), all'art. 24, secondo comma, della Costituzione (che definisce inviolabile il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento), all'art. 111, primo comma, della Costituzione (secondo il quale il processo — compreso quello civile — deve essere giusto), nonché all'art. 6, primo comma, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in base ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente), norma interposta ex art. 117, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile (nel testo risultante a seguito della modifica introdotta dall'art. 13, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014 n. 162), nella parte in cui consente al giudice di compensare le spese giudiziali solo nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, e non anche in altri casi, ad esempio quando sussistano altri giusti motivi.

Dispone la immediata trasmissione degli atti e della presente ordinanza, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni, alla eccellentissima Corte costituzionale e sospende il giudizio.

Manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Trento, 4 dicembre 2017

Il Giudice Unico: BEGHINI


18C00060

N. 43

Ordinanza del 14 febbraio 2018 della Corte di assise di Milano nel procedimento penale a carico di C.M.

Reati e pene - Istigazione o aiuto al suicidio - Incriminazione delle condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione - Trattamento sanzionatorio.

– Codice penale, art. 580.



LA I CORTE D'ASSISE DI MILANO

composta dagli illustrissimi signori:

dott. Ilio Mannucci Pacini, Presidente;
dott.ssa Ilaria Simi, giudice;
sig.ra Lucia Maltese, giud. pop.;
sig.ra Anna Carriero, giud. pop.;
sig.ra Daniela Pallari, giud. pop.;
sig. Mauro Vaghi, giud. pop.;
sig. Viviano Maffezzoli, giud. pop.;
sig.ra Cecilia Straziota, giud. pop.;

ha pronunciato la seguente, ordinanza nella causa penale a carico di C. M., n. a ... il ... el. dom.to c/o avv. Massimo Rossi, piazza Sant'Ambrogio, 16 - Milano, libero - presente.

Difensori: avv. Massimo Rossi, piazza Sant'Ambrogio, 16 - Milano, avv. Francesco Di Paola, via Mezzacapo, 221/c Sala Consilina;

Imputato del reato p. e p. dall'art. 580 c.p., per aver rafforzato il proposito suicidiario di A. F. (detto F.), affetto da tetraplegia e cecità a seguito di incidente stradale avvenuto il 13 giugno 2014, prospettandogli la possibilità di ottenere assistenza al suicidio presso la sede dell'associazione Dignitas, a Pfaffikon in Svizzera, e attivandosi per mettere in contatto i famigliari di A. con la Dignitas fornendo loro materiale informativo; inoltre per aver agevolato il suicidio dell'A., trasportandolo in auto presso la Dignitas in data 25 febbraio 2017 dove il suicidio si verificava il 27 febbraio 2017;

Conclusioni:

dei Pubblici Ministeri dott.ssa Tiziana Siciliano e Sara Arduini:

assoluzione perché il fatto non sussiste;

in sub. sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., per violazione degli artt. 2, 3, 13, 32 c. 2 e 117 Cost. quest'ultimo in rel. agli artt. 2, 3 e 8 CEDU.

In caso di condanna chiedono la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica perché proceda nei confronti di altri soggetti che avrebbero agevolato il suicidio di F. A.;

dei difensori avv.ti Massimo Rossi e Francesco Di Paola:

assoluzione perché il fatto non sussiste;

in sub. sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p.;

in sub. concedere le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 1 e 62 bis c.p. con condanna a una pena adeguata al caso concreto.

La Corte d'assise di Milano, all'esito dell'odierna camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ordinanza.

La Corte ritiene di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito suicidiario, ritenendo tale incriminazione in contrasto e violazione dei principi sanciti agli artt. 3, 13, II comma, 25, II comma, 27, III comma della Costituzione, che individuano la ragionevolezza della sanzione penale in funzione dell'offensività della condotta accertata. Infatti, deve ritenersi che in forza dei principi costituzionali dettati agli artt. 2, 13, I comma della Costituzione ed all'art. 117 della Costituzione con riferimento agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, all'individuo sia riconosciuta la libertà di decidere quando e come morire e che di conseguenza solo le azioni che pregiudichino la libertà della sua decisione possano costituire offesa al bene tutelato dalla norma in esame.


Rilevanza della questione.

La questione è rilevante per le seguenti ragioni.

A M. C., a seguito dell'ordinanza d'imputazione coatta pronunciata dal G.I.P. di Milano in data 10 luglio 2017, è stato contestato dalla Procura della Repubblica di Milano il reato di cui all'art. 580 c.p. per aver «rafforzato» il proposito suicidiario di F. A. (detto F.), realizzato attraverso diverse condotte:

prospettandogli la possibilità di ottenere assistenza al suicidio presso la sede dell'associazione Dignitas, sita nella cittadina di Pfaffikon, in Svizzera;

attivandosi per mettere in contatto i familiari di A. con la suindicata associazione e fornendo loro materiale informativo.



Inoltre, gli è stato contestato di avere «agevolato» il suicidio di A., avendolo il 25 febbraio 2017 trasportato in auto da Milano (luogo ove A. viveva) a Pfaffikon, presso la sede clinica della Dignitas, dove il suicidio si è verificato il 27 febbraio 2017.

Dall'istruttoria svolta dinanzi a questa Corte è emerso che M. C. ha certamente realizzato la condotta di «agevolazione» contestata, avendo aiutato F. A. a recarsi in Svizzera presso la Dignitas, ma è stato escluso che l'imputato abbia compiuto alcuna delle condotte a lui ascritte di rafforzamento della decisione suicidiaria.

V. I., fidanzata di A., C. C., madre dello stesso, e C. L. V., suo medico curante, hanno testimoniato che la decisione di F. di rivolgersi alla citata associazione svizzera era intervenuta in modo autonomo ed in epoca antecedente ai suoi contatti con C.

Più in particolare i testimoni hanno riferito che F. A., a seguito di un incidente stradale avvenuto il 13 giugno 2014, era rimasto tetraplegico e affetto da cecità bilaterale corticale (che significa permanente). Non era autonomo nella respirazione (necessitando, seppur non continuativamente, dell'ausilio di un respiratore e di periodiche aspirazioni del muco), nell'alimentazione (era gravemente disfagico con deficit sia della fase orale sia di quella deglutitoria, e necessitava di nutrizione intraparietale) e nell'evacuazione (1).

Egli soffriva di ricorrenti contrazioni e spasmi (che, come illustrato dal consulente del P.M., l'anestesista-rianimatore dott.ssa M. C. M., erano incoercibili e gli provocavano sofferenze che non potevano essere completamente lenite farmacologicamente, se non mediante sedazione profonda), ma aveva preservato le sue funzioni intellettive.

Dopo lunghi e ripetuti ricoveri, cure e infruttuosi tentativi riabilitativi (le sedute di fisioterapia dopo i primi tempi erano proseguite solo a scopo palliativo), nel dicembre 2015 A. era stato accompagnato dalla fidanzata in India per tentare di migliorare le sue condizioni con il trapianto di cellule staminali. Tale terapia gli aveva procurato un beneficio molto limitato e solo temporaneo.

L'insuccesso di questo tentativo e l'acquisita consapevolezza dell'inesistenza di cure per la sua malattia avevano determinato A. a decidere di porre termine alla sua vita.

Nel marzo/aprile 2016 A. aveva comunicato ai suoi cari (che continuavano ad assisterlo a casa, prestandogli ogni necessaria assistenza materiale, psicologica, relazionale) di aver deciso di non continuare la propria vita nelle condizioni di sofferenza continua sopra descritte, e aveva loro espresso la ferma volontà di morire. V. I. e la madre avevano tentato di dissuaderlo da tale decisione, chiedendogli di rimandare l'attivazione delle pratiche per realizzarla. F., però, per dimostrare la sua determinazione, aveva rifiutato per alcuni giorni di essere alimentato e di parlare (i testi hanno tutti riferito dello «sciopero» dell'alimentazione e della parola adottato da F. per indurre i propri congiunti ad assecondare la propria irremovibile decisione).


Proprio a seguito della decisione assunta, A. aveva anche chiesto a J. E. M., la persona che affiancava la madre e la fidanzata nel provvedere alle sue cure, di «lasciarlo morire», in particolare di non provvedere ad aiutarlo quando aveva le sue ricorrenti crisi respiratorie (crisi particolarmente violente che vennero documentate nel filmato in cui Antoniani manifestò pubblicamente la sua volontà di morire) o comunque di commettere «qualche sbaglio» nell'assistenza medica. E. M. ha riferito in dibattimento di avere rifiutato di aderire a tale richiesta.

Agli inizi di maggio 2016, reperite con l'ausilio di V. I. le informazioni sulle strutture svizzere ove era praticata l'assistenza al suicidio, sempre per il tramite della fidanzata, F. contattò in Svizzera alcune di quelle organizzazioni, dapprima la Exit e poi la Dignitas. In quel periodo contattò anche l'Associazione Luca Coscioni, che sapeva svolgere attività informativa sulle decisioni del fine vita. Dopo aver pagato la quota associativa alla Dignitas, A. entrò in contatto diretto con M. C.

Nello specifico di tale rapporto, dai documenti acquisiti al fascicolo dibattimentale risulta che il 31 maggio 2016 F. si fece rilasciare dal medico curante un certificato che descriveva le sue condizioni di salute e attestava la sua piena capacità di intendere e volere. In quella stessa data V. I. inviò una mail a M. C. nella quale, dopo essersi presentata come fidanzata di E. A., ne illustrava le condizioni di salute e riferiva che lo stesso aveva chiesto a lei e a sua madre di occuparsi delle pratiche per il suicidio assistito. Affermava quindi che pur avendo già preso contatti con alcune strutture, voleva ora potersi confrontare per telefono con lui per «avere la possibilità di esporle alcune domande per serenità di F. e di sua madre».

Alcuni giorni dopo C. entrò in contatto con F. A. e nel corso di alcuni successivi incontri gli espose le possibilità di essere sottoposto in Italia alla sedazione profonda, con interruzione della respirazione e dell'alimentazione artificiale, lasciando che la malattia facesse il suo corso. Di fronte alla ferma richiesta di A. di recarsi in Svizzera per porre fine alla sua vita presso una delle strutture che praticavano l'assistenza al suicidio, l'imputato accettò di accompagnarlo.

(1) Cfr. per la diagnosi, la sintesi anamnestica e le condizioni alla dimissione, quanto esposto nella relazione alla dimissione dall'Ospedale di Niguarda dell'8 settembre 2016



F., tramite la fidanzata, stava intanto continuando a seguire le pratiche per ottenere il «benestare» al suicidio assistito da parte della Dignitas (definito «semaforo verde»), presupposto perché la struttura fissasse la data nella quale quella decisione sarebbe stata attuata, e in quei mesi si lamentò frequentemente del lungo tempo necessario ad ottenerli.

La Dignitas, infine, a seguito della documentazione trasmessa dai familiari di A., rilasciò il benestare e fissò per il 27 febbraio 2017 il giorno in cui avrebbe fornito a F. il farmaco per porre fine alla sua vita. In quei mesi, successivi alla fissazione della data, A. ribadì sempre la sua scelta, che comunicò dapprima agli amici e poi pubblicamente (si veda il filmato già menzionato e l'appello al Presidente della Repubblica), manifestando di viverla come «una liberazione».

Due giorni prima del 27 febbraio A. venne accompagnato in Svizzera a bordo dell'autovettura predisposta per il suo trasporto con la carrozzina, con alla guida C., e, nella stessa vettura o in altra di accompagnamento, la madre, la fidanzata e la madre di quest'ultima. In Svizzera venne preso in consegna dal personale, dell'Associazione Dignitas e vennero nuovamente verificate le sue condizioni di salute, il suo consenso, la possibilità o meno per lui di assumere in via autonoma il farmaco letale (pentobarbital sodium).

In quegli ultimi giorni i suoi familiari e C. continuarono a stare vicino a F. ed a fargli presente, ciascuno di loro, che se avesse voluto avrebbe potuto decidere di non attuare il proposito di suicidarsi e che sarebbe stato da loro riportato in Italia.

Dall'istruttoria qui sinteticamente riassunta è emerso dunque che C. conobbe A. e intervenne per discutere con lui della sua decisione dopo che lo stesso, in piena autonomia, con il costante sostegno dei suoi cari, dopo aver verificato con numerosi consulti medici l'impossibilità di cura della sua malattia, aveva deciso (manifestando tenacemente la sua ferrea intenzione, tanto da farla ritenere anche ai suoi familiari irrevocabile) di porre termine alle sue sofferenze incoercibili e di porre fine alla sua vita.

È stato altresì accertato che l'imputato non indirizzò o condizionò la decisione di F. di procedere in Svizzera al proprio suicidio attraverso le modalità consentite in quello Stato, ma al contrario gli prospettò la possibilità di farlo in Italia interrompendo le terapie che lo tenevano in vita. Anche durante il soggiorno in Svizzera, C. verificò fino all'ultimo che A. non volesse desistere dal progetto di suicidio, assicurandogli che in tal caso lo avrebbe riaccompagnato in Italia.

Per gli accertamenti svolti in dibattimento, deve quindi concludersi che la condotta di M. C. non ha inciso sul processo deliberativo di F. A. in relazione alla decisione di porre fine alla propria vita e, pertanto, l'imputato deve essere assolto dall'addebito di averne rafforzato il proposito di suicidio.

È emerso d'altro canto che C. ha provveduto ad accompagnare F. in Svizzera presso la Dignitas nella consapevolezza di portarlo dove avrebbe realizzato il suo progetto suicidiario, che è poi avvenuto, per opera dello stesso F., con l'ausilio degli operatori della Dignitas, in conformità alla normativa svizzera. La condotta dell'imputato è stata condizione per il realizzarsi del suicidio e, di conseguenza, secondo l'interpretazione dell'art. 580 c.p. sostenuta dal diritto vivente, tale condotta risulterebbe per ciò solo integrare l'agevolazione sanzionata da detta disposizione.

Ad oggi l'unica sentenza della Corte di cassazione che ha provveduto a definire le condotte di agevolazione incriminate dall'art. 580 c.p., ha sottolineato che le stesse sono state previste come alternative a quelle di istigazione e per ciò sono punibili a prescindere dalla ricaduta sul processo deliberativo dell'aspirante suicida (2).

L'interpretazione proposta dalla Corte di cassazione nella pronuncia appena citata appare conseguenza della considerazione del suicidio come fatto riprovevole e dell'individuazione della *ratio* della norma nella tutela «del bene supremo della vita». Tali considerazioni, peraltro, sono ancora diffuse nella giurisprudenza di legittimità. Infatti, anche in una più recente sentenza della Corte di cassazione è stato affermato che «il suicidio, pur non essendo punito in sé nel vigente ordinamento penale a titolo di tentativo, costituisce pur sempre una scelta moralmente non condivisibile, non giustificabile ed avversata dalla stragrande maggioranza dei consociati, a prescindere dalle loro convinzioni religiose e politiche, siccome contraria al comune modo di sentire, in quanto negatrice del principio fondamentale su cui si fonda ogni comunità organizzata e costituito dal rispetto e dalla promozione della vita in ogni sua manifestazione» (3). Ed ancora la Corte di cassazione, nella pronuncia sul caso Englaro (4), ha sostenuto che dalla Costituzione non deriva «il diritto a morire», la facoltà «di scegliere la morte piuttosto che la vita», confermando un orientamento che, ad avviso di questa Corte d'assise, risulta contrario ai principi di libertà e di autodeterminazione dell'individuo sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che sono stati di recente richiamati e declinati nella legge n. 219/2017 sul fine vita.


L'interpretazione dell'art. 580 c.p. che risulta sostenuta dal diritto vivente, unitamente all'importanza dei diritti di cui si tratta, rende necessario, dunque, il ricorso alla Corte costituzionale alla quale è possibile rivolgersi «allorquando il giudice remittente ha l'alternativa di adeguarsi ad un'interpretazione che non condivide o assumere una pronuncia in contrasto, probabilmente destinata ad essere riformata» (5).

(2) Cass. pen. Sez. I, n. 3147 del 6 febbraio 1998

(3) Cass. sez. I pen., n. 33244 del 9 maggio 2013

(4) Cass. sez. I pen., n. 217748 del 16 ottobre 2017

(5) C. cost. n. 240/2016



L'interpretazione dell'art. 580 cp secondo il «diritto vivente».

L'art. 580 c.p. sanziona chi sia intervenuto nel processo di formazione della decisione suicidiaria (nella forma dell'istigazione) e chi abbia contribuito alla realizzazione del suicidio sul piano materiale (l'agevolazione o aiuto). L'istigazione comprende sia la condotta di chi determini altri al suicidio, facendogli assumere un progetto e una decisione che prima non aveva, sia quella di chi rafforzi il proposito ancora non sicuro, non definito dell'aspirante suicida. L'aiuto è integrato dalle condotte di chi offra «in ogni modo» un'agevolazione alla realizzazione della decisione di auto sopprimersi dell'aspirante suicida. In entrambe le ipotesi, il suicidio deve essere in rapporto di derivazione causale con la condotta dell'agente, che non è perseguibile se il suicidio si verifica indipendentemente dal suo contributo. Dal punto di vista soggettivo occorre il dolo generico.

La Corte di cassazione, nella prima delle pronunce sopra citate (6) ha affermato che le condotte definite nella norma sono previste in via alternativa e che pertanto integra la fattispecie incriminatrice qualsiasi contributo materiale al suicidio, senza che debba avere anche una ricaduta psicologica sul soggetto passivo alterando il suo processo deliberativo.

Per questo motivo la Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Corte di assise di Messina in cui era stato affermato invece che l'art. 580 c.p. punisce la condotta agevolatrice del suicidio soltanto quando questa implica anche un rafforzamento del progetto suicidiario, ritenendo che in caso contrario l'azione non sarebbe «idonea a ledere il bene giuridico tutelato» («nell'ipotesi di doppio suicidio, ove uno dei partecipanti sia morto e l'altro sia sopravvissuto, quest'ultimo non è punibile ex art. 580 cp, quando il suicida si sia autonomamente determinato, senza essere da lui minimamente influenzato, giacché anche l'agevolazione al suicidio sul piano soltanto materiale va ricondotta al fenomeno istigativo ed una interpretazione della norme conforme a Costituzione impone di circoscrivere le condotte punibili a quelle nelle quali l'aiuto abbia esercitato un'apprezzabile influenza nel processo formativo della volontà della vittima, che ha trovato nella collaborazione dell'estraneo incentivo e stimolo a togliersi la vita» (7)).

La Corte di cassazione per contro ha sostenuto non solo che l'incriminazione della condotta di favoreggiamento prescinde dalla verifica della sua influenza sulla decisione suicidiaria, ma anche che la nozione di aiuto sanzionata dalla norma in esame deve essere intesa nella forma più ampia, comprendendo «qualsiasi» contributo materiale al progetto suicidiario («La legge, nel prevedere, all'art. 580 c.p., tre forme di realizzazione della condotta penalmente illecita ... ha voluto ... punire sia la condotta di chi determini altri al suicidio o ne rafforzi il proposito, sia qualsiasi forma di aiuto o di agevolazione di altri del proposito di togliersi la vita, agevolazione che può realizzarsi in qualsiasi modo: ad esempio, fornendo i mezzi per il suicidio, offrendo informazioni sull'uso degli stessi, rimuovendo ostacoli o difficoltà che si frappongono alla realizzazione del proposito ecc., o anche omettendo di intervenire, qualora si abbia l'obbligo di impedire l'evento. L'ipotesi della agevolazione al suicidio prescinde totalmente dall'esistenza di qualsiasi intenzione, manifesta o latente, di suscitare o rafforzare il proposito suicida altrui. Anzi, presuppone che l'intenzione di auto sopprimersi sia stata autonomamente e liberamente presa dalla vittima, altrimenti vengono in applicazione le altre ipotesi previste dall'art. 580 c.p. Perché si realizzi l'agevolazione sanzionata dalla norma «è sufficiente che l'agente abbia posto in essere, volontariamente e consapevolmente, un qualsiasi comportamento che abbia reso più agevole la realizzazione del suicidio»).


L'interpretazione della norma proposta dalla Corte di cassazione è stata sostanzialmente disattesa dal Tribunale di Vicenza (8), che, pur non contestandola apertamente, anzi richiamandosi alla stessa, ha ritenuto che, alla luce del tenore letterale della norma, l'aiuto al suicidio, definito come la condotta di «chi ne agevola l'esecuzione», fosse integrato solo dal contributo materiale direttamente e funzionalmente incidente sulla «esecuzione» dell'atto anticonservativo.

Più in particolare il G.U.P. ha disatteso la questione di costituzionalità della norma prospettata dalla difesa dell'imputato con riferimento all'art. 3 della Costituzione in considerazione dell'identico trattamento sanzionatorio previsto per tutte le diverse condotte individuate dall'art. 580 c.p., affermando che l'effettivo disvalore della condotta di agevolazione al suicidio poteva cogliersi «selezionando le condotte punite alla luce del dettato letterale della norma, laddove la condotta tipica stigmatizzata è precisamente indicata come di agevolazione dell'esecuzione del suicidio». Quel giudice ha ritenuto, quindi, che le condotte di agevolazione incriminate fossero solo quelle «direttamente e strumentalmente connesse all'attuazione materiale del suicidio», condotte che si pongono «essenzialmente come condizione di facilitazione del momento esecutivo del suicidio stesso». Di conseguenza ha affermato che la condotta dell'imputato che aveva accompagnato l'aspirante suicida in Svizzera, non integrava «agevolazione» dell'esecuzione del suicidio, dovendosi riguardare solo come «agevolatrice della mera potenzialità di attuazione del programma ... di auto sopprimersi, senza alcuna diretta connessione, se non sul piano soltanto motivazionale, con l'esecuzione del suicidio, la quale costituì (e va riguardata come) una fase finale a se stante».

(6) Cass. Sez. I pen., n. 3147 del 6 febbraio 1998

(7) Corte di assise di Messina del 10 giugno 1997, imputato Munaò

(8) G.U.P. del Tribunale di Vicenza 14 ottobre 2015, imputato Tedde



La Corte di appello di Venezia (9) ha aderito all'interpretazione della norma sostenuta dal G.U.P., affermando in primo luogo che i limiti individuati dall'ordinamento alla possibilità di interferire nelle scelte individuali relative alla salute (art. 32 Cost.) e nelle fondamentali scelte di vita delle persone, conducevano a respingere «qualsiasi ipotesi di lettura estensiva della norma incriminatrice in questione». Ha soggiunto che il preciso dettato letterale della norma imponeva di ritenere sanzionabili solo le condotte che, a prescindere dal dato meramente temporale, risultassero comunque «in necessaria relazione con il momento esecutivo del suicidio, ovvero direttamente e strumentalmente connesse a tale atto». Ha ritenuto pertanto che il comportamento dell'imputato, che si era limitato ad accompagnare l'aspirante suicida in Svizzera, fosse da considerare essenzialmente neutro (anche «perché del tutto fungibile», dal momento che la donna era nelle condizioni per procedere da sola al viaggio che l'aveva portata presso l'associazione che l'aveva assistita mentre metteva in atto la sua decisione di porre termine alla sua vita).

Sia l'interpretazione proposta dalla Corte di assise di Messina, sia quella adottata dal G.U.P. di Vicenza e dalla Corte di appello di Venezia, rivelano l'esigenza di evitare i profili di incostituzionalità che l'interpretazione ampia e indiscriminata delle condotte costitutive l'aiuto al suicidio incriminato sostenuta dalla Corte di cassazione solleva sotto il profilo dell'offensività.

Il bene giuridico tutelato dall'art. 580 cp.

Le norme attualmente in vigore sull'omicidio del consenziente e sull'istigazione e aiuto al suicidio sono state introdotte nel 1930 con il codice Rocco.

All'origine dell'incriminazione prevista dall'art. 580 c.p. vi era stata la considerazione che il suicidio fosse una condotta connotata da elementi di disvalore perché contraria ai principi fondamentali della società, quello della sacralità/indisponibilità della vita in correlazione agli obblighi sociali dell'individuo ritenuti preminenti nel corso del regime fascista (10). Solo per ragioni di politica criminale il legislatore aveva ritenuto inutile, se non dannoso punire, chi avesse tentato di realizzarlo (11). Peraltro, il concorso nell'azione della volontà del soggetto passivo aveva fatto ritenere meno grave la condotta incriminata rispetto all'omicidio sotto il profilo dell'intensità del dolo e della personalità del reo.

Allo stato, però, la disciplina dettata dal Codice Rocco deve essere interpretata alla luce dei nuovi principi introdotti dalla Costituzione, che hanno comportato una diversa considerazione del diritto alla vita, che si evince dal complesso del dettato costituzionale, primariamente dal principio personalistico enunciato all'art. 2 e da quello dell'inviolabilità della libertà individuale enunciato all'art. 13.

Il diritto alla vita non è stato direttamente enunciato dalla Carta costituzionale, ma costituisce il presupposto di ogni diritto riconosciuto all'individuo e si definisce attraverso questi. Principio cardine della Costituzione è quello personalistico, che pone «l'uomo» e non lo Stato al centro della vita sociale e afferma «l'inviolabilità dei suoi diritti» come valore preminente. Seppur sull'individuo incombono significativi obblighi (obblighi di solidarietà politica, economica e sociale come definiti all'art. 2 Cost.), proprio per la preminenza dell'individuo nella struttura sociale del Paese, la vita umana non può essere concepita in funzione di un fine eteronomo rispetto al suo titolare. A ciascun individuo è inoltre garantita la libertà personale rispetto a interferenze arbitrarie dello Stato (art. 13 Cost.) e da questo diritto primario deriva, per quanto rileva ai fini del decidere, «il potere della persona di disporre del proprio corpo» (12) e che «la persona non possa essere costretta a subire un trattamento sanitario non voluto in assenza di una norma che esplicitamente lo imponga» (13).

Da questi stessi principi costituzionali deriva la libertà per l'individuo di decidere sulla propria vita ancorché da ciò dipenda la sua morte. Che il diritto alla libertà non trovi un limite in funzione di considerazioni eteronome rispetto alla vita (a esempio, in funzione di obblighi solidaristici), si evince dall'assenza di divieti all'esercizio di attività per


(9) Corte d'appello di Venezia, sentenza n. 9/2017, pronunciata il 10 maggio 2017

(10) Nella relazione introduttiva del Presidente della Commissione Ministeriale Appiani, si afferma «Non vi è dubbio, per ragioni che non è qui luogo a diffusamente ripetere, ma che si ricollegano con la prevalenza dell'interesse statale e sociale sull'egoismo individuale, che la vita umana e l'integrità fisica siano beni, di cui non si può liberamente disporre» (vedi in lavori preparatori 1929 pt I, 478)

(11) La Relazione al Re che aveva accompagnato il progetto definitivo del codice penale Rocco nel 1930 sottolineava la ratio della norma, che vedeva nel suicidio un atto inutilmente perseguibile ma che voleva sanzionare chiunque concorresse in qualsiasi modo nel fatto altrui, « il principio che l'individuo non possa liberamente disporre della propria vita, inteso in senso assoluto e rigoroso, indusse taluno ad affermare la penale incriminabilità del suicidio ... Prevalenti considerazioni politiche, ispirate a ragioni di prevenzione, ossia precisamente allo scopo di contribuire alla conservazione del bene giuridico della vita, impedendo che di essa si faccia scempio con più meditata preordinazione dei mezzi e con più ponderata esecuzione per tema di incorrere negli errori della legge penale, hanno indotto le legislazioni più recenti ad escludere il suicidio dal novero dei reati, limitando la punizione ai casi di partecipazione all'altrui suicidio»

(12) Corte Costituzionale n. 471/1990

(13) La Corte Costituzionale, già nella sentenza n. 238/96 ha infatti affermato che gli interventi relativi alla salute coinvolgono «un diritto inviolabile, quello della libertà personale, rientrante tra i valori supremi, quale indefettibile nucleo essenziale dell'individuo, non diversamente dal contiguo e connesso diritto alla vita ed alla integrità fisica, con il quale concorre o crea la matrice prima di ogni altro diritto costituzionalmente protetto dalla persona»



sé pericolose e dall'assenza nella nostra Carta costituzionale dell'obbligo di curarsi (14). L'obbligo a sottoporsi a una determinata terapia può intervenire solo per legge e solo ai fini di evitare di creare pericolo per gli altri (15). Solo in questi limiti può essere compreso il diritto alla libertà dell'individuo a decidere sulla propria vita.

Il diritto alla libertà e all'autodeterminazione, che è declinato nell'art. 32 della Costituzione con riferimento ai limiti dei doveri/poteri d'intervento dello Stato a tutela della salute delle persone, è stato affermato in modo chiaro dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di trattamenti terapeutici, riconoscendo in modo sempre più deciso il diritto del paziente all'autodeterminazione nell'individuare le cure a cui sottoporsi e l'obbligo di rispettarne la decisione, anche se da questo possa derivare la sua morte.

Per quanto riguarda la giurisprudenza di merito, può richiamarsi la nota sentenza pronunciata nel caso Welby (16), in cui correttamente si è osservato che «quando si riconosce l'esistenza di un diritto di rango costituzionale, quale è quello all'autodeterminazione individuale e consapevole in materia di trattamento sanitario, non è poi consentito lasciarlo senza tutela, rilevandone, in assenza di una normativa secondaria di specifico riconoscimento, la sua concreta inattuabilità sulla scorta di disposizioni normative di fonte gerarchica inferiore a contenuto contrario, quali gli artt. 5 c.c., che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo tali da determinare un danno permanente e 575, 576, 577, n3, 579 e 580 cp, che puniscono in particolare l'omicidio del consenziente e l'aiuto al suicidio, nonché quali gli artt. 35 e 37 del codice di deontologia medica ...». L'affermazione nella Carta costituzionale del principio che sancisce l'esclusione della coazione in tema di trattamenti sanitari (e quindi della necessità del consenso del malato) ha come necessaria consecuzione il riconoscimento anche della facoltà di rifiutare le cure o di interromperle, che a sua volta, non può voler significare l'implicito riconoscimento di un diritto al suicidio, bensì soltanto l'inesistenza di un obbligo a curarsi a carico del soggetto. Infatti la salute dei cittadini non può essere oggetto di imposizione da parte dello Stato, tranne nei casi in cui l'imposizione del trattamento sanitario è determinato per legge, in conseguenza della salvaguardia della salute collettiva e della salute individuale, come avviene ad esempio, nel caso delle vaccinazioni obbligatorie. Il diritto al rifiuto dei trattamenti sanitari fa parte dei diritti inviolabili della persona, di cui all'art. 32 della Costituzione, e si collega strettamente al principio di libertà di autodeterminarsi riconosciuto all'individuo dall'art. 13 della Costituzione».

Il giudice ha dunque individuato correttamente nell'art. 13 della Costituzione il fondamento del diritto della persona a decidere della propria vita e del limite al diritto dello Stato a intervenire sulla salute (di cui è espressione l'art. 32 Cost). Ha inoltre sottolineato con chiarezza che detto diritto sussiste a prescindere «da una normativa secondaria di specifico riconoscimento».

Non si può peraltro omettere di riferire che, nella citata sentenza, il giudice ha rimarcato che dai principi costituzionali non deriva «un implicito riconoscimento del diritto al suicidio» e che «in ogni caso l'azione di interruzione di una terapia non può essere concettualmente assimilata all'espletamento di un trattamento diretto a provocare la morte del paziente, poiché la prima costituisce mera cessazione di una terapia precedentemente somministrata, mentre il secondo è l'attivazione *ex novo* di un intervento terapeutico finalizzato al decesso del paziente».

Qualche mese dopo quella sentenza di merito, pronunciando nella vicenda Englaro, la Corte di cassazione (17) ha riaffermato il diritto «all'autodeterminazione terapeutica» ed «il diritto di lasciarsi morire», come correlati al principio personalistico che anima la Costituzione.

La Corte di cassazione ha affermato che «il diritto alla salute, come tutti i diritti di libertà, implica la tutela del suo risvolto negativo: il diritto di perdere la salute, di ammalarsi, di non curarsi, di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità propri dell'interessato, finanche di lasciarsi morire».


Quindi, più nello specifico, ha rilevato che «... il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia, di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale. Ciò è conforme al principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé, vieta ogni strumentalizzazione della medesima per alcun fine eteronomo ed assorbente, concepisce l'intervento solidaristico e sociale in funzione della persona e del suo sviluppo e non viceversa, e guarda al limite — del rispetto della persona umana — in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive.

(14) Come è stato più volte ribadito con riferimento al rifiuto alle emotrasfusioni espresse dai testimoni di Jeova, cfr. Cass. Sez. 3 n. 4211/07 e Cass. n. 2367 del 15 settembre 2008 in cui è stato affermato che alla persona è riconosciuto il diritto «di indubbia rilevanza costituzionale, di non curarsi, anche se tale condizione la esponga al rischio della vita stessa»

(15) Cfr. le diverse decisioni sulle vaccinazioni obbligatorie fra tutte Corte cost. n. 307/1990

(16) Sentenza del GUP di Roma del 23 luglio 2007

(17) Cass. civ. sez. I, 16 ottobre 2007 n. 21748



Deve escludersi che il diritto all'autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegue il sacrificio del bene della vita. Benché sia stato talora prospettato un obbligo per l'individuo di attivarsi a vantaggio della propria salute o un divieto di rifiutare trattamenti o di omettere comportamenti ritenuti vantaggiosi o addirittura necessari per il mantenimento o il ristabilimento di essa, il Collegio ritiene che la salute dell'individuo non possa essere oggetto di imposizione autoritativo-coattiva. Di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto interessato, c'è spazio per una strategia della persuasione, perché il compito dell'ordinamento è anche quello di offrire il supporto della massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e sofferenza, e c'è, prima ancora, il dovere di verificare che quel rifiuto sia informato, autentico ed attuale. Ma allorché il rifiuto abbia tali connotati non c'è possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico ... lo si ricava dall'art. 32 della Costituzione, per il quale i trattamenti sanitari sono obbligatori nei soli casi espressamente prevista dalla legge, sempre che il provvedimento che li impone sia volto ad impedire che la salute del singolo possa arrecare danno alla salute degli altri e che l'intervento previsto non danneggi, ma sia anzi utile alla salute di chi vi è sottoposto (Corte costituz., sentenze n. 258 del 1994 e n. 118 del 1996).

Soltanto in questi limiti è costituzionalmente corretto ammettere limitazioni al diritto del singolo alla salute, il quale, come tutti i diritti di libertà, implica la tutela del risvolto negativo: il diritto di perdere la salute ... di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità umani propri dell'interessato, finanche di lasciarsi morire.

Il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un'ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale».

Anche in quest'ultima sentenza è stato dunque correttamente individuato il diritto di decidere della propria vita, finanche scegliendo la morte, correlandolo al principio personalistico che informa tutta la Costituzione, salvo poi declinarlo, visto il caso in esame, solo in rapporto agli interventi sanitari disciplinati dall'art. 32 della Costituzione.

Peraltro, come si era anticipato, in questa pronuncia, la Corte di cassazione, pur non essendosi soffermata ad approfondire come si configura il diritto a porre fine alla propria esistenza al di fuori del rapporto terapeutico, ha fatto esplicito richiamo alla sentenza della CEDU nel caso *Pretty vs Regno Unito* del 29 aprile 2002, sostenendo di condividere l'affermazione che il riconoscimento del diritto alla vita non può essere interpretato come presupposto di «un diritto di morire, né ... può creare un diritto di autodeterminazione, nel senso di attribuire a un individuo la facoltà di scegliere la morte piuttosto che la vita».


La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha però subito una significativa evoluzione dalla pronuncia *Pretty*, citata nella sentenza della Corte di cassazione sul caso *Englaro*.

La CEDU, che ha avuto modo di pronunciarsi più volte sul tema del suicidio (18), lo ha fatto riferendosi alle norme della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (stipulata nel 1950 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge n. 848 del 1955) che salvaguardano rispettivamente il diritto alla vita (art. 2) ed il diritto dell'individuo di fronte ad arbitrarie ingerenze delle pubbliche autorità nella sua vita privata (art. 8) (19), giungendo ad affermare il «diritto di un individuo di decidere con quali mezzi e a che punto la propria vita finirà» e l'intervento repressivo degli Stati in questo campo può avere solo la finalità di evitare «rischi di abuso», ovvero di «indebita influenza» nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili, come sono le persone che hanno perso interesse per la vita.

(18) In forza dell'art. 117 della Costituzione «è da respingere l'idea che l'interprete non possa applicare la CEDU se non con riferimento ai casi che siano già stati oggetto di puntuali pronunce da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. Al contrario, l'applicazione e l'interpretazione del sistema di norme della Cedu è attribuito in prima battuta ai giudici degli Stati membri, il cui dovere di evitare violazioni della Cedu li obbliga ad applicarne le norme, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte di Strasburgo, specie quando il caso sia riconducibile a precedenti della giurisprudenza del giudice europeo. In tale attività interpretativa, che gli compete istituzionalmente ai sensi dell'art. 101, secondo comma Cost., il giudice comune incontra il solo limite costituito dalla presenza di una normativa nazionale di contenuto contrario alla CEDU. In tal caso, la disposizione interna va censurata innanzi alla Corte costituzionale per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., ove non sia in alcun modo interpretabile in senso convenzionalmente orientato» (Corte cost. n. 68 del 2017)

(19) L'art. 2 della Convenzione prevede, sotto la rubrica diritto alla vita, che «il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale ...». L'art. 8 sancisce, sotto la rubrica diritto al rispetto della vita privata e familiare, che «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine o alla prevenzione dei reati, allo protezione della salute o della morale, alla protezione dei diritti e delle libertà altrui»



Analizzando in ordine cronologico queste pronunce, la prima sentenza è quella *Pretty v. Regno Unito* del 29 aprile 2002 (20) in cui è stato affermato che, interpretando le disposizioni della CEDU, non può ritenersi riconosciuto il diritto di morire per mano di un terzo o con l'assistenza dello Stato e che gli Stati hanno il diritto di controllare, attraverso l'applicazione del diritto penale generale, le attività pregiudizievoli per la vita e la sicurezza dei terzi.

Più in particolare la Corte ha sostenuto che il «diritto alla vita» garantito dall'art. 2 non «può essere interpretato nel senso che comporti un aspetto negativo» ovvero il diritto di scegliere di continuare o cessare di vivere, «l'art. 2 non potrebbe, senza distorsione di linguaggio, essere interpretato nel senso che conferisce un diritto diametralmente opposto, vale a dire un diritto di morire; non potrebbe nemmeno far nascere un diritto all'autodeterminazione nel senso che darebbe ad ogni individuo il diritto di scegliere la morte piuttosto che la vita». La Corte ha dapprima osservato che le norme nazionali che sanzionino l'aiuto al suicidio non possono ritenersi violazione dell'art. 3 della Convenzione che prevede che «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti». Per quanto riguarda poi la pretesa violazione dell'art. 8 della Convenzione, la Corte di Strasburgo ha rilevato che «la nozione di autonomia personale rispecchia un principio importante sotteso all'interpretazione delle garanzie dell'art. 8» e, richiamandosi a tale principio, ha anticipato le conclusioni adottate poi dalla Corte di cassazione nel caso *Englaro*, sostenendo che «in ambito sanitario, — anche se — il rifiuto di accettare un trattamento particolare potrebbe, inevitabilmente, condurre ad un esito fatale, l'imposizione di un trattamento medico senza il consenso del paziente, se è adulto e sano di mente, costituirebbe un attentato all'integrità fisica dell'interessato che può mettere in discussione i diritti protetti dall'art. 8». Quindi, analizzando più specificatamente la fattispecie concreta al suo esame, in cui la ricorrente lamentava che le fosse stato impedito dalla legge di compiere una scelta per evitare ciò che, ai suoi occhi, costituiva «un epilogo della vita indegno e doloroso», ha sostenuto che «la Corte non può escludere che ciò costituisca una lesione del diritto dell'interessata al rispetto della sua vita privata, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 1, della Convenzione». Ha sottolineato inoltre che, per conciliarsi con il paragrafo 2 del suindicato articolo, l'interferenza dello Stato doveva essere non solo «prevista dalla legge», ma anche «necessaria» («rispondendo ad un bisogno sociale imperativo») e «proporzionata allo scopo legittimamente perseguito», bilanciando le considerazioni di salute e sicurezza pubblica con il principio concorrente dell'autonomia personale. La Corte ha rimarcato quindi che gli Stati hanno il diritto di controllare, tramite l'applicazione del diritto penale generale, le attività pregiudizievoli per la vita e la sicurezza dei terzi, individuando una disciplina idonea a «salvaguardare la vita, proteggendo le persone deboli e vulnerabili, specialmente quelle che non sono in grado di adottare decisioni con cognizione di causa - da atti volti a porre fine all'esistenza o aiutare a morire».

La decisione in commento appare significativa perché nel riconoscere il diritto di ciascuno Stato a vietare e sanzionare l'aiuto al suicidio, ha individuato espressamente la *ratio* di queste norme nell'esigenza di tutelare appunto le persone deboli e vulnerabili. Inoltre, nell'affermare che a fronte di detta necessità la disciplina inglese, che sancisce «la natura generale del divieto di suicidio assistito», «non è sproporzionata», ha sottolineato pure che il diritto inglese prevede la possibilità «di valutare in ciascun caso concreto tanto l'interesse pubblico ad avviare un'azione giudiziaria, quanto le esigenze giuste ed adeguate del castigo e della dissuasione».


Nella sentenza *Haas v. Svizzera* del 20 gennaio 2011 (21) è stato invece asserito espressamente che «il diritto di un individuo di decidere con quali mezzi ed a che punto la propria vita finirà, a condizione che egli o ella sia in grado di raggiungere liberamente una propria decisione su questa questione ed agire di conseguenza, è uno degli aspetti del diritto al rispetto della vita privata entro il significato dell'art. 8 della Convenzione».

La Corte ha rilevato innanzitutto che nel caso *Pretty* era già stato affermato incidentalmente che la scelta della ricorrente di evitare quello che ai suoi occhi costituiva una fine indegna e dolorosa rientrava nel campo di applicazione dell'art. 8. Ha ribadito a sua volta che l'art. 2 della Convenzione impone agli Stati l'obbligo di proteggere «le persone vulnerabili, anche contro azioni con cui minaccino la loro stessa vita», attivandosi per evitare che «un individuo possa mettere fine alla sua vita quando la sua decisione non è intervenuta liberamente e con piena conoscenza».

Nell'affrontare poi il caso al suo esame, la Corte da un lato ha dato riconoscimento alla «volontà del richiedente di suicidarsi in maniera sicura, degna e senza dolore e sofferenze superflue» e dall'altro lato ha sostenuto che la previsione di una prescrizione medica per il rilascio di un farmaco letale fosse giustificata perché finalizzata a «proteggere le persone dal prendere decisioni precipitose» e a prevenire possibili abusi. La Corte ha affermato quindi che gli Stati avevano il dovere di «evitare che un paziente privo di capacità di discernimento possa ottenere una dose mortale di pentobarbital

(20) La sig.ra *Pretty*, paralizzata e affetta da una malattia neurodegenerativa (la SLA), presentò ricorso alla Corte di Strasburgo avverso il rifiuto del rappresentante della Pubblica accusa inglese di accordare un'impunità penale al marito qualora l'avesse aiutata a suicidarsi e contro la proibizione dell'aiuto al suicidio prevista dal diritto britannico, che a suo parere violava i diritti garantiti dagli artt. 2, 3, 8, 9 e 14 della Convenzione

(21) Il ricorrente, cittadino svizzero, affetto da circa vent'anni da un disturbo bipolare, che aveva compiuto negli anni precedenti due tentativi di suicidio e subito più ricoveri in cliniche psichiatriche, e che dal 2004 era divenuto membro della *Dignitas*, si era rivolto invano a diversi psichiatri e presso diverse Autorità per ottenere l'autorizzazione a procurarsi, tramite detta associazione, il pentobarbital, per garantirsi la possibilità di morire senza dolore e rischio di insuccesso



sodico» (22) e che in considerazione di tale dovere e della «necessità» di tutela della salute, della sicurezza pubblica e della prevenzione di illeciti penali, le restrizioni all'accesso al farmaco letale trovavano giustificazione, puntualizzando che «il diritto alla vita garantito dall'art. 2 della Convenzione obbliga gli Stati a predisporre una procedura appropriata a garantire che una decisione di mettere fine alla propria vita corrisponda alla libera volontà dell'interessato».

Infine, nella sentenza *Gross c. Svizzera* del 14 maggio 2013 (23) la Corte ha dato atto del superamento della pronuncia *Pretty* con l'esplicito riconoscimento «del diritto di un individuo di decidere il mezzo ed il momento in cui la sua vita debba finire» a condizione che sia capace di adottare una decisione libera e consapevole. Ha rilevato quindi che nel caso al suo esame la richiesta della ricorrente si fondava «sul suo diritto al rispetto della vita privata», ribadendo che «lo scopo principale dell'art. 8 è quello di proteggere gli individui contro interferenze arbitrarie delle Pubbliche Autorità», interferenze che sono giustificate solo nel caso di «previsione di legge» e solo in forza di una delle «necessità» individuate nel secondo paragrafo di detta norma. Richiamandosi sempre a tali principi la Corte ha proceduto quindi a verificare se «lo Stato avesse fallito nell'indicare sufficienti linee guida che definissero se ed in quali circostanze il personale medico era autorizzato a rilasciare una prescrizione per persone nelle condizioni della ricorrente» ed ha rilevato che le linee guida adottate in Svizzera dall'Ordine dei medici riguardavano solo i casi relativi a pazienti terminali (la cui malattia li avrebbe portati a morte in poche settimane), ma non anche la condizione della ricorrente. La Corte ha affermato quindi che «la legge svizzera, pur offrendo la possibilità di ottenere una dose letale di pentobarbital su prescrizione medica, non offre linee guida che assicurino chiarezza sull'estensione di tale diritto» ed ha ritenuto in tal senso violata la Convenzione (24).

Anche nelle sentenze più recenti (25) è stato affermato che il diritto all'autodeterminazione, implicato e sotteso a tutta la Convenzione, si esplica nella facoltà per ogni individuo, che sia in grado di assumere determinazioni consapevoli e ponderate, di decidere «se e come porre termine alla sua vita».

La legge n. 219 del 22 dicembre 2017

Il diritto a morire, rifiutando i trattamenti sanitari, è stato di recente riconosciuto dal legislatore italiano con la legge n. 219 del 22 dicembre 2017, nella quale vi sono espliciti richiami ai principi sanciti agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e agli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

La legge non ha introdotto solo la possibilità per ciascun individuo di disporre anticipatamente in ordine ai trattamenti sanitari a cui essere sottoposto, ma ha anche riconosciuto espressamente il diritto di rifiutare l'idratazione o l'alimentazione artificiale, ha vietato trattamenti terapeutici finalizzati a prolungare la vita ad ogni costo e ha riconosciuto al malato il diritto di scegliere di porre fine alla propria vita in stato di sedazione profonda nel caso di «sofferenze refrattarie alle cure».


La legge, nella sua premessa programmatica, ha fatto richiamo ai «principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea», indicandoli come principi cardine nella «tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona», che si può esprimere anche con la volontà di porvi fine.

(22) Nell'affermare questo principio la Corte faceva riferimento espresso alle restrizioni relative all'interruzione volontaria della gravidanza

(23) La ricorrente, un'anziana signora di ottant'anni, che non era affetta da una malattia invalidante, caratteristiche, ma voleva porre fine alla sua vita non riuscendo ad accettare il decadimento delle sue capacità fisiche e mentali legato all'invecchiamento, lamentava di non aver potuto ottenere dalle Autorità svizzere l'autorizzazione a procurarsi una dose letale di farmaco per suicidarsi. Sosteneva quindi la lesione del suo diritto di decidere il momento ed il modo di morire, in violazione all'art. 8 della Convenzione

(24) Il codice penale svizzero si limita a punire l'aiuto o l'istigazione al suicidio, quando siano attuati «per motivi egoistici» (art. 115 cp). A sua volta l'omicidio del consenziente (art. 114 cp) è costruito come ipotesi penale attenuata sulla base dei motivi («chiunque, per motivi stimabili, e soprattutto per compassione, cagiona la morte di un uomo a seguito di una sua richiesta seria e pressante, è punito con pena detentiva sino a tre anni o con la pena pecuniaria»). Nel diritto svizzero, le condizioni alle quali le sostanze letali possono essere prescritte sono contenute nelle linee guida dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, che fungono da codice deontologico per i sanitari, ma non provengono da una fonte governativa. Nelle stesse si ammette la possibilità di aiutare il suicidio dei pazienti nella fase terminale della loro malattia — e quindi anche di prescrivere la somministrazione di sostanze letali — quando la sofferenza sia diventata intollerabile ed il malato esprima una volontà in tal senso

(25) Appare opportuno richiamare incidentalmente anche un'altra sentenza in materia di suicidio, quella relativa al caso *Koch* contro Germania (provvedimento del 19 luglio 2012), in cui è stato stabilito che il rifiuto dei giudici nazionali di esaminare nel merito la domanda del ricorrente, svolta in proprio, di ottenere l'autorizzazione all'acquisto di un farmaco letale per far conseguire una morte dignitosa alla propria consorte, anch'essa ricorrente prima del decesso intervenuto in corso di causa, integrava una violazione del diritto del ricorrente alla tutela della propria vita privata. Nella sentenza non veniva analizzato il diritto della donna ad ottenere il farmaco letale, ma solo quello del marito a vedere verificata detta istanza alla luce dei principi della Convenzione. Nella pronuncia, peraltro, veniva menzionata come premessa la giurisprudenza della Corte con riferimento ai casi *Pretty* e *Haas* ed è interessante la sintesi (o interpretazione autentica) di dette decisioni soprattutto con riguardo a quest'ultima causa in cui, si rileva, «la Corte ha ulteriormente sviluppato questa giurisprudenza — in tema di tutela della "autonomia personale" — riconoscendo il diritto di un individuo di decidere come e quando dovrebbe finire la propria vita, purché questi fosse in grado di formarsi una volontà libera». Occorre infine far cenno a due recenti pronunce della CEDU con riguardo all'obbligo di rispettare lo sciopero della fame posto in essere da alcuni detenuti in cui si è affermato, in un caso, che la scelta degli organi dello Stato di non alimentare forzatamente il detenuto non poteva essere criticata essendo conseguenza dell'aver accettato il suo chiaro rifiuto di permettere qualsiasi intervento, benché le sue condizioni di salute comportassero un pericolo per la sua vita (cfr *Horoz v. Turchia* del 14 agosto 2014) e, nell'altro caso, che l'alimentazione forzata che era stata praticata doveva ritenersi lecita, in quanto lo sciopero della fame — poi peraltro interrotto — era stato posto in essere dal detenuto non già per por fine ai suoi giorni, ma per far pressione sulle autorità nazionali per ottenere un cambio nella legislazione sugli stupefacenti ed una riduzione della pena, circostanza che «esclude la rilevanza dell'art. 8 CEDU (cfr *Rapaz v Svizzera* del 26 marzo 2013)



Ha stabilito poi che:

ogni persona ha diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo; ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare in tutto o in parte qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso;

ai fini della presente legge sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e la idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici;

qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta le conseguenze di questa decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica;

il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo;

il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico assistenziali; a fronte di queste richieste il medico non ha obblighi professionali.

All'art. 2 ha previsto che «il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico».

Ha sancito inoltre espressamente «il divieto» di ostinazione irragionevole nelle cure ed ha individuato come oggetto di tutela da parte dello Stato «la dignità nella fase finale della vita».

«In presenza di sofferenze refrattarie a trattamenti sanitari» il medico, con il consenso del paziente, può di fatto sospendere anche l'idratazione e l'alimentazione e procedere alla terapia del dolore con sedazione profonda.

La legge peraltro non ha in alcun modo limitato i casi in cui il paziente ha «diritto» di «rifiutare trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza» e tra questi ha incluso anche quelli tesi a fornire nutrimento alla persona (idratazione ed alimentazione artificiali), prevedendo inoltre al primo comma dell'art. 2 che al paziente sia in ogni caso garantita un'appropriata terapia del dolore. Dai lavori preparatori della legge e dalle discussioni parlamentari emerge che il Parlamento era consapevole che il prevedere per il paziente la possibilità di rifiutare la nutrizione artificiale comportava di fatto riconoscere il suo diritto di scegliere di morire non già a causa della malattia, ma per la privazione di sostegni vitali (ovvero per una cosiddetta eutanasia indiretta omissiva). Nonostante ciò, anche questa decisione, come tutte quelle in campo terapeutico, è stata prevista come insindacabile. La norma prevede solo che, nel caso il paziente rifiuti un trattamento «salva vita», ovvero scelga in pratica di morire, debbano essergli prospettate da un medico le conseguenze della sua decisione e le possibili alternative alla stessa, nonché che sia promossa ogni azione di sostegno, anche psicologico, in suo favore.


La legge ha addirittura vietato interventi sanitari che, al fine di proteggere «la sacralità della vita», appaiano, alla luce delle condizioni del paziente, intrinsecamente inutili e sproporzionati. Ha altresì ribadito che i trattamenti devono rispettare le decisioni del paziente nel tutelarne «la dignità nella fase finale della vita».

Nel caso di malattia, dunque, il diritto a decidere di «lasciarsi morire» è stato espressamente riconosciuto, a prescindere dalle motivazioni sottese a tale decisione, a tutti i soggetti capaci. Il fatto che non sia possibile sindacare le ragioni per cui una persona addiuvine a questa scelta, è chiaro riconoscimento dei principi stabiliti dagli artt. 2 e 13 della Costituzione, in forza dei quali la libertà di ogni persona a disporre della propria vita non può essere limitata per fini eteronomi.

La legge in esame, peraltro, non ha riconosciuto il diritto al «suicidio assistito» secondo le modalità scelte dai singoli. Anzi all'art. 1 ha specificato che non è possibile richiedere al medico trattamenti contrari a norme di legge o alla deontologia professionale. Allo stato, pertanto, non è possibile pretendere dai medici del Servizio pubblico la somministrazione o la prescrizione di un farmaco che procuri la morte.

Peraltro, il mancato riconoscimento/regolamentazione da parte del Legislatore del diritto «al suicidio assistito» non può portare a negare la sussistenza della libertà della persona di scegliere quando e come porre termine alla propria esistenza, libertà che, come sopra esposto, trova fondamento nei principi cardine della Costituzione dettati agli artt. 2 e 13.

Il mancato riconoscimento del diritto «al suicidio assistito» porta solo ad escludere che si possa richiedere al Servizio Sanitario Nazionale un trattamento diverso da quello previsto nella legge n. 219/2017 (può richiamarsi in proposito la sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2 maggio 1998 che nell'affermare la illegittimità costituzionale di alcune norme contenute nel decreto-legge 17 febbraio 1998 n. 23 — disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico ed altre misure in materia sanitaria — ha ribadito la libertà dell'individuo nella scelta delle cure a cui sottoporsi, sostenendo però che «non possono ricadere sul Servizio Sanitario Nazionale le conseguenze delle libere scelte individuali circa il trattamento terapeutico preferito, anche perché ciò disconoscerebbe il ruolo e la responsabilità dello Stato che le esercita attraverso i suoi organi tecnico scientifici»).



Le condotte sanzionate dall'art. 580 c.p.

I principi costituzionali che hanno ispirato, solo alcuni mesi fa, la formulazione e l'approvazione della legge n. 219/17 devono presidiare, ad avviso di questa Corte di assise, anche l'esegesi della norma in esame orientando l'interprete nell'individuazione del bene giuridico tutelato e, di conseguenza, delle condotte idonee a lederlo. E il riconoscimento del diritto di ciascuno di autodeterminarsi anche in ordine alla fine della propria esistenza porta a ritenere sanzionabili ai sensi dell'art. 580 c.p. solo le condotte che «in qualsiasi modo» abbiano alterato il percorso psichico del soggetto passivo, impedendogli di addivenire in modo consapevole e ponderato a tale scelta (che, lo si ribadisce rappresenta l'espressione più radicale, ma anche la più significativa della libertà dell'individuo).

Il diritto penale, alla luce dei principi costituzionali ed eurounitari più volte richiamati, deve intervenire a sanzionare, e nel modo più severo, le aggressioni da parte di terzi al bene della vita altrui ed è per ciò giustificato l'intervento repressivo anche quando questo avvenga con il «concorso» della volontà della vittima, se tale volontà sia stata in qualche modo alterata.

Si avrà addirittura un «omicidio nel caso in cui l'altrui determinazione volitiva si sostituisca a quella della vittima, si da far apparire il suicidio come il frutto dell'altrui volontà e non di quella cosciente e libera della vittima» (26). Inoltre il II comma dell'art. 580 cp prevede come aggravante il fatto che la persona istigata o aiutata abbia meno di 18 anni o sia inferma di mente, o versi in condizioni di deficienza psichica per altra malattia o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti (malattia mentale e deficienza psichica che devono ritenersi parziali, dal momento che se la persona fosse priva della capacità di intendere e volere, ricorrerebbe, così come nel caso di minori di anni 14, l'omicidio). E anche ciò rivela come il focus della norma sia la tutela della libertà e consapevolezza della decisione del soggetto passivo.

D'altra parte, il riconoscimento del diritto di ciascun individuo di autodeterminarsi anche su quando e come porre fine della propria esistenza, rende ingiustificata la sanzione penale nel caso in cui le condotte di partecipazione al suicidio siano state di mera attuazione di quanto richiesto da chi aveva fatto la sua scelta liberamente e consapevolmente. In quest'ultima ipotesi, infatti, la condotta dell'agente «agevotatore» si pone solo come strumento per la realizzazione di quanto deciso da un soggetto che esercita una sua libertà e risulta di conseguenza non lesiva del bene giuridico tutelato dalla norma in esame, salvo poter essere altrimenti sanzionata (27).

In ogni caso di suicidio si impone una indagine particolarmente rigorosa sul percorso deliberativo del soggetto passivo, in primo luogo sul suo stato di salute mentale, nonché sulle condizioni in cui ha vissuto e su tutti i fattori, tra cui il contributo di terzi, che possono aver inciso sulla sua decisione.

Comportamenti che alterano il processo di formazione della volontà dell'aspirante suicida possono essere realizzati non solo mediante la persuasione diretta verso questo gesto estremo, ma anche mediante interventi che pregiudichino il suo esame di realtà, che impediscano che alla persona vengano fornite tutte le informazioni, prospettate tutte le alternative del caso, attivati tutti i supporti per farlo riflettere ed eventualmente desistere dal suo progetto auto lesivo (28).

L'azione di chi interviene a supportare il proposito suicidiario può d'altra parte consistere, così come si è verificato nel caso in esame, in interventi diretti nei confronti di una persona non isolata, non in stato di abbandono, in grado di attingere sostegno in tante altre persone per ponderare bene le proprie decisioni, e costretta a far ricorso ad un soggetto terzo solo perché impossibilitata fisicamente a realizzare da solo quanto deciso.

Inoltre, interpretando la norma nel modo più ampio, si dovrebbe punire, fra gli altri, anche chi abbia fornito contributi materiali al suicidio consistenti, così come esemplificato dalla Corte di cassazione nella sentenza del 1998 citata, nell'aiutare l'aspirante suicida a trovare tutte le informazioni e le soluzioni per porre termine alla sua vita, interventi, quali quelli posti in essere da V. I., che si erano accompagnati a tentativi di dissuadere F. e che si erano tradotti di fatto in un aiuto a ponderare bene la sua scelta.

Si nota infine che, anche seguendo l'interpretazione restrittiva della norma, la possibilità di una indagine sul percorso deliberativo del suicida e la pluralità delle condotte che possono essere ritenute idonee ad alterarlo, appaiono elementi sufficienti a preservare la funzione preventiva dell'art. 580 cp, proteggendo «le persone vulnerabili, anche contro azioni che minaccino la loro vita».

La pena prevista dall'art. 580 c.p.

(26) Cfr la sentenza della Corte di assise di Messina citata

(27) Si potrebbero peraltro configurare altri reati, quale la violazione della legge sugli stupefacenti o sulle armi, la ricettazione di farmaci illecitamente commercializzati, reati di pericolo per la collettività ...

(28) Seppure non sussista un dovere di dissuasione e siano limitati i casi in cui vige l'obbligo di impedire il suicidio, comunque le condotte che possono alterare il processo decisionale del soggetto passivo, così come osservato da autorevole dottrina, possono essere le più varie, come per esempio la rappresentazione falsa, esagerata o tendenziosa di mali o pericoli, le esortazioni, l'eccitazione ... Nell'individuare la condotta che integra il reato di «concussione per induzione» di cui all'art. 317 c.p. la Corte di cassazione ha affermato che «l'induzione» può assumere svariate forme (più blande della costrizione) quali «l'inganno, la persuasione, la suggestione, l'allusione, il silenzio o l'ostruzionismo, anche variamente ed opportunamente combinati tra di loro» - cfr. C. Cass. sez. 6 pen. n. 4958 del 1° ottobre 2003, nonché Cass. sez. 6 pen. 17285/2013



Gli artt. 3, 13, 25, II comma e 27, III comma della Costituzione impongono che la libertà dell'individuo possa essere sacrificata solo a fronte della lesione di un bene giuridico altrimenti non pienamente tutelabile, che la sanzione sia proporzionata alla lesione provocata così da prevenire la violazione e provvedere alla rieducazione del reo. In forza di questi canoni di offensività, ragionevolezza e proporzione della pena interviene il controllo della Corte costituzionale rispetto alle scelte di politica criminale che sono riservate al Legislatore.

Ed è in relazione a questi principi che questa Corte di assise, per tutti i motivi sopra esposti, ritiene che le condotte di agevolazione dell'esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell'aspirante suicida, non siano sanzionabili. E tanto più che non possano esserlo con la pena della reclusione da 5 a 10 anni prevista dall'art. 580 c.p. senza distinzioni tra le condotte di istigazione e quelle di aiuto, nonostante le prime siano certamente più incisive anche solo sotto il profilo causale, rispetto a quelle di chi abbia semplicemente contribuito al realizzarsi dell'altrui autonoma deliberazione e nonostante del tutto diversa risulti nei due casi la volontà e la personalità del partecipe.

Un'esegesi dell'art. 580 c.p. che non distingua fra le condotte di aiuto sanzionate e quelle invece lecite appare pertanto in contrasto con la finalità rieducativa della pena che impone una costante «proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra» (29).

A rafforzamento di queste considerazioni appare utile richiamare la sentenza della CEDU nel caso *Pretty* che nell'affermare che per prevenire il rischio di abuso, la disciplina inglese, che sancisce «la natura generale del divieto di suicidio assistito, non è sproporzionata», ha tuttavia sottolineato che la stessa prevede la possibilità «di valutare in ciascun caso concreto tanto l'interesse pubblico ad avviare un'azione giudiziaria, quanto le esigenze giuste ed adeguate del castigo e della dissuasione». Illuminante in questo senso appare infine la diversificata disciplina sanzionatoria dettata la legge n. 194/78 relativa all'interruzione volontaria di gravidanza, una legge posta a tutela della donna e nel contempo del diritto alla vita (all'art. 1 è sancito che lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore della maternità e tutela la vita umana sin dal suo inizio), una legge che, così come l'art. 580 c.p., sanziona l'intervento del terzo in un atto che a certe condizioni è lecito (30).

Conclusioni.

Sulla base di tutte le precedenti argomentazioni, questa Corte ritiene pertanto che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e quindi a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio.


La norma è così interpretata dal diritto vivente in funzione del dato letterale dell'art. 580 cp, del suicidio come un fatto in sé riprovevole e del diritto alla vita come tutelabile a prescindere dalla volontà dell'individuo. Questa interpretazione risulta però in violazione degli artt. 2, 13, I comma e 117 della Costituzione in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in forza dei quali il diritto a por fine alla propria esistenza costituisce una libertà della persona, facendo quindi ritenere non lesiva di tale bene la condotta di partecipazione al suicidio che però non pregiudichi la decisione di chi eserciti questa libertà.

Per questi motivi la sanzione indiscriminata di tutte le condotte di aiuto al suicidio e la previsione della stessa pena prevista per le condotte di istigazione, risulta in violazione dei principi di cui agli artt. 3, 13, II comma, 25, II comma, 27, III comma della Costituzione, che individuano la «ragionevolezza» della pena in funzione dell'offensività del fatto.

Pertanto, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 dell'11 maggio 1983 dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

(29) Cfr tra le altre le sentenze della Corte costituzionale n. 251 del 2012 e n. 341 del 1994

(30) La disciplina relativa all'interruzione volontaria di gravidanza è significativa sia perché indica gli strumenti adottati dallo Stato per tutelare il diritto alla vita e per garantire che le scelte della donna siano coscienti e responsabili, sia perché prevede pene diverse nelle differenti situazioni, rivelando l'esigenza di una diversificazione del regime sanzionatorio nel punire le condotte che incidono sul diritto di autodeterminazione della donna, rispetto a quelle che non garantiscono la tutela del suo diritto alla salute, rispetto infine a quelle che violano i presupposti per l'esercizio della sua scelta. Gli artt. 18 e 19 della legge n. 194/78, sanzionano «chi cagiona l'interruzione volontaria di gravidanza» rispettivamente senza il consenso della donna, ovvero con il suo consenso, ma senza l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge. In questo secondo caso, il legislatore ha stabilito sanzioni diverse, a seconda delle norme violate (una pena fino a tre anni se è violato l'art. 5 che prevede un insieme di attività demandate alla struttura socio sanitaria o al medico dirette ad informare compiutamente la donna ed a rimuovere le cause che la porterebbero all'interruzione della gravidanza, ed all'art. 8 che indica chi è autorizzato a praticarla; una pena da uno a quattro anni se è violato l'art. 6 e 7 norme che individuano i casi in cui l'interruzione di gravidanza può essere praticata; un aumento delle pene citate, fino alla metà, se la donna è minore di diciotto anni o interdetta o se non sono state osservate le previsioni dell'art. 12 o 13 che disciplinano come garantire la libertà della volontà espressa e la consapevolezza per le donne infra diciottenni o interdetto)



P.Q.M.

Ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. nei termini che seguono:

nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, I comma e 117 della Costituzione in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo;

nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione dell'esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell'aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25, II comma e 27, III comma della Costituzione.

Sospende il presente procedimento a carico di M. C.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché, ove ne ravvisi i presupposti, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., nella parte indicata.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, 14 febbraio 2018

Il Presidente: MANNUCCI PACINI

Il Giudice a latere: SIMI

18C00062

N. 44

Ordinanza del 19 dicembre 2017 del Tribunale di Imperia nel procedimento penale a carico di N.T. e L.G.L.

Reati e pene - Prescrizione - Reati sessuali nei confronti di minori - Norme della legge n. 251 del 2005, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 172 del 2012 e dalla legge n. 103 del 2017.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla L. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), artt. 6, commi 1, 2, 4, 5; e 10, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 1 ottobre 2012, n. 172 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario) e dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario).

IL TRIBUNALE DI IMPERIA

Il Tribunale composto dai giudici:


dott.ssa Donatella Aschero, Presidente;

dott. Massimiliano Botti, giudice;

dott.ssa Silvia Trevia, GOT,

decidendo in ordine al procedimento penale sopra indicato iscritto nei confronti N. T. nato a ... il ... e L. G. L. nata a ... il ... imputati:

N. T.: dei reati di cui agli articoli 81 cpv. 609-*quater* n. 2 codice penale 609-*bis* e 609-*ter* n. 5 codice penale perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di genitore convivente delle figlie N. F., nata nel 1981 e N. M. nata nel 1987, compiva atti sessuali con le medesime (nella specie: quanto a N. F., l'agente aveva con la figlia rapporti sessuali completi, nel periodo in cui la minore aveva dagli 11 ai 15 anni, mentre negli anni precedenti si faceva masturbare dalla medesima; quanto a N. M. l'agente la toccava nelle parti intime, strusciandosi e facendosi masturbare, fatti accaduti dall'età di 14 anni della minore fino all'anno 2013). In Sanremo (IM), dal 1991 fino al 2013.



L. G. L.: dei reati di cui agli articoli 81 cpv. 609-*quater* n. 2 codice penale, 609-*bis* e 609-*ter* n. 5 codice penale perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di genitore convivente delle figlie N. F., nata nel 1981 e N. M. nata nel 1987, dopo che il rispettivamente marito e padre N.T. aveva compiuto atti sessuali con le medesime (nella specie: quanto a N. F., l'agente aveva con la figlia rapporti sessuali completi, nel periodo in cui la minore aveva dagli 11 ai 15 anni, mentre negli anni precedenti si faceva masturbare dalla medesima: quanto a N. M. l'agente la toccava nelle parti intime, strusciandosi e facendosi masturbare, fatti accaduti dall'età di 14 anni della minore fino all'anno 2013) ed essendo a conoscenza delle abituali molestie a contenuto sessuale rivolte dal marito verso le figlie minori, ometteva dolosamente di far interrompere le stesse e di denunciare all'Autorità giudiziaria gli accadimenti criminosi. In Sanremo (IM), dal 1991 fino al 2013.

Considerato che si è proceduto con giudizio ordinario e che, dopo ampia istruttoria, alle udienze del 19 dicembre 2017 il Tribunale — dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale — ha invitato le parti ad illustrare le rispettive conclusioni;

che il pubblico ministero ha così concluso:

posizione L. G. L. - capo b):

assoluzione per le condotte contestate ex art. 40 cpv e riferibili alla parte offesa N. F. perché il fatto non sussiste;

declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione per le condotte contestate ex art. 40 cpv cp e riferibili alla parte offesa N. M., limitatamente al periodo temporale tra il 2001 e la data della richiesta di rinvio a giudizio;

accertamento di responsabilità penale per le condotte contestate ex art. 40 cpv, 609-*bis* cp e riferibili alla parte offesa N. M. dalla data della richiesta di rinvio a giudizio e la data antecedente e prossima al novembre 2013,

conseguentemente condanna della medesima alla seguente pena:

PB (qualificata la condotta come rientrante negli articoli 40 cpv cp c 09-*bis*): anni 6 di reclusione;

diminuzione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: anni 4 reclusione;

aumento per la continuazione (con riferimento alle plurime omissioni riferibili alla posizione della parte offesa N. M.): pena complessiva e finale di anni 5 mesi 4 di reclusione;

pene accessorie di cui all'art. 609-*nonies* cp. interdizione perpetua dai pp uu e interdizione legale.

posizione N. T. - capo a):

declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione per le condotte riferibili alla parte offesa N. F. (periodo di riferimento: anni 1992-1996);

declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione per le condotte contestate ex art. 609-*bis* cp e riferibili alla parte offesa N. M., limitatamente al periodo temporale tra il 2001 e la data della richiesta di rinvio a giudizio;

accertamento di responsabilità penale per le condotte riferibili alla parte offesa N. M. inquadabili dell'art. 609-*bis* cp dalla data della richiesta di rinvio a giudizio e la data antecedente e prossima al novembre 2013,

conseguentemente condanna del medesimo alla seguente pena:

PB: anni 8 di reclusione (quantificata la condotta come rientrante nell'ipotesi dell'art. 609-*bis*);

aumento per la continuazione (con riferimento alle plurime condotte illecite riferibili alla posizione della parte offesa N. M.): pena complessiva e finale anni 10 reclusione;


pene accessorie di cui all'art. 609-*nonies* cp, interdizione perpetua dai pp uu e interdizione legale;

trasmissione degli atti al PM per procedere nei confronti di L. G. A. per il delitto di falsa testimonianza,

che il difensore della parte civile ha chiesto:

«Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Imperia, in composizione collegiale, affermata la penale responsabilità degli imputati N. T. e L. G. L., in relazione ai fatti-reato loro rispettivamente ascritti ai capi A) e B) della rubrica, in danno di N. M., voglia condannare i predetti alle pene di legge, nonché in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti e *subendi* dalla parte civile stessa, da determinarsi, secondo equità, sulla base delle risultanze processuali, nella somma di euro 70.000 o, in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con declaratoria di provvisoria esecutività stante la ricorrenza di giustificati motivi.

In caso di ritenuta carenza di sufficienti elementi per tale liquidazione, pronunciarsi condanna generica con consequenziale rimessione delle parti nanti il competente giudice civile per la relativa liquidazione, previa condanna degli imputati, ex articoli 539 e 540 codice di procedura penale, in solido tra loro, al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva a favore della parte civile, pari ad € 20.000,00 o per l'importo meglio visto e ritenuto di giustizia, nei limiti del risarcimento per cui sia ritenuta già raggiunta la prova.



Con la condanna altresì dei suddetti imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, come da separata nota che si deposita».

I difensori degli imputati hanno chiesto:

avv. Pezzetta per N.:

chiede in via principale l'assoluzione ex art. 530 comma I codice di procedura penale di N. T. per il reato a lui ascritto nei confronti di F. N. perché il fatto non sussiste; in subordine, assoluzione ex art. 530 cpv. codice di procedura penale perché il fatto non sussiste; in estremo subordine NDP per prescrizione per N. F.

Assoluzione ex art. 530 comma I codice di procedura penale di N. T. per il reato a lui ascritto nei confronti di N. M. per non aver commesso il fatto; in subordine assoluzione ex art. 530 cpv. codice di procedura penale perché manca la prova della colpevolezza dell'imputato; in subordine, applicare all'imputato la diminuzione e di cui al terzo comma dell'art. 609-bis codice penale e delle attenuanti generiche; in estremo subordine minimo pena e applicazione delle circostanze generiche. In ogni caso NDP per tutte le condotte coperte da prescrizione.

avv. Urso per L. G.:

per il reato sub a): con riferimento alla figlia F. in via principale chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o con la formula meglio vista in subordine NDP per prescrizione,

con riferimento alla figlia minore M. chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste con la formula meglio vista in subordine minimo della pena riconoscimento attenuante 609-bis uc cp attenuanti generiche,

OSSERVA


Gli imputati sono chiamati a rispondere di una serie di condotte di violenza sessuale che si assumono consumate in danno delle due figlie, la prima figlia almeno dagli anni '90 quando la stessa era minore di età e fino alla estate 1996, e la seconda figlia in un periodo compreso fra la minore e la maggiore età (è divenuta maggiorenne il 28 settembre 2005) fino al novembre 2013.

Tali condotte sono inquadrabili *quoad poenam* nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 519, comma 2, n. 1 e 2 del codice penale fino alla data dell'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996, n. 66 e successivamente in quella di cui agli articoli 609-*quater* e 609-*bis* del codice penale.

Durante l'istruttoria dibattimentale F. ha riferito di aver deciso di presentare querela solo il 21 dicembre 2013, dopo aver appreso che anche la sorella minore aveva subito molestie sessuali e in particolare che il suo silenzio non era servito a preservare la sorella dagli abusi, come invece aveva sperato in quanto così promessogli dai genitori per impedirle di denunciare.

Ora, dall'anno 1995 ad oggi la disciplina della prescrizione, con riferimento ai delitti di violenza sessuale, è stata novellata tre volte: 1) dapprima dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (con la previsione di un termine corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge — da determinarsi tenendo conto delle sole circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale — e, in caso di interruzione, l'aumento dello stesso in misura non eccedente un quarto del termine ordinario, la metà nei casi di cui all'art. 99, comma 2 del codice penale e due terzi nel caso di cui all'art. 99, quarto comma del codice penale e fissando la decorrenza del termine prescrizionale, anche per il reato continuato, dalla data di consumazione dei singoli reati anziché dal giorno in cui era cessata la continuazione); 2) dall'art. 4, comma 1, lettera a) della legge 1° ottobre 2012, n. 172, di ratifica della Convenzione di Lanzarote cui l'Italia ha aderito come Stato membro del Consiglio d'Europa (con l'introduzione al comma 6 dell'art. 157 del codice penale della previsione del raddoppio dei termini di prescrizione di cui ai commi precedenti per un serie di gravi delitti fra cui quelli di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqies* e octies del codice penale salvi i casi di minore gravità integranti le circostanze attenuanti di cui al terzo comma di cui all'art. 609-*bis* del codice penale e al quarto comma dell'art. 609-*quater* del codice penale); 3) da ultimo con la legge 23 giugno 2017, n. 103 che per i reati previsti dall'art. 392 comma 1-*bis* codice di procedura penale se commessi nei confronti di minore, fa decorrere il termine della prescrizione dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente.

Pertanto, in relazione ai reati contestati, prima dell'entrata in vigore della c.d. legge Cirielli n. 251/2005 la prescrizione era di anni quindici ed in caso di interruzione anni 22 e mesi sei, e il termine decorreva dall'ultimo degli atti contestati in continuazione, viceversa dopo l'entrata in vigore della legge n. 251 cit. il termine prescrizionale di detti reati è divenuto di anni dieci aumentato a anni dodici e mesi sei in caso di interruzione, e il termine di prescrizione decorre dalla consumazione dei singoli reati (art. 6 comma 2 legge n. 251/2005).



E, considerando la prescrizione come istituto di diritto sostanziale, come definita in modo costante dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità (si vedano tra le altre le sentenze della Corte costituzionale n. 393/2006, n. 324 del 2008 e n. 236 del 2011; da ultimo sentenza Cass Sez. 6, n. 31877 del 16 maggio 2017), deve essere applicata, in caso di successione di leggi penali nel tempo, la normativa più favorevole all'imputato ai sensi dell'art. 2, comma 4 del codice penale, ossia pacificamente l'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.

In sostanza il reato contestato ai danni di N. F., protrattosi fino all'estate 1996 quando la ragazzina aveva quindici anni, era già prescritto nel momento in cui la p.o. ha presentato querela (21 dicembre 2013) e del pari in oggi risultano prescritti anche gli episodi ai danni di N. M. commessi prima del 19 giugno 2005.

Di qui la richiesta del pubblico ministero di dichiarare il reato commesso ai danni di N. F. estinto per prescrizione e così parte dei fatti ai danni di N. M.

In sostanza, sarebbe preclusa al Tribunale, con riferimento ai predetti fatti, la possibilità di una piena pronuncia nel merito (potendo prevalere sulla declaratoria di una causa di estinzione dei reati soltanto un eventuale esito assolutorio ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell'art. 530 del codice di procedura penale).

Questo Tribunale ritiene peraltro la legge n. 251/2005 (sia in relazione all'art. 6 che alla disciplina transitoria) costituzionalmente illegittima per i seguenti motivi.

Anteriormente alla legge n. 251/2005 il Consiglio dell'Unione europea in data 22 dicembre 2003 aveva adottato la «Decisione quadro 2004/68/GAI relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. L 013 del 20 gennaio 2004), il cui considerando n. 10 recita «Le caratteristiche specifiche della lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini debbono indurre gli Stati membri a stabilire, nel loro diritto nazionale, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive» mentre l'art. 8, punto 6, recita: «Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia reso possibile il perseguimento, conformemente al diritto nazionale, almeno dei più gravi dei reati di cui all'art. 2 dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età» mentre tra le condotte penalmente illecite l'art. 2 individua quella di colui che «lettera c) partecipa ad attività sessuali con un bambino, laddove: i) faccia uso di coercizione, forza o minaccia: dia in pagamento denaro, o ricorra ad altre forme di remunerazione o compenso in cambio del coinvolgimento del bambino in attività sessuali: oppure iii) abusi di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza nel bambino».


La Corte di giustizia dell'Unione ha chiarito gli effetti di tale decisione quadro, affermando l'obbligo di interpretazione conforme del diritto interno alla lettera ed allo scopo della decisione quadro, e ne ha riconosciuto il carattere vincolante quanto al risultato da raggiungere (punto 33 sentenza 16 giugno 2005, C-105/03. Pupino).

La Corte costituzionale dalle c.d. sentenze gemelle n. 348 e 349 del 2007 ed in particolare poi dalla sentenza n. 227/2010 è consolidata nel ritenere fondata una eccezione di illegittimità costituzionale di una norma interna per contrasto con una decisione quadro o una direttiva della UE.

Inoltre, con riferimento alla normativa extranazionale emanata dopo l'entrata in vigore della legge n. 251/2005, l'Italia ha stipulato la Convenzione del Consiglio di Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali del 25 ottobre 2007 (Trattato di Lanzarote) che all'art. 27, comma 1, prevede che «ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che i reati fissati conformemente alla presente Convenzione siano puniti con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che tengano conto della loro gravità» ed ancor più all'art. 33 prevede che «ciascuna delle parti adotta le misure legislative necessarie affinché il termine di prescrizione si protragga per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'avvio effettivo delle azioni penali dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età e che sia proporzionato alla gravità del reato in questione».

L'Italia ha dato attuazione alla detta convenzione del Consiglio di Europa con la legge 1° ottobre 2012, n. 172 (recante autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione della predetta Convenzione), che, come sopra rilevato, ha previsto il raddoppio del termine di prescrizione per alcune fattispecie incriminatrici comprese quelle di cui all'art. 609-bis del codice penale e, di recente, con la legge n. 103/2017 sopra citata ha previsto la decorrenza della prescrizione dal compimento della maggiore età.

Come bene evidenziato in altra ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale per analoghi reati, «l'attuale assetto interpretativo dell'istituto della prescrizione imporrebbe l'applicazione ai fatti di reato contestati all'imputato della disciplina della prescrizione a questi più favorevole introdotta dall'art. 6 della legge n. 251/2005, legge che tuttavia appare in contrasto per ciò che riguarda i reati sessuali commessi in danno di minori con la decisione quadro del 2004 (confermata e rafforzata dal trattato di Lanzarote e dalla direttiva UE n. 2011/92); ed infatti, la riduzione del termine di prescrizione massima a 12 anni e sei mesi (prevista dalla citata legge n. 251/2005) (giusto il disposto dell'art. 158 del codice penale), fa sì che molti delitti in danno di minori (ad es. quelli in danno di persone offese di età inferiore ai 5 anni e 6 mesi) si prescrivano prima del raggiungimento della maggiore età delle vittime, mentre per molti altri delitti (ad es. quelli in danno di persone offese di età inferiore ai 14 anni) il tempo necessario alla celebrazione del processo penale disponibile dopo il raggiungimento della maggiore età risulta oggettivamente esiguo e via



via decrescente sino ad annullarsi del tutto; di fatto, dunque la normativa introdotta dalla legge n. 251/2005 si porrebbe in contrasto con le disposizioni della citata decisione quadro in quanto non consente di raggiungere l'obiettivo indicato dalla norma comunitaria (vale a dire rendere possibile il perseguimento dei reati sessuali in danno di minori dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età); obiettivo che invece — stanti i più ampi termini di prescrizione previsti superiori ai 20 anni — e soprattutto nel caso di decorrenza dalla cessazione della continuazione (n.d.r.) «è conseguibile sia applicando la disciplina della prescrizione antecedente alla legge n. 251/2005 sia quella introdotta dalla legge n. 172/2012», (v. ordinanza n. 220 del 21 giugno 2016 Trib.Roma).

In sostanza la disciplina in materia di prescrizione introdotta dalla legge n. 251/2005 in tema di reati sessuali in danno di minori verrebbe a violare i vincoli alla potestà normativa del legislatore italiano derivanti dalla decisione quadro 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003.

Pertanto è da ritenere che l'art. 6, commi 1, 2, 4, 5 e l'art. 10 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 172/2012 (la quale ha inserito il comma 6 dell'art. 157 del codice penale raddoppiando i termini di prescrizione) e della legge n. 103/2017 (che ha previsto la decorrenza della prescrizione dal compimento del diciottesimo anno di età), siano in contrasto con l'art. 11 e con l'art. 117, comma 1 della Costituzione nella parte in cui non escludono dalla sua disciplina i reati sessuali nei confronti di minori, in particolare se commessi prima della sua entrata in vigore.


Una simile esclusione non avrebbe violato alcun principio costituzionale o convenzionale in materia di prevedibilità o di retroattività, come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale pronunciandosi circa la legittimità dell'art. 10 della legge n. 251/05 (v. sentenza 393/2006).

È, infatti, principio consolidato a livello costituzionale e convenzionale che il principio di retroattività della *lex mitior*, come in generale le norme in materia di retroattività contenute nell'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) norma interposta applicabile per effetto del richiamo dell'art. 117 Cost. nel nostro ordinamento, concerne le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono (decisione 27 aprile 2010 Morabito contro Italia e 27 aprile 2009 Scoppola contro Italia).

Ma soprattutto la Corte costituzionale, proprio pronunciandosi circa la legittimità dell'art. 10 della legge n. 251/05 qui contestata (sentenza n. 393/2006), pur riconoscendo che la locuzione «disposizioni più favorevoli al reo» di cui all'art. 2 comma 4 codice penale, debba essere interpretata nel senso di includere tutte quelle norme che apportino modifiche *in melius* alla disciplina di una fattispecie criminosa, ivi comprese quelle che incidono sulla prescrizione del reato, ha poi ammesso la possibilità di deroghe da parte della legge ordinaria pur a determinate condizioni. Ha infatti precisato: «poste queste premesse deve essere ribadita la giurisprudenza di questa Corte costante nell'affermare che il regime giuridico riservato alla *lex mitior*, e segnatamente la sua retroattività, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 secondo comma della Costituzione, in quanto la garanzia costituzionale, prevista dalla citata disposizione, concerne soltanto il divieto di applicazione retroattiva della norma incriminatrice, nonché di quella altrimenti più sfavorevole per il reo. Da ciò discende che eventuali deroghe al principio della retroattività della *lex mitior*, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, possono essere disposte dalla legge ordinaria quando ricorra una sufficiente ragione giustificativa».

In sostanza la Corte costituzionale, dopo aver ricordato che il principio della applicabilità della *lex mitior* non è soltanto un principio affermato dall'art. 2 del codice penale, ma è sancito sia a livello internazionale sia a livello comunitario (principio ribadito anche da successive sentenze della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali — v. Corte eur. dir. uomo, sentenza 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna, ric. n. 42750/09 e Corte di giustizia 3/5/2005 in cause riunite C387/02, c391/02 e c403/02, Berlusconi) conferma che tale regola è derogabile in presenza di esigenze tali da prevalere su un principio il cui rilievo si fonda soltanto su una norma, sia pure generale e di principio, del codice penale. E precisa «Il livello di rilevanza dell'interesse preservato dal principio di retroattività della legge più mite — quale emerge dal grado di protezione accordatogli dal diritto interno oltre che dal diritto internazionale convenzionale — impone di ritenere che il valore da esso tutelato può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo (quali — a titolo esemplificativo — quelli della efficienza del processo, della salvaguardia dei diritti dei soggetti che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale, e quelli che coinvolgono interessi e esigenze dell'intera collettività nazionale connessi a valori costituzionali di primario rilievo: cfr sentenza numero 24 del 2004. Con la conseguenza che lo scrutinio di costituzionalità e dell'art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole»).

Orbene l'art. 6 (anche in relazione all'art. 10) legge n. 251/05, laddove non esclude i reati sessuali contro i minori, pare del tutto irragionevole e viola chiaramente principi di tutela a favore di soggetti particolarmente vulnerabili, quali sono i minori di età, vittime di reati sessuali come sanciti dalla decisione quadro GAI come sopra citata (v. Corte Cost. sentenza n. 179/2017). Di detta irragionevolezza pare aver preso atto lo stesso legislatore con la novella legislativa n. 172 del 2012 e legge n. 103/2017.



Ora, pur non essendo quindi possibile fare diretta applicazione della decisione quadro 2004/68 (disapplicando la norma censurata) in quanto tale decisione non ha carattere «autoapplicativo», non derivando dalla stessa un diritto riconosciuto al cittadino azionabile nei confronti dello Stato inadempiente, ciò non può impedire il controllo di conformità al diritto della UE, che spetta alla Corte costituzionale davanti alla quale il giudice può sollevare questione di legittimità costituzionale, per asserita violazione dell'art. 11 ed oggi anche dell'art. 117, primo comma Cost. (si legga al proposito sentenza C. Cost. 227/2010 nonché, proprio in punto applicabilità della disciplina più favorevole, sentenza Corte costituzionale n. 28/2010 che statuisce «Questa Corte ha già chiarito che la retroattività della legge più favorevole non esclude l'assoggettamento di tutte le norme giuridiche di rango primario allo scrutinio di legittimità costituzionale: «Altro [...] è la garanzia che i principi del diritto penale-costituzionale possono offrire agli imputati, circoscrivendo l'efficacia spettante alle dichiarazioni d'illegittimità delle norme penali di favore; altro è il sindacato cui le norme stesse devono pur sempre sottostare, a pena di istituire zone franche del tutto imprevedute dalla Costituzione, all'interno delle quali la legislazione ordinaria diverrebbe incontrollabile» (sentenza n. 148 del 1983 e sul punto, sostanzialmente nello stesso senso, sentenza n. 394 del 2006). Nel caso di specie, se si stabilisse che il possibile effetto *in malam partem* della sentenza di questa Corte inibisce la verifica di conformità delle norme legislative interne rispetto alle norme comunitarie — che sono cogenti e sovraordinate alle leggi ordinarie nell'ordinamento italiano per il tramite degli articoli 11 e 117, primo comma, Cost. — non si arriverebbe soltanto alla conclusione del carattere non autoapplicativo delle direttive comunitarie sui rifiuti, ma si toglierebbe a queste ultime ogni efficacia vincolante per il legislatore italiano, come effetto del semplice susseguirsi di norme interne diverse, che diverrebbero insindacabili a seguito della previsione, da parte del medesimo legislatore italiano, di sanzioni penali»).

E non essendo possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 6 della legge n. 251/2005 e apparendo evidente la rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale ai fini della decisione da assumere in ordine ai fatti di reato contestati agli imputati in quanto l'eventuale accoglimento della questione comporterebbe il venir meno, nella fattispecie in esame, della disciplina della legge n. 251/2005 e la conseguente applicazione della disciplina previgente e coeva ai fatti per cui si procede (si noti infatti come tutta la condotta posta in essere ai danni di N. F. sia stata posta in essere sotto la vigenza della normativa ante legge n. 251/05), disciplina che sia per i diversi termini di prescrizione, sia per la decorrenza della prescrizione (nel caso di specie, qualora la decorrenza fosse quella dell'anno 1996, ne deriverebbe una pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato, pronuncia che invece, alla stregua della disciplina originaria dell'art. 157 codice penale, gli imputati non potrebbero invocare in quanto la cessazione della continuazione risulterebbe al novembre 2013), consentirebbe di non ritenere prescritti i fatti reato contestati ai danni di N. F. e anche alcuni di quelli contestati ai danni di N. M. e di emettere una piena pronuncia di merito (anche in relazione alle domande risarcitorie avanzate dalla parte civile, altrimenti prescritte ai sensi dell'art. 2947 c.c.), il procedimento penale deve esser sospeso ad ogni effetto di legge e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

Visti gli articoli 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 6, commi 1-2-4-5 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 172/2012 e dalla legge n. 103/2017, per contrasto con gli articoli 11 e 117, comma 1 della Costituzione nella parte in cui l'art. 6 non esclude dalla sua disciplina i reati sessuali nei confronti di minori; b) dell'art. 10 legge n. 251 cit. nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 172/2012 e dalla legge n. 103/2017 per contrasto con gli articoli 11 e 117, comma 1 della Costituzione nella parte in cui l'art. 10 non include nella disciplina transitoria i reati sessuali ai danni di minori commessi prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Sospende il presente giudizio ad ogni effetto di legge (compresa la sospensione ai sensi dell'art. 159 del codice penale del corso della prescrizione) ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.

Imperia, 19 dicembre 2017

Il Presidente: ASCHERO



N. 45

Ordinanza del 20 dicembre 2017 della Corte d'appello di Trento nel procedimento penale a carico di N. S.

Processo Penale - Giudizio abbreviato - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa.

- Codice di procedura penale, art. 603, comma 3-*bis*, introdotto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario).

CORTE DI APPELLO DI TRENTO

SEZIONE PENALE

La Corte, riunita in Camera di consiglio in persona dei signori:

dott. Luciano Spina - Presidente rel.

dott. Annamaria Creazzo - Consigliere

dott. Patrizia Collino - Consigliere

ORDINANZA

Vista la richiesta preliminare del Procuratore generale di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 603, comma 3-*bis*, c.p.p.;

Sentite le parti;


Rilevato che la Corte è stata investita del processo penale a carico di N. S., nato a il, in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv e 609-*bis* commi 1 e 2 n. 1 nonché all'art. 612 comma 2 del codice penale su appello del pubblico ministero, il quale ha impugnato i capi delle sentenza di data 27 ottobre 2016 n. 508/16 con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento (pur dichiarando l'imputato colpevole del reato di lesioni personali) ha assolto il medesimo dai contestati delitti di violenza sessuale continuata ed aggravata e di minaccia aggravata, per la ritenuta insussistenza dei fatti;

Considerato che l'impugnazione è stata proposta per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, costituita dalla denuncia, con contestuale istanza punitiva, presentata dalla persona offesa M. K., in quanto l'appellante pubblico ministero censura il negativo apprezzamento operato, a fini assolutori, dal primo Giudice in ordine alla piena attendibilità delle dichiarazioni della donna;

Ritenuto che nel presente grado di giudizio dovrebbe astrattamente applicarsi la disposizione contenuta nel comma 3-*bis* dell'art. 603 c.p.p. introdotto con la legge 23 giugno 2017 n. 103, che impone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;

Rilevato che il processo si svolge in giudizio abbreviato, per scelta dell'imputato, il quale, tra l'altro, non ha condizionato l'ammissione del rito all'assunzione di prove nel dibattimento;

Ritenuto che il Procuratore generale, opponendosi alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, sostiene che la norma processuale impositiva della rinnovazione istruttoria presenti profili di incostituzionalità, in riferimento agli artt. 111 e 117 della Costituzione, nella parte in cui dovrebbe ricevere applicazione anche nei giudizi definibili «allo stato degli atti» ai sensi degli artt. 438 e segg. c.p.p.;



OSSERVA

La norma in questione, introdotta con la riforma del codice di procedura penale contenuta nella legge 20 giugno 2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto del corrente anno, dispone in via generale l'obbligo della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di appello del pubblico ministero contro sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione di prove dichiarative. In teoria il dettato normativo, essendo di recente introduzione, potrebbe conoscere le più varie interpretazioni da parte degli operatori del diritto. Tra esse, quella della esclusione della sua applicabilità ai processi in cui una istruzione dibattimentale non vi sia stata in primo grado (come nell'ipotesi di consenso delle parti all'acquisizione di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 493 comma 3 del codice di rito) e, a maggior ragione, a quelli in cui la decisione «allo stato degli atti» assunti nella fase delle indagini preliminari sia conseguente all'esplicito consenso dato dall'imputato con la scelta del rito abbreviato.

Peraltro, il principio di diritto dell'obbligatorietà della rinnovazione era già stato introdotto, prima della sua codificazione, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. In particolare le Sezioni unite della Suprema Corte avevano affermato, consolidando un indirizzo già tracciato da numerose sentenze delle singole sezioni, la necessaria condizione della rinnovazione delle prove dichiarative, ritenute decisive, al fine di una loro diversa valutazione da parte del giudice di appello investito dell'impugnazione del pubblico ministero che ne avesse denunciato l'erroneo apprezzamento in sede di proscioglimento (Cass. SS. UU. 28 aprile 2016 n. 27620). Successivamente, la terza sezione della stessa Corte aveva escluso tale obbligatorietà con riferimento ai processi celebrati con il rito abbreviato, in considerazione della rinuncia all'oralità operata dall'imputato (Cass. 12 luglio 2016 n. 43242). Da ultimo, peraltro, le Sezioni Unite hanno riaffermato l'applicazione del principio da loro precedentemente espresso anche ai processi celebrati con il predetto rito speciale (Cass. SS. UU. 19 gennaio 2017 n. 18620).

Conseguentemente può essere ritenuto che tali pronunce, e, in particolare, l'ultima, costituiscano «diritto vivente» (inteso quale «sistema giurisprudenziale formatosi nel difetto di espresse disposizioni», secondo l'insegnamento contenuto nella sentenza della Corte costituzionale 1° dicembre 1974 n. 276) e che conservino la propria efficacia nomofilattica pur dopo la novella normativa. Infatti il testo legislativo che l'ha introdotta riproduce esattamente la *regula iuris* affermata dalla Suprema Corte, la quale ha riferito la scelta giurisprudenziale non già ad una previgente legislazione nazionale ma a principi di diritto sovranazionali. In particolare è stato invocato l'art. 6 par. 3 lettera *d*) della CEDU, che garantisce il diritto dell'imputato di «esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico». È stata, altresì, richiamata la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo cui la condanna in appello di imputato già prosciolto è consentita solo previa nuova assunzione diretta dei testimoni.

Le citate pronunce, se indubitabilmente costituiscono l'esplicazione di un generale principio di civiltà giuridica nell'ordinario processo penale, caratterizzato dalla formazione della prova davanti al giudice, appaiono disarmoniche con i processi per i quali è istituzionalmente prevista l'eccezione alla regola dell'oralità e immediatezza dell'acquisizione probatoria.

Il citato art. 6 della CEDU attribuisce all'imputato il «diritto» di esaminare o far esaminare i testimoni e non la obbligatorietà dell'assunzione della prova testimoniale. Non appare contrastare il predetto «diritto» la facoltà dell'imputato di rinunciare a fronte di vantaggi processuali conseguenti alla mera scelta di un rito «contratto». Diversamente opinando, anche il primo grado di giudizio celebrato in «abbreviato» su sua richiesta dovrebbe ritenersi in contrasto con la garanzia «convenzionale».

Significativa è la casistica affrontata dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo alle quali si sono ispirate le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione (la 43242 del 2016 e la 18620 del 2017) nell'affermazione del principio di diritto in questione anche con riguardo al giudizio abbreviato. Sia la causa Dan contro Moldavia del 5 luglio 2011 che quella Hanu contro Romania del 4 giugno 2013, nelle quali è stata censurata dalla Corte di Strasburgo la condanna in appello di imputati senza assunzione di prove, riguardavano processi in cui i giudici di primo grado avevano ascoltato i testimoni. Pertanto, tali pronunce non costituiscono utili riferimenti giurisprudenziali in quanto estranee alla specifica problematica.

L'applicazione della norma contenuta nel comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p. anche al giudizio abbreviato, nell'interpretazione della giurisprudenza della Cassazione, non appare, dunque, discendere dai principi imposti ed affermati in ambito internazionale, presentando, invece, profili di possibile contrasto con principi contenuti nella Costituzione.

In primo luogo, la disposizione codicistica, nella ritenuta applicabilità al rito speciale in argomento secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, sembra confliggere con alcuni aspetti del «giusto processo», assunto a rango costituzionale con la riforma dell'art. 111 della nostra legge fondamentale, sotto plurimi profili:

1) il comma 2 seconda parte del citato articolo impone che la legge assicuri la «ragionevole durata» dei processi. A tale finalità appare improntata la previsione dei «procedimenti speciali» (Libro VI del codice di rito), il primo dei quali è costituito dal giudizio abbreviato. All'epoca della introduzione del nuovo codice di procedura penale si parlò di «scommessa» della tenuta del sistema processuale, subordinata alla massiccia pratica dei riti alternativi. La finalità deflattiva




operata da questi è indubitabile e il Legislatore, a fronte della perdurante eccedenza dei processi rispetto alle capacità di smaltimento da parte degli organi giudiziari, è intervenuto ulteriormente con altre previsioni di definizione accelerata. La imposizione di un'attività istruttoria, che in alcuni casi può essere imponente, nel grado di appello di un processo definito «sulle carte» e a seguito della sola discussione, appare confliggere con il principio ispiratore della previsione della tipologia processuale, principio che, per quanto osservato, non può che essere quello della «ragionevole durata»;

2) inoltre, il rito abbreviato è stato «costituzionalizzato»: il comma 5 dell'art. 111 prevede espressamente che «la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato». La rinuncia di quest'ultimo non può ritenersi limitata alle prove valide in un solo grado di giudizio, attesa l'ampiezza della formulazione della previsione costituzionale. Oltre tutto, l'imputato conserva il beneficio della riduzione di un terzo della eventuale pena anche in caso di condanna in grado di appello, pur essendo stato prosciolto nel primo. Dunque, il sinallagma dovrebbe essere perpetuato nel nuovo giudizio introdotto con l'appello del pubblico ministero. L'eventualità di uno sviluppo processuale di tal genere rientrava o doveva rientrare nelle previsioni dell'imputato al momento della scelta del rito. L'interpretazione del comma 3-*bis* dell'art. 603 c.p.p. nel senso voluto dalle citate sentenze della Cassazione appaiono emendare, in senso riduttivo, la generale previsione della norma costituzionale;

3) La prima parte del secondo comma dell'art. 111 Cost. impone che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità». Nella sentenza n. 26 del 2007 la Corte Costituzionale ha affermato che il principio di parità tra accusa e difesa, pur non comportando necessariamente l'identità di poteri processuali, attese le fisiologiche differenze dei ruoli, deve comportare che le «alterazioni della simmetria dei rispettivi poteri e facoltà» debbano avere «un'adeguata *ratio* giustificatrice» e debbano essere «contenute entro i limiti della ragionevolezza». Fondato è quindi il dubbio che la imposta rinnovazione (*rectius* imposizione) dell'istruzione dibattimentale nel secondo grado di un giudizio abbreviato, introdotto dall'appello del pubblico ministero, alteri irragionevolmente la simmetria tra il diritto dell'imputato a beneficiare, in ogni caso, della riduzione di un terzo della pena, da un lato, e la facoltà del rappresentante della pubblica accusa a utilizzare le prove assunte e «cartolarizzate» nelle indagini preliminari (con la già acquisita pregnanza accusatoria), dall'altro.

In secondo luogo, profilo di dubbia legittimità costituzionale della norma in questione è ravvisabile nel contrasto tra la illogica rinnovazione della deposizione della persona offesa nel giudizio abbreviato di appello (per quanto sopra esposto) e la previsione dell'art. 20 della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio di data 25 ottobre 2012 (c.d. «Direttiva vittime di reato») recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212. La predetta norma comunitaria impone che «il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo». È pur vero che, in esordio, tale disposizione fa «salvi i diritti della difesa» ma, come già argomentato, il rito speciale in questione è conseguente all'espressa rinuncia da parte dell'imputato all'esame dei testimoni, compresa la persona offesa, per cui non è ravvisabile la necessità di rispettare una prerogativa difensiva. L'imposizione della ulteriore audizione della vittima, con le intuibili conseguenze negative sulla sua psiche, che, con ogni evidenza, la Direttiva intende evitare, viola il divieto della superflua rinnovazione. La prospettata incostituzionalità della norma nazionale è riferibile all'art. 117 della legge fondamentale, il quale prevede, nel comma 1, che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato ... nel rispetto ... dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». La Corte costituzionale, in recepimento di un principio espresso dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ha affermato il potere-dovere, da parte del giudice nazionale, «di dare interpretazione conforme delle norme interne alla lettera ed allo scopo» delle decisioni quadro e delle direttive e di sollevare, in caso di impossibilità di applicazione per via interpretativa, questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117 primo comma Cost. da parte del legislatore statale che non abbia rispettato i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. In tali sensi si è espressa la sentenza 24 giugno 2010 n. 227 del Giudice delle leggi. La già affermata interpretazione giurisprudenziale della regola dell'obbligatoria rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nei termini in esame, da parte delle Sezioni unite della Suprema Corte lascia, quale rimedio residuale per conformare il diritto interno a quello comunitario, la rimessione della questione alla Corte costituzionale.

Evidente la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 603, comma 3-*bis*, c.p.p. in riferimento agli artt. 111 e 117 della Costituzione, pacifica risulta anche la rilevanza della stessa nell'attuale grado del processo in quanto l'eventuale affermazione di colpevolezza dell'imputato da parte della Corte di appello senza la rinnovazione della prova dichiarativa sarebbe, con ogni probabilità, annullata dalla Suprema Corte a seguito di ricorso per cassazione da parte della difesa dell'imputato.



P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. in riferimento agli artt. 111 e 117 della Costituzione, nei termini e per le ragioni sopra indicate;

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al difensore dell'imputato e della parte civile, al P.M. nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trento, 20 dicembre 2017

Il Presidente est: SPINA

18C00064

N. 46

Ordinanza dell'11 gennaio 2018 del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Autoturismo Giachino s.r.l. contro Città Metropolitana di Torino

Trasporto - Norme della Regione Piemonte - Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente - Divieto, per le imprese autorizzate all'esercizio di tale attività, di utilizzare veicoli di età superiore a quindici anni qualora gli stessi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri - Cancellazione dagli elenchi dei veicoli autorizzati.

- Legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), art. 12, commi 1 e 2.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

(SEZIONE SECONDA)

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1163 del 2016, proposto da: Autoturismo Giachino s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Marina Rozzio, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 42;

Contro la Città Metropolitana di Torino, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Massacesi e Nicoletta Bugalla, con domicilio eletto in Torino, corso Inghilterra n. 7/9;


Per l'annullamento del provvedimento del 16 settembre 2016, prot. n. 107143, con il quale la Città Metropolitana di Torino ha ingiunto alla ricorrente di alienare entro quindici giorni gli autobus targati CW314HC e EP233ZC, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale n. 22 del 2006;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



FATTO

L'impresa ricorrente esercita l'attività di noleggio autobus con conducente ed è iscritta al registro previsto dall'art. 5 della legge regionale piemontese n. 22 del 2006.

Impugna il provvedimento in epigrafe, con il quale la Città Metropolitana di Torino ha ingiunto alla ricorrente di alienare entro quindici giorni gli autobus targati CW314HC e EP233ZC, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale n. 22 del 2006. Entrambi gli automezzi, infatti, risultavano immatricolati da più di quindici anni ed avevano percorso (già alla data del 4 aprile 2014) più di un milione di chilometri.

La ricorrente deduce, con unico ed articolato motivo, l'incostituzionalità dell'art. 12 della legge regionale n. 22 del 2006 per contrasto con gli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione, in relazione alla disciplina statale contenuta nella legge n. 218 del 2003.

Afferma che la Regione Piemonte avrebbe introdotto una singolare e più restrittiva regolamentazione, in ordine ai requisiti degli automezzi utilizzati dalle imprese, la quale non troverebbe corrispondenza nella legislazione delle altre Regioni a statuto ordinario.

Si è costituita la Città Metropolitana di Torino, chiedendo il rigetto dell'impugnativa.

Alla pubblica udienza del 21 novembre 2017 la causa è passata in decisione.

Diritto

1. La normativa statale.

L'attività di noleggio autobus con conducente è regolata dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 («Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente» - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 2003, n. 190).

Per quanto qui rileva, l'art. 1 della legge n. 218 del 2003 così dispone:

«1. L'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell'art. 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. La presente legge stabilisce i principi e le norme generali a tutela della concorrenza nell'ambito dell'attività di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente, nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento comunitario.

3. Ai sensi della presente legge, costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali.

4. Scopo della presente legge, nei limiti di cui al comma 1, è garantire in particolare:

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone;

b) la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro».

L'art. 2 della legge n. 218 del 2003 stabilisce:

«1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.

2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi pre-costituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.



3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'art. 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992.

5. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio».

L'art. 4 della legge (rubricato «Adempimenti delle regioni») dispone:

«1. Al fine di definire i contenuti e le modalità delle prestazioni che le imprese professionali esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente sono tenute a fornire ai committenti o ai sottoscrittori delle relative offerte, di subordinare l'effettivo esercizio al rispetto della regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di rapporti di lavoro e di prestazioni di guida, di assicurare condizioni omogenee per l'inserimento sul mercato delle imprese nazionali e di quelle comunitarie, spetta alle regioni adottare propri atti legislativi o regolamentari che siano rispondenti ai criteri di tutela della libertà di concorrenza di cui alla presente legge.

2. In particolare, spetta alle regioni l'adozione di atti legislativi o regolamentari volti:

a) a stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5;

b) a fissare le modalità e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada.

3. Per un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese professionali esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente, ai fini degli adempimenti e degli interventi da compiere a livello comunitario, le regioni istituiscono il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e provvedono ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni da ciascuna di esse rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus con conducente aventi sede sul territorio italiano».

Infine, l'art. 5 della legge (rubricato «Accesso al mercato») dispone:

«1. L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio.

3. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.


4. Le regioni stabiliscono la periodicità temporale delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

5. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa».

2. La normativa regionale piemontese.

La legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 («Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente») - pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 29 giugno 2006, n. 26) ha delegato alle province il rilascio delle autorizzazioni e le funzioni di vigilanza sulle imprese che effettuano il noleggio (art. 3), ha regolamentato il procedimento di rilascio dell'autorizzazione, le modalità di presentazione della relativa domanda, le ipotesi di sospensione e revoca dell'autorizzazione e l'entità delle sanzioni amministrative (articoli 4, 8 e 9), ha conservato alla Regione Piemonte la competenza sulla tenuta del registro delle imprese che esercitano l'attività di noleggio (art. 5).

La norma qui controversa, come si è anticipato, ha vietato alle imprese iscritte al registro della Regione Piemonte «l'utilizzo di veicoli di età superiore a quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri».



L'art. 12 della legge (rubricato «Qualità degli autobus») recita:

«1. Nelle more dell'entrata in vigore di apposita normativa nazionale in materia di requisiti di età dei veicoli adibiti ad attività di noleggio di autobus con conducente, al fine di tutelare la sicurezza degli utenti e dei lavoratori, è vietato alle imprese autorizzate all'esercizio di tale attività l'utilizzo di veicoli di età superiore a quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri certificata con gli strumenti previsti dalle normative vigenti.

2. I veicoli per i quali è previsto il divieto di utilizzo di cui al comma 1 sono cancellati dagli elenchi relativi ai veicoli autorizzati all'attività di noleggio di autobus con conducente. L'impresa autorizzata, qualora non fornisca i dati relativi all'età e alla percorrenza dei propri veicoli oppure nel caso in cui fornisca dati non veritieri, è soggetta alla sospensione dell'autorizzazione da un minimo di trenta ad un massimo di sessanta giorni.

3. Le imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata in un'altra regione o da altro Stato membro dell'Unione europea, che esercitano l'attività di noleggio in Piemonte, devono utilizzare veicoli in possesso dei requisiti di cui al presente articolo».

3. Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

La ricorrente Ditta Autoturismo Giachino impugna il provvedimento con cui la Città Metropolitana di Torino ha ordinato di alienare gli autobus targati CW314HC e EP233ZC, dando immediata applicazione all'art. 12, primo comma, della legge regionale del Piemonte n. 22 del 2006.

La questione di legittimità costituzionale dell'anzidetta norma di legge regionale assume rilevanza pregiudiziale ai fini della decisione del ricorso. Infatti, essa sostanzialmente coincide con l'unica ed articolata censura dedotta dall'impresa ricorrente. Il provvedimento provinciale si fonda esclusivamente sul precetto posto dalla normativa regionale.

4. Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

La ditta ricorrente afferma che in nessun'altra regione a statuto ordinario vigerebbe una previsione analoga a quella dell'art. 12, primo comma, della legge regionale piemontese n. 22 del 2006, che vieta di comporre il parco autobus con mezzi immatricolati da più di quindici anni che abbiano superato una soglia massima di chilometri percorsi.

Ne discenderebbe un'immediata ed ingiustificata disparità di trattamento tra le imprese che hanno sede nella Regione Piemonte e le altre imprese italiane che operano nel settore del noleggio autobus con conducente.

4.1. Sotto un primo profilo, l'uguaglianza davanti alla legge, sancita dall'art. 20 della Carta dei diritti UE, è un principio generale del diritto europeo per il quale situazioni analoghe non possono essere trattate in modo diverso e situazioni diverse non possono essere trattate allo stesso modo, a meno che una differenziazione non sia «obiettivamente giustificata» (*cf.*, tra molte: Corte Giust. CE, sent. 11 luglio 2006, C-313/04, Franz Egenberger). Secondo la giurisprudenza della Corte, una differenza di trattamento «è giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire qualora essa sia rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa in questione e tale differenza sia proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento di cui trattasi» (Id., sent. 16 dicembre 2008, C-127/07, Arcelor Atlantique et Lorraine).

Il regolamento CE n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009, recante «Norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada» (pubblicato nella G.U.U.E. del 14 novembre 2009), non detta alcuna prescrizione in ordine alle caratteristiche degli automezzi che possono essere acquistati ed utilizzati dalle imprese di trasporto. L'art. 3 del regolamento (rubricato «Requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada») dispone:


«1. Le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada:

- a) hanno una sede effettiva e stabile in uno Stato membro;
- b) sono onorabili;
- c) possiedono un'adeguata idoneità finanziaria;
- d) possiedono l'idoneità professionale richiesta.

2. Gli Stati membri possono decidere di imporre requisiti supplementari, proporzionati e non discriminatori, che le imprese devono soddisfare per esercitare la professione di trasportatore su strada».

Sotto tale profilo, la norma regionale qui controversa finirebbe per introdurre un requisito di esercizio non previsto dal diritto europeo ed intrinsecamente discriminatorio, nei confronti delle imprese stabilite nella Regione Piemonte, in violazione dell'art. 3 della Costituzione nonché dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, che impone alle regioni di conformarsi ai vincoli dell'ordinamento comunitario.

4.2. Sul piano costituzionale, poi, la norma regionale appare in diretto contrasto con la natura «trasversale» e prevalente della tutela della libera concorrenza, sancita dalla direttiva 2006/123/CE. Al riguardo, è stata ripetutamente affermata l'impossibilità per le regioni di introdurre nell'ordinamento, anche per via normativa, previsioni atte a distorcere il confronto concorrenziale e la libertà d'impresa sul piano interspaziale, ossia tra territori regionali differenti (*cf.* Corte costituzionale, sentenza 11 giugno 2014, n. 165, che ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune norme della



legge regionale toscana in materia di commercio, con la motivazione che si riporta: «(...) I predetti oneri documentali e le attività supplementari richieste, insieme con l'appesantimento della procedura davanti allo sportello unico, rappresentano un ostacolo effettivo alla libera concorrenza nella Regione Toscana, sotto un duplice profilo, interregionale e intraregionale. Da un lato, gli operatori che intendono operare nel territorio della Regione Toscana si trovano esposti a maggiori oneri rispetto ai competitori di altre regioni, anche limitrofe; dall'altro, all'interno della stessa regione, tali oneri aggiuntivi rappresentano per i nuovi esercenti delle barriere all'entrata che pongono questi ultimi in una posizione di svantaggio rispetto a chi già svolge un'attività commerciale. La discriminazione rilevata è dunque duplice: sia interspaziale, fra operatori di regioni diverse, sia intertemporale, fra operatori già presenti nel mercato e nuovi».

La legge statale non prevede limitazioni all'utilizzo di autobus usati. Né prevede limitazioni territoriali per le imprese autorizzate.


Come si è visto, l'art. 1 della legge n. 218 del 2003 stabilisce che l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada «rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell'art. 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza».

L'art. 4 della legge n. 218 del 2003 non attribuisce alle regioni il potere di disciplinare in senso più restrittivo la tipologia di automezzi utilizzabili dalle imprese autorizzate.

Pertanto, la norma regionale piemontese darebbe luogo a violazione degli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione, introducendo una gravosa restrizione all'utilizzo di autobus usati nei confronti dei soli operatori economici iscritti nel registro della Regione Piemonte, al di fuori dei principi stabiliti dalla legge statale.

Analoga prospettazione è stata, di recente, accolta dalla Corte in occasione dell'esame della questione di costituzionalità riguardante la norma con la quale la Regione Piemonte aveva vietato l'incremento del parco autobus con mezzi usati, nei termini che si riportano: «(...) Con la legge n. 218 del 2003, il legislatore statale ha dunque inteso definire il punto di equilibrio fra il libero esercizio dell'attività di trasporto e gli interessi pubblici interferenti con tale libertà (art. 1, comma 4, della legge n. 218 del 2003). Il bilanciamento così operato — fra la libertà di iniziativa economica e gli altri interessi costituzionali — costituendo espressione della potestà legislativa statale nella materia della «tutela della concorrenza», definisce un assetto degli interessi che il legislatore regionale non è legittimato ad alterare (sentenza n. 80 del 2006). Questa Corte ha chiarito che «[l]'eventuale esigenza di contemperare la liberalizzazione del commercio con quelle di una maggiore tutela della salute, del lavoro, dell'ambiente e dei beni culturali deve essere intesa sempre in senso sistemico, complessivo e non frazionato (sentenze n. 85 del 2013 e n. 264 del 2012), all'esito di un bilanciamento che deve compiere il soggetto competente nelle materie implicate, le quali nella specie afferiscono ad ambiti di competenza statale, tenendo conto che la tutela della concorrenza, attesa la sua natura trasversale, assume carattere prevalente e funge, quindi, da limite alla disciplina che le regioni possono dettare in forza della competenza in materia di commercio (sentenze n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012) o in altre materie» (sentenza n. 165 del 2014). In altre parole, la «tutela della concorrenza» «si attua anche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all'esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attività economiche» (sentenza n. 49 del 2014). In questo contesto, i citati articoli 1 e 4 della legge n. 218 del 2003 devono essere intesi nel senso che, essendosi assunto il legislatore statale il compito di conciliare la libertà di iniziativa economica con l'esigenza di sicurezza dei viaggiatori (art. 1), le regioni sono abilitate a regolare gli oggetti indicati dalla stessa legge statale (art. 4) e, in generale, la gestione del servizio (sentenze n. 30 del 1998 e n. 135 del 1997), ma non possono introdurre, a carico delle imprese di trasporto aventi sede nel territorio regionale, limiti che, lungi dal rispettare i «criteri di tutela della libertà di concorrenza» fissati nella legge statale (art. 4, comma 1), penalizzerebbero gli operatori interni, data l'assenza di delimitazioni territoriali delle autorizzazioni rilasciate nelle altre regioni (art. 5, comma 3). Restringendo la libertà di esercizio dell'attività di noleggio bus con conducente (...) la norma regionale contestata non solo comporta maggiori oneri in capo alle imprese di trasporto aventi sede in Piemonte rispetto a quelle situate in altre regioni, ma è altresì idonea a produrre l'effetto (nel caso in cui l'impresa non abbia le maggiori risorse necessarie per comprare un autobus nuovo) di impedire irragionevolmente l'espansione dell'attività delle imprese stesse e, dunque, di limitare la concorrenza e con essa le possibilità di scelta da parte dei committenti (sentenze n. 47 del 2015 e n. 97 del 2014). La previsione censurata eccede, dunque, i limiti entro i quali il legislatore regionale può disciplinare la materia, di sua competenza residuale, del trasporto pubblico locale, dato che fra tali limiti vi è quello del rispetto del bilanciamento operato dal legislatore statale nella materia trasversale e prevalente, ad esso affidata in via esclusiva, della tutela della concorrenza» (Corte costituzionale, sentenza 17 febbraio 2016, n. 30).

4.3. Ove, invece, il divieto di acquisire autobus usati trovasse la propria giustificazione nell'obiettivo di salvaguardare la sicurezza (in particolare, la sicurezza della circolazione e degli utenti trasportati) e di tutelare l'ambiente (in particolare, per il contenimento delle emissioni inquinanti), la norma regionale si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, della Costituzione, che riserva alla potestà esclusiva statale le materie della sicurezza (lettera *h*) e della tutela dell'ambiente (lettera *s*).



5. Conclusioni.

Il collegio, per le ragioni sopra esposte, solleva questione di costituzionalità dell'art. 12, primo e secondo comma, della legge regionale del Piemonte 26 giugno 2006 n. 22, per violazione degli articoli 3, 41 e 117 (primo e secondo comma) della Costituzione, nella parte in cui vieta alle imprese iscritte al registro regionale «l'utilizzo di veicoli di età superiore a quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di chilometri».

Resta sospesa ogni decisione sull'impugnativa in epigrafe, dovendo la questione essere demandata al giudizio della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione seconda), visti gli articoli 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 12, primo e secondo comma, della legge regionale del Piemonte 26 giugno 2006, n. 22, in relazione agli articoli 3, 41 e 117 (primo e secondo comma) della Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al presidente della giunta della Regione Piemonte e sia comunicata al presidente del consiglio regionale del Piemonte.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente;

Savio Picone, consigliere, estensore;

Ariberto Sabino Limongelli, consigliere.

Il Presidente: TESTORI

L'estensore: PICONE


18C00065

N. 47

Ordinanza del 16 ottobre 2017 del Tribunale di Trento nel procedimento civile promosso da T. P. contro Inps.

Maternità e infanzia - Indennità giornaliera di maternità - Condizioni - Previsione che tra la sospensione del rapporto di lavoro e l'inizio del periodo di congedo di maternità non siano decorsi più di sessanta giorni - Mancata previsione, tra le ipotesi di deroga al computo del limite di sessanta giorni, dell'assenza per congedo straordinario riconosciuto al genitore di soggetto con *handicap* in situazione di gravità accertata.

– Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), art. 24, comma 3.



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

ORDINANZA EX ART. 23 CO.2 L. 11.3.1953, N.87

Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, ha pronunciato in data 16 ottobre 2017 la seguente ordinanza

RILEVATO IN FATTO

Con ricorso ex art. 442 cod. proc. civ., depositato in data 22.5.2017, la ricorrente T P. chiede sia accertato il suo diritto alle indennità giornaliera di maternità ex art. 22 co.1 d.lgs. 26.3.2001, n. 151, in relazione al congedo di maternità ex art. 16 e 17 co.2 lett. a) d.lgs. cit., afferente il periodo 23.8.2016 — 25.4.2017, con condanna dell'I.N.P.S. all'erogazione delle relative prestazioni.

A sostegno della domanda allega che:

i) ella lavora alle dipendenze della società GPI s.p.a., a far data dal 19.7.2011, in virtù di un contratto di lavoro a tempo indeterminato,

ii) a decorrere dal 4.4.2016 ha fruito del congedo straordinario ex art. 42 co.5 e co.5ter d.lgs. 151/2001 per assistere il figlio minore F F (nato a Trento il 3.8.2013) affetto da handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 co.1 L. 5.2.1992, n. 104;

iii) nel maggio 2016 ha iniziato una nuova gravidanza;

iv) con effetto dal 23.8.2016 l'Azienda sanitaria ha disposto l'astensione anticipata dal lavoro della ricorrente ai sensi dell'art. 17 co. 2 lett. a) d.lgs. 151/2001;

v) in data 14.9.2016 ella ha presentato all'I.N.P.S. domanda di erogazione del trattamento economico ex art. 16 e 17 co.2 lett. a) d.lgs. 151/2001, a far data dal 23.8.2016;

vi) con nota del 16.11.2016 l'I.N.P.S. ha rigettato la domanda adducendo che «l'indennità di maternità non può essere riconosciuta essendo trascorsi più di 60 giorni dall'inizio del congedo straordinario».

RITENUTO IN DIRITTO

Viene sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24 co. 3 d.lgs. 26.3.2001, n. 151 («Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale») nella parte in cui, in contrasto con gli articoli 3 co.1, 31 e 37 co. 1 Cost., non annovera anche il congedo straordinario ex art. 42 co.5 e co.5ter d.lgs. 151/2001 (spettante al genitore di soggetto affetto da handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 co.1 L. 5.2.1992, n. 104) tra le fattispecie di assenza o congedo o mancata prestazione lavorativa, di cui non si tiene conto ai fini del computo dell'intervallo, tra l'inizio della assenza o della sospensione o della disoccupazione e l'inizio del periodo di congedo di maternità, di sessanta giorni, il cui superamento preclude, ai sensi dell'art. 24 co.2 d.lgs. 151/2001, l'attribuzione dell'indennità giornaliera di maternità ex art. 22 co.1 d.lgs. 151/2001.

Sulla rilevanza nel giudizio *a quo*.

Il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla soluzione della suddetta questione di legittimità costituzionale.

Applicando la norma oggetto della questione di legittimità costituzionale il ricorso proposto dalla ricorrente T P dovrebbe essere rigettato (e così ha deciso l'I.N.P.S. in sede amministrativa);

infatti:

a)

all'inizio del periodo di congedo di maternità ex art. 16 e 17 co.2 lett. a) d.lgs. 151/2001 ossia in data 23.8.2016 il rapporto di lavoro della ricorrente era sospeso da più di sessanta giorni, avendo iniziato in data 4.4.2016 a fruito del congedo straordinario ex art. 42 co.5 e co.5ter d.lgs. 151/2001 (per poter assistere il figlio minore F F affetto da handicap in situazione di gravità ex art. 4 co.1 L. 104/1992);



b)

del periodo di sospensione del rapporto di lavoro a titolo di congedo straordinario ex art. 42 co.5 e co.5ter d.lgs. 151/2001 occorre tener conto nel verificare se tra l'inizio della sospensione e l'inizio del periodo di congedo di maternità sia trascorso un intervallo superiore a sessanta giorni in quanto costituisce una fattispecie che la norma oggetto della questione di costituzionalità non annovera tra quelle escluse ai fini del computo di detto intervallo;

siffatta interpretazione deve ritenersi diritto vivente alle luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. 24.3.2017, n. 7675;), secondo cui, in tema di tutela delle lavoratrici madri, i periodi di assenza volontaria dal lavoro a titolo di aspettativa, congedo o permesso senza retribuzione (nel corso del congedo ex art. 42 co.5 e co.5ter d.lgs. 151/2001 restano sospese non solo l'obbligazione a carico del lavoratore di rendere la prestazione, ma anche quella a carico del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione: infatti il pagamento dell'indennità prevista in favore del lavoratore grava sull'I.N.P.S. e l'intero periodo, seppur coperto da contribuzione figurativa, non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto), anche se giustificati da motivi di famiglia, non sono esclusi dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti al congedo di maternità di cui all'art. 24 co.2 d.lgs. 151/2001 in quanto le ipotesi di deroga di cui al comma 3 dello stesso articolo hanno un «contenuto limitato». Sulla non manifesta infondatezza.

Come ha già osservato la Suprema Corte (Cass. 7675/2017 cit.; Cass. 7.11.2003, n. 16765;), l'indennità giornaliera di maternità ex art. 22 co. 1 d.lgs. 151/2001 è volta a sopperire al venir meno del reddito da lavoro per effetto della mancanza della prestazione lavorativa conseguente alla astensione obbligatoria e, quindi, presuppone il pregresso svolgimento di un'attività lavorativa (peraltro la Corte costituzionale ha evidenziato, nella sentenza n. 405 del 2011, che: «Gli interventi legislativi succedutisi in materia attestano come il fondamento della protezione sia sempre più spesso e sempre più nitidamente ricondotto alla maternità in quanto tale e non più, come in passato, solo in quanto collegata allo svolgimento di un'attività lavorativa subordinata»).

L'art. 24 co.2 d.lgs. 15/2001 attenua questo principio, salvaguardando la spettanza dell'indennità di maternità anche quando all'inizio del periodo di congedo di maternità la lavoratrice non stia lavorando, purché rispetto alla sospensione, all'assenza o all'inizio della disoccupazione non siano decorsi più di sessanta giorni. Il successivo co.3 estende ulteriormente l'area delle beneficiarie dell'indennità di maternità prevedendo che ai fini del computo dei sessanta giorni non si deve tener conto:

- 1) delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali,
- 1) del periodo di congedo parentale fruito per una precedente maternità,
- 2) del periodo di congedo per la malattia del figlio,
- 3) del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento,
- 4) del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.

Con quest'ultima norma il legislatore ordinario del 2001 ha, in primo luogo, recepito la portata precettiva di due sentenze della Corte costituzionali (la n. 106 del 1980 e la n. 332 del 1988), che, nella vigenza di una norma (art. 17 co.2 L. 30.12.1971, n. 1204), che escludeva ai fini del computo dei sessanta giorni tra l'inizio dell'assenza dal lavoro e l'inizio del congedo di maternità solamente le assenze determinate da malattia o da infortunio sul lavoro, hanno statuito:

la prima l'illegittimità di detta norma nella parte in cui non escludeva dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro l'assenza facoltativa non retribuita di cui la lavoratrice gestante avesse funto in seguito ad una precedente maternità;

la seconda l'illegittimità di detta norma nella parte in cui non escludeva dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di assenza di cui la lavoratrice avesse fruito per accudire i minori a lei affidati in preadozione.

Entrambe le pronunce si fondano sulla distinzione tra le ipotesi di assenza volontaria dal lavoro a titolo di aspettativa, congedo o permesso, anche se giustificate da motivi di famiglia o da altra ragione personale (che vanno incluse del computo) e quelle relative ad assenze sì facoltative, ma costituenti l'esercizio di un diritto connesso alla speciale situazione della lavoratrice madre e dell'infante nei primi anni di vita o della lavoratrice che abbia un bambino in affidamento preadottivo.

Il legislatore ordinario del 2001 ha, inoltre, esteso ulteriormente la sfera delle beneficiarie dell'indennità di maternità escludendo dalle ipotesi di assenza volontaria dal lavoro per motivi di famiglia o di altra ragione personale da includere nel computo dei sessanta giorni la fattispecie del congedo per la malattia del figlio ex art. 47 segg. d.lgs. 151/2001 (oltre ad altra in cui la mancanza della prestazione lavorativa all'inizio del periodo di congedo di maternità non è connessa a motivi di famiglia, ma è prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale).

La tutela prevista dall'art. 24 co.2 d.lgs. 151/2001 in favore della lavoratrice madre che si trova in congedo ex art. 47 segg. d.lgs. 151/2001 per assistere il figlio ammalato appare costituire un *tertium comparationis* idoneo a fungere da riferimento nel ritenere non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale — alla luce del principio di



eguaglianza originale ex art. 3 co.1 Cost. — dello stesso art. 24 co.2 d.lgs. 151/2001 nella parte in cui non annovera anche il congedo straordinario ex art. 42 co.5 e co.5ter d.lgs. 151/2001 (spettante al genitore di soggetto affetto da handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 co.1 L. 104/1992) tra le fattispecie di assenza o congedo o mancata prestazione lavorativa, di cui non si tiene conto ai fini del computo dell'intervallo, tra l'inizio della assenza o della sospensione o della disoccupazione e l'inizio del periodo di congedo di maternità, di sessanta giorni, il cui superamento preclude, ai sensi dell'art. 24 co.2 d.lgs. 151/2001, l'attribuzione dell'indennità giornaliera di maternità ex art. 22 co. 1 d.lgs. 151/2001.

Infatti le due fattispecie appaiono espressive di esigenze di tutela assai simili:

in entrambi i casi una lavoratrice al momento dell'inizio del congedo di maternità manca dal lavoro per assistere un figlio nato in precedenza nel primo caso affetto da malattia, nel secondo caso portatore di handicap in situazione di gravità;

anzi dalla norma positiva concernente la prima fattispecie potrebbe evincersi un principio generale secondo cui la sospensione di un rapporto di una lavoratrice al momento dell'inizio del congedo per una nuova maternità, se dovuta per assistere un figlio affetto da infermità psico-fisiche, deve essere esclusa dal computo volto a verificare se sia stato superato il periodo di sessanta giorni tra l'inizio della sospensione e l'inizio del congedo di maternità;

tuttavia tale principio non consente di configurare una nuova ipotesi di esclusione alla luce del già ricordato orientamento della Suprema Corte secondo quelle indicate espressamente dal legislatore ordinario (tra cui non vi è la sospensione per fruizione del congedo straordinario ex art. 42 co.5 e co.5ter d.lgs. 151/2001) hanno «carattere limitato».

Inoltre, considerando che l'inclusione del congedo straordinario ex art. 42 co.5 e co.5ter d.lgs. 151/2001 nel computo del periodo di sessanta giorni determina l'esclusione della lavoratrice dalla fruizione dell'indennità di maternità ex art. 22 co.1 d.lgs. 151/2011 appaiono violati anche i precetti ex art. 31 e 37 co.1 Cost., di cui la previsione di quella prestazione costituisce attuazione.

P.Q.M.

visto l'articolo 23 L. 11.3.1953, n. 87

dichiara

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 24, comma 3 d.lgs. 26.3.2001, n. 151 nella parte in cui - in contrasto con gli articoli 3 co.1, 31 e 37 co.1 Cost. - non annovera anche il congedo straordinario ex art. 42 co.5 e co. 5-ter d.lgs. 151/2001 (spettante al genitore di soggetto affetto da handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 co.1 L. 5.2.1992, n. 104) tra le fattispecie di assenza o congedo o mancata prestazione lavorativa, di cui non si tiene conto ai fini del computo dell'intervallo, tra l'inizio della assenza o della sospensione o della disoccupazione e l'inizio del periodo di congedo di maternità, di sessanta giorni, il cui superamento preclude, ai sensi dell'art. 24 co. 2 d.lgs. 151/2001, l'attribuzione dell'indennità giornaliera di maternità ex art. 22 co. 1 d.lgs. 151/2001,

dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

sospende il giudizio in corso;

dispone che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Trento, in data 16 ottobre 2017

Il Giudice: FLAIM


Il Funzionario giudiziario: ZORZI

18C00066

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUR-011) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 5,00

